



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° marzo 2012 (19.04)
(OR. en)**

7044/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0203 (COD)**

**EF 51
ECOFIN 204
CODEC 514**

NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
alle:	delegazioni
n. doc. prec.:	5107/12 EF 4 ECOFIN 14 CODEC 27
n. prop. Comm.:	13285/11 EF 113 ECOFIN 532 CODEC 1285
Oggetto:	PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario - Compromesso della presidenza

Si acclude per le delegazioni la proposta di compromesso della presidenza a seguito delle discussioni tenute a livello di gruppo il /.../.

Le nuove modifiche rispetto al precedente testo di compromesso (doc. 5107/12) figurano in **grassetto sottolineato** (modifiche o soppressioni del testo sono indicate con [...]). Tutte le altre modifiche della proposta della Commissione sono sottolineate.

Titolo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva fissa norme [...] concernenti:

- a) l'accesso all'attività degli enti creditizi e delle imprese di investimento (di seguito "gli enti");
- b) i poteri e gli strumenti di vigilanza per la vigilanza prudenziale degli enti da parte delle autorità competenti;
- c) la vigilanza prudenziale sugli enti da parte delle autorità competenti con riguardo ai rischi non disciplinati dalle norme uniformi fissate nel regolamento [inserted by OP];
- d) gli obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della regolamentazione prudenziale e della vigilanza degli enti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 1. L'articolo 34 e il titolo VII, capo 3 si applicano alle società di partecipazione finanziaria, alle società di partecipazione finanziaria mista e alle società di partecipazione mista con amministrazione centrale nell'Unione.
- 2. Gli enti a cui la presente direttiva non si applica ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, eccettuate tuttavia le banche centrali, sono considerati enti finanziari ai fini dell'articolo 34 e del titolo VII, capo 3.

3. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano:

- (1) all'accesso all'attività delle imprese di investimento nella misura in cui tale accesso è disciplinato dalla direttiva 2004/39/CE;
- (2) alle banche centrali,
- (3) agli uffici dei conti correnti postali;
- (4) in Belgio: all'"Institut de réescompte et de garantie/Herdiscontering- en Waarborgsinstituut";
- (5) in Danimarca: all' "**Eksport Kredit Fonden**", all' "**Eksport Kredit Fonden A/S**"[...], al "Danmarks Skibskredit A/S" e al "KommuneKredit"
- (6) in Germania: alla "Kreditanstalt für Wiederaufbau", agli organismi riconosciuti in virtù della "Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz" quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie non costituiscono l'attività principale, nonché agli organismi riconosciuti in virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi;
- (7) in Grecia: al "Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων" (Tamio Parakatathikon kaiDanion);
- (8) in Spagna: all'"Instituto de Crédito Oficial";
- (9) in Francia: alla "Caisse des dépôts et consignations";
- (10) in Irlanda: alle "credit unions e alle "friendly societies";
- (11) in Italia: alla "Cassa depositi e prestiti";
- (12) in Lettonia: alle "krājaizdevu sabiedrības", imprese riconosciute ai sensi della "krājaizdevu sabiedrību likums come imprese cooperative che rendono servizi finanziari unicamente ai propri soci;
- (13) in Lituania: alle "kredito unijos" diverse dalle "Centrinė kredito unija";

- (14) in Ungheria: alla "Magyar Fejlesztési Bank Rt." e alla "Magyar Export-Import Bank Rt.";
- (15) nei Paesi Bassi: alla "Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV", alla "NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij", alla "NV Industriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering" e alla "Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV";
- (16) in Austria: alle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico e alla "Österreichische Kontrollbank AG";
- (17) in Polonia: alla "Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kredytowe" e alla "Bank Gospodarstwa Krajowego";
- (18) in Portogallo: alle "Caixas Económicas" esistenti al 1° gennaio 1986, ad eccezione sia di quelle che sono costituite in società per azioni che della "Caixa Económica Montepio Geral";
- (19) in Finlandia: alla "Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB" e alla "Finnvera Oyj/Finnvera Abp";
- (20) in Svezia: alla "Svenska Skeppshypotekskassan";
- (21) nel Regno Unito: alla "National Savings Bank", alla "Commonwealth Development Finance Company Ltd", alla "Agricultural Mortgage Corporation Ltd", alla "Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd", ai "Crown Agents for overseas governments and administrations", alle "credit unions" e alle "municipal banks";
- (22) in Slovenia: alla "SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana".

Articolo 3

Divieto dell'attività di raccolta presso il pubblico di depositi o di altri fondi rimborsabili da parte di imprese che non sono enti creditizi

1. Gli Stati membri vietano alle persone o imprese che non sono enti creditizi di effettuare, a titolo professionale, l'attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico.
2. Il paragrafo 1 non si applica né alla raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili da parte di uno Stato membro, di autorità regionali o locali di uno Stato membro o di organizzazioni pubbliche internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri, né ai casi espressamente previsti da una legislazione nazionale o dell'Unione, purché tali attività siano soggette a regolamentazione e a controlli diretti a proteggere depositanti e investitori e applicabili a questi casi.

Articolo 4

Definizioni

1. Si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento [inserted by OP].
2. Ai fini della presente direttiva, si applicano anche le seguenti definizioni:
 - a) "impresa di servizi ausiliari": un'impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nell'amministrazione di immobili, nella gestione di servizi informatici, o in qualsivoglia altra attività affine di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più enti;
 - b) "rischio di leva finanziaria eccessiva": il rischio risultante dalla vulnerabilità di un ente dovuta alla leva finanziaria, o ad un'eventuale leva finanziaria, che può richiedere misure correttive non previste del piano di impresa, tra cui la vendita urgente di attività, con conseguenti perdite o rettifiche della valutazione delle restanti attività;
 - c) "metodi interni": i metodi di cui all'articolo 138, paragrafo 1, agli articoli 216 e 220, all'articolo 301, paragrafo 2, agli articoli 277 e 352, e all'articolo 254, paragrafo 3, del regolamento [inserted by OP].

d) "organo di gestione": l'organo o gli organi di un ente, designato conformemente alla legislazione nazionale, al quale è conferito il potere di stabilire la strategia, gli obiettivi e l'orientamento generale dell'ente, che controlla e monitora le decisioni della dirigenza. L'organo di gestione comprende le persone che dirigono di fatto l'attività dell'ente.

Se, conformemente alla legislazione nazionale, l'organo di gestione comprende organi diversi con funzioni specifiche, i requisiti della presente direttiva si applicano solo ai membri dell'organo di gestione a cui la legislazione nazionale applicabile attribuisce la rispettiva responsabilità [...];

e) [...]

f) [...]

g) "alta dirigenza": le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive nell'ambito di un ente e che sono responsabili della gestione quotidiana dell'ente di fronte all'organo di gestione;

Titolo II

Autorità competenti

Articolo 5

Designazione e poteri delle autorità competenti

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di esercitare le funzioni e le attribuzioni previste dalla presente direttiva e dal regolamento [inserted by OP]. Essi ne informano la Commissione e l'ABE indicando l'eventuale ripartizione delle funzioni stesse.
2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti vigilino sulle attività degli enti e, in caso, sulle società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, per accertare che essi rispettino gli obblighi imposti dalla presente direttiva e dal regolamento [inserted by OP].
3. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate opportune misure per permettere alle autorità competenti di ottenere le informazioni necessarie per valutare se gli enti e, in caso, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista ottemperino ai requisiti di cui al paragrafo 2 e per indagare su eventuali violazioni di tali requisiti.
4. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti siano dotate delle competenze, delle risorse, delle capacità operative, del potere e dell'indipendenza necessari all'esercizio delle funzioni di vigilanza [...], di indagine e di sanzione di cui alla presente direttiva e al regolamento [inserted by OP]. [...]
5. Gli Stati membri prescrivono che gli enti comunichino alle autorità competenti dello Stato membro d'origine tutte le informazioni necessarie per accertare che le disposizioni adottate in conformità della presente direttiva e quelle del regolamento [inserted by OP] siano rispettate. Gli Stati membri garantiscono altresì che i processi interni di controllo e le procedure amministrative e contabili degli enti consentano di verificare in ogni momento il rispetto di tali disposizioni.

6. Gli Stati membri assicurano che gli enti registrino tutte le loro operazioni e documentino tutti i loro sistemi e processi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e del regolamento [inserted by OP] in maniera tale che le autorità competenti siano in grado in ogni momento di verificare il rispetto dei requisiti della presente direttiva e del regolamento [inserted by OP].

Articolo 6

Coordinamento negli Stati membri

Allorché negli Stati membri esistono più autorità competenti a esercitare la vigilanza prudenziale degli enti creditizi, delle imprese di investimento e degli enti finanziari, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari allo scopo di organizzare il coordinamento tra tali autorità.

Articolo 7

Cooperazione con l'Autorità bancaria europea (ABE) e nell'ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF)

Nell'esercizio delle loro funzioni, le autorità competenti tengono conto della convergenza in materia di strumenti e prassi di vigilanza nell'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva e dal regolamento [inserted by OP]. A tale scopo, gli Stati membri assicurano che:

a0) conformemente al principio di leale cooperazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, le autorità competenti, in qualità di parti del SEVIF, cooperino con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo lo scambio di informazioni adeguate e affidabili con le altre parti del SEVIF;

- a) le autorità competenti partecipino alle attività dell'ABE;
- b) le autorità competenti facciano tutto il possibile per attenersi agli orientamenti e alle raccomandazioni emanati dall'ABE conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Nel caso in cui un'autorità competente non sia conforme o non intenda conformarsi, ne informa l'ABE motivando la decisione;

b bis) le autorità competenti collaborano strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico;

- c) i mandati nazionali conferiti alle autorità competenti non impediscano l'esercizio delle loro funzioni in quanto membri dell'ABE, **del CERS ove opportuno**, o ai sensi della presente direttiva e del regolamento [inserted by OP].

Articolo 8

Dimensione europea della vigilanza

Nell'esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti di uno Stato membro considerano debitamente l'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza, sulla base delle informazioni disponibili in un dato momento.

Titolo III

Condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi

Capo 1

Condizioni generali di accesso all'attività degli enti creditizi

Articolo 9

Autorizzazione

1. Gli Stati membri prevedono che gli enti creditizi devono aver ricevuto un'autorizzazione prima di iniziare l'attività. Fatte salve le disposizioni degli articoli da 10 a 14, essi ne fissano le condizioni e le notificano all'ABE.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
 - a) le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione degli enti creditizi, compreso il programma di attività di cui all'articolo 10;
 - b) [...]
 - c) i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 14;
 - d) quali ostacoli possono impedire l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza dell'autorità competente di cui all'articolo 14.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettere da a) a d), conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione relativi a formati standard, modelli e procedure per la presentazione di informazioni.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 2 e 3 entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 10

Programma di attività e struttura dell'organizzazione

Gli Stati membri prevedono che la domanda di autorizzazione debba essere corredata di un programma di attività in cui saranno indicati il tipo di operazioni previste e la struttura dell'organizzazione dell'ente creditizio.

Articolo 11

Esigenze economiche

Gli Stati membri non stabiliscono che la domanda di autorizzazione venga esaminata in funzione delle esigenze economiche del mercato.

Articolo 12

Capitale iniziale

1. Ferme restando le altre condizioni di applicazione generale fissate dalle regolamentazioni nazionali, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione allorché l'ente creditizio non dispone di fondi propri distinti o il capitale iniziale è inferiore a 5 milioni di EUR.
2. Il capitale iniziale comprende il capitale e le riserve ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento [inserted by OP].

3. Gli Stati membri possono prevedere il mantenimento in attività degli enti creditizi che non soddisfano alla condizione relativa ai fondi propri distinti e che esistevano alla data del 15 dicembre 1979. Essi possono inoltre dispensare tali enti dall'osservanza della condizione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma.
4. Subordinatamente alle condizioni indicate in appresso, gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione a categorie particolari di enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a quello specificato al paragrafo 1:
 - a) il capitale iniziale non è inferiore ad 1 milione di EUR;
 - b) gli Stati membri interessati notificano alla Commissione e all'ABE le ragioni per cui si avvalgono di detta facoltà.

Articolo 13

Effettivo orientamento dell'attività e ubicazione dell'amministrazione centrale

1. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione all'ente creditizio solo quando sia assicurata la presenza di almeno due persone **che dirigono di fatto l'attività [...]** dell'ente.

Esse non concedono l'autorizzazione se **le [...]** persone **nell'organo di gestione non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 87, paragrafo 1.**
2. Gli Stati membri esigono:
 - a) che gli enti creditizi che sono persone giuridiche e in conformità del diritto nazionale hanno una sede sociale abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede sociale;
 - b) che gli altri enti creditizi abbiano l'amministrazione centrale nello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione e in cui essi operano effettivamente.

Articolo 14
Azionisti e soci

1. Le autorità competenti non concedono l'autorizzazione che permette di avviare l'attività di ente creditizio se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'ammontare di questa partecipazione e, in mancanza di partecipazioni qualificate, dei venti maggiori azionisti o membri.

Per stabilire se sono soddisfatti i criteri per la determinazione di una partecipazione qualificata, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE¹ e le relative condizioni di aggregazione di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva.

Gli Stati membri non prendono in considerazione i diritti di voto o le azioni eventualmente detenuti da imprese di investimento o enti creditizi derivanti dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari o dal collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di cui all'allegato I, sezione A, punto 6, della direttiva 2004/39/CE, a condizione che tali diritti non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente e che siano ceduti entro un anno dall'acquisizione.

2. Le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2 non sono soddisfatte. Si applicano l'articolo 23, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 24.
3. Quando sussistono stretti legami tra l'ente creditizio e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

¹ Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

Le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'ente creditizio ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti all'applicazione di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti esigono che gli enti creditizi forniscano loro le informazioni che esse richiedono per poter garantire il rispetto permanente delle condizioni previste al presente paragrafo.

Articolo 15

Rifiuto dell'autorizzazione

Quando l'autorità competente decide di non concedere l'autorizzazione, motiva e notifica la decisione al richiedente entro sei mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se la domanda è incompleta, entro sei mesi dalla trasmissione, da parte del richiedente, delle informazioni necessarie alla decisione.

In ogni caso la decisione è presa entro 12 mesi dal ricevimento della domanda.

Articolo 16

Consultazione preventiva delle autorità competenti degli altri Stati membri

1. Prima di concedere l'autorizzazione ad un ente creditizio, l'autorità competente consulta le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato nei seguenti casi:
 - a) l'ente creditizio interessato è una filiazione di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro;
 - b) l'ente creditizio interessato è una filiazione dell'impresa madre di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro;
 - c) l'ente creditizio interessato è controllato dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro.

2. Prima di concedere l'autorizzazione ad un ente creditizio, l'autorità competente consulta l'autorità competente di uno Stato membro interessato preposta alla vigilanza delle imprese di assicurazione o delle imprese di investimento nei seguenti casi:
- a) l'ente creditizio interessato è una filiazione di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
 - b) l'ente creditizio interessato è una filiazione dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
 - c) l'ente creditizio interessato è controllato dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea.
3. Le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 si consultano in particolare al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei membri dell'organo di gestione partecipanti alla gestione di un'altra entità dello stesso gruppo. Esse si scambiano tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione e all'esperienza dei membri dell'organo di gestione che siano pertinenti sia ai fini della concessione di un'autorizzazione sia per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.

Articolo 17

Succursali di enti creditizi autorizzati in un altro Stato membro

Gli Stati membri ospitanti non esigono l'autorizzazione né il fondo di dotazione per le succursali di enti creditizi autorizzati in altri Stati membri. Lo stabilimento e la vigilanza di tali succursali sono sottoposti alle disposizioni di cui all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 37, agli articoli da 40 a 46, e agli articoli 49, 73 e 74.

Articolo 18

Revoca dell'autorizzazione

1. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione concessa ad un ente creditizio soltanto in uno dei seguenti casi in cui l'ente:
 - a) non si serve dell'autorizzazione entro 12 mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi che l'autorizzazione sia scaduta;
 - b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
 - c) non soddisfa più le condizioni cui era subordinata l'autorizzazione;
 - d) non soddisfa più i requisiti prudenziali di cui alle parti III, IV e VI del regolamento [inserted by OP] o all'articolo 100 della presente direttiva o non offre più la garanzia di poter soddisfare agli obblighi nei confronti dei suoi creditori;
 - e) versa negli altri casi in cui la revoca è prevista dalla regolamentazione nazionale;
 - f) commette una delle violazioni di cui all'articolo 67, paragrafo 1.
2. La revoca è notificata alla Commissione e all'ABE. La revoca dell'autorizzazione è motivata e comunicata agli interessati.

Articolo 19

Denominazione dell'ente creditizio

Gli enti creditizi possono utilizzare per l'esercizio delle loro attività sul territorio dell'Unione la stessa denominazione utilizzata nello Stato membro in cui hanno l'amministrazione centrale, nonostante le disposizioni dello Stato membro ospitante relative all'uso dei termini "banca", "cassa di risparmio" o di altre denominazioni simili. Nel caso in cui vi fosse rischio di confusione, gli Stati membri ospitanti possono esigere, a fini di chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione.

Articolo 20

Notifica all'ABE dell'autorizzazione e della revoca dell'autorizzazione

1. Le autorità competenti notificano all'ABE ogni autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 9.
2. Un elenco contenente la denominazione di ogni ente creditizio cui è stata concessa l'autorizzazione viene pubblicato sul sito web dell'ABE e aggiornato regolarmente.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce alle autorità competenti interessate e all'ABE tutte le informazioni riguardanti il gruppo di enti conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 73, paragrafo 1, e all'articolo 104, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda la struttura giuridica e organizzativa del gruppo e la sua governance.
4. La denominazione di ogni ente creditizio che non raggiunge il capitale specificato all'articolo 12, paragrafo 1, viene menzionata a tale scopo nell'elenco di cui al paragrafo 2.
5. Le autorità competenti notificano all'ABE ogni revoca dell'autorizzazione e motivano la decisione.

Articolo 21

Esenzioni per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale

1. Le autorità competenti possono esentare gli enti creditizi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento [inserted by OP] dall'applicazione degli articoli 10 e 12 e dell'articolo 13, paragrafo 1, della presente direttiva, in base alle condizioni di cui all'articolo 9 del predetto regolamento.
2. Nei casi in cui le autorità competenti applicano l'esenzione conformemente all'articolo 9 del regolamento [inserted by OP], gli articoli 17, 33, 34 e 35, l'articolo 36, paragrafi da 1 a 3 e gli articoli da 39 a 46, sezione II del capo 2 del titolo VII e capo 4 del titolo VII della presente direttiva si applicano all'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti affiliati.

Capo 2

Partecipazione qualificata in un ente creditizio

Articolo 22

Notifica e valutazione delle acquisizioni previste

1. Gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona fisica o giuridica (di seguito "candidato acquirente") che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 20%, 30% o 50%, o che l'ente creditizio divenga una sua filiazione (di seguito "progetto di acquisizione"), notifichi previamente per iscritto alle autorità competenti dell'ente creditizio nel quale intende acquisire una partecipazione qualificata o aumentare detta partecipazione qualificata l'entità prevista della partecipazione e le informazioni pertinenti di cui all'articolo 23, paragrafo 4. Gli Stati membri possono non applicare la soglia del 30% quando essi applicano una soglia di un terzo a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/109/CE.
2. Le autorità competenti comunicano per iscritto al candidato acquirente di aver ricevuto la notifica e le eventuali informazioni di cui al paragrafo 3 prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dalla ricezione.

Le autorità competenti dispongono di un massimo di 60 giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica in base all'elenco di cui all'articolo 23, paragrafo 4 (di seguito "periodo per la valutazione"), per effettuare la valutazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1 (di seguito "valutazione").

Le autorità competenti informano il candidato acquirente della data di scadenza del periodo per la valutazione al momento del ricevimento della notifica.

3. Durante il periodo per la valutazione le autorità competenti possono, se del caso e non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo di tale periodo, richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. La richiesta viene fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.

Per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte delle autorità competenti e il ricevimento della risposta del candidato acquirente, viene sospeso il decorso del periodo per la valutazione. La sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte delle autorità competenti sono a discrezione di dette autorità ma non possono dare luogo ad una sospensione del decorso del periodo per la valutazione.

4. Le autorità competenti possono prorogare l'interruzione di cui al paragrafo 3, secondo comma, fino a 30 giorni lavorativi se l'acquirente candidato è situato o regolamentato fuori dall'Unione o è una persona fisica o giuridica non soggetta a vigilanza ai sensi della presente direttiva o delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE o 2004/39/CE.
5. Se al termine della loro valutazione decidono di opporsi al progetto di acquisizione, le autorità competenti, entro due giorni lavorativi e senza superare il periodo per la valutazione, informano per iscritto il candidato acquirente e indicano le ragioni della loro decisione. Fatta salva la legislazione nazionale, un'adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Ciò non impedisce ad uno Stato membro di autorizzare l'autorità competente a pubblicare tale motivazione senza una richiesta del candidato acquirente.
6. Se, entro il periodo per la valutazione, le autorità competenti non si oppongono per iscritto al progetto di acquisizione, il progetto di acquisizione è da considerarsi approvato.
7. Le autorità competenti possono fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo ove opportuno.
8. Gli Stati membri non possono imporre requisiti più rigorosi di quelli previsti nella presente direttiva per la notifica alle autorità competenti e l'approvazione da parte di queste ultime di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale.

9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per redigere un elenco esauriente di informazioni, di cui all'articolo 23, paragrafo 4, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

10. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per fissare procedure comuni, formulari e moduli per il processo di consultazione tra le autorità competenti rilevanti di cui all'articolo 24.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

11. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 9 e 10 entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 23

Criteri di valutazione

1. Nell'esaminare la notifica di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e le informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 3, le autorità competenti valutano, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell'ente creditizio cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sull'ente creditizio, la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base dei criteri seguenti:
- a) la reputazione del candidato acquirente;
 - b) la reputazione e l'esperienza, di cui all'articolo 87, paragrafo 1, di **tutti i membri [...]** dell'organo di gestione e dell'alta dirigenza che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio

- c) la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista nell'ente creditizio cui si riferisce il progetto di acquisizione;
 - d) la capacità dell'ente creditizio di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali a norma della presente direttiva, del regolamento [inserted by OP] e, se applicabile, di altre direttive, segnatamente le direttive 2009/110/CE e 2002/87/CE, in particolare, il fatto che il gruppo di cui diventerà parte disponga di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità competenti e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti;
 - e) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE¹ o che la prevista acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.
2. Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.
3. Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.
4. Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione e che devono essere fornite alle autorità competenti all'atto della notifica di cui all'articolo 22, paragrafo 1. Le informazioni richieste sono proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.

¹ Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

5. Fatto salvo l'articolo 22, paragrafi 2, 3 e 4, quando all'autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nello stesso ente creditizio, tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.

Articolo 24

Cooperazione tra le autorità competenti

1. Le autorità competenti operano in piena consultazione reciproca quando effettuano la valutazione, se il candidato acquirente è:
 - a) un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE (di seguito "società di gestione di OICVM"), autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione;
 - b) l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento o di una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione;
 - c) una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione.
2. Le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell'autorità competente che ha autorizzato l'ente creditizio al quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall'autorità competente responsabile del candidato acquirente.

Articolo 25

Notifica dei casi di cessione

Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che abbiano deciso di non detenere più, direttamente o indirettamente, in un ente creditizio una partecipazione qualificata debbano previamente notificarlo per iscritto alle autorità competenti comunicando l'entità prevista della partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute a informare le autorità competenti qualora abbiano deciso di diminuire la propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto delle soglie del 20%, 30% o 50% oppure l'ente creditizio cessi di essere una loro filiazione. Gli Stati membri possono non applicare la soglia del 30% quando essi applicano una soglia di un terzo a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/109/CE.

Articolo 26

Obblighi di informazione e sanzioni

1. Gli enti creditizi comunicano alle autorità competenti, appena ne abbiano conoscenza, gli acquisti o le cessioni di partecipazioni nel loro capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, uno dei livelli di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e all'articolo 25.

Gli enti creditizi quotati su un mercato regolamentato di cui all'elenco pubblicato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) conformemente all'articolo 47 della direttiva 2004/39/CE comunicano almeno una volta all'anno alle autorità competenti l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano soprattutto dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei soci ovvero in base alle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società quotate in una borsa valori.

2. Gli Stati membri prevedono che, qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui all'articolo 22, paragrafo 1, possa essere di ostacolo ad una gestione prudente e sana dell'ente, le autorità competenti adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono consistere in ingiunzioni, in sanzioni, fatti salvi gli articoli da 65 a 69, nei confronti dei membri dell'organo di gestione e dei dirigenti, o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci dell'ente creditizio in questione.

Misure simili sono prese nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino agli obblighi di informazione preventiva fissati all'articolo 22, paragrafo 1, e fatti salvi gli articoli da 65 a 69.

In caso di acquisizione della partecipazione nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni che verranno adottate, prevedono la sospensione dall'esercizio dei relativi diritti di voto, la nullità o la possibilità di annullamento dei voti espressi.

Articolo 27

Criteri per la determinazione di una partecipazione qualificata

Per stabilire se sono soddisfatti i criteri per la determinazione di una partecipazione qualificata nel contesto degli articoli 22, 25 e 26, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2004/109/CE, nonché le relative condizioni di aggregazione di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, della predetta direttiva.

Per stabilire se sono soddisfatti i criteri per la determinazione di una partecipazione qualificata nel contesto dell'articolo 26, gli Stati membri non prendono in considerazione i diritti di voto o le azioni eventualmente detenuti da imprese di investimento o enti creditizi derivanti dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o dal collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di cui all'allegato I, sezione A, punto 6, della direttiva 2004/39/CE, a condizione che, da un lato, tali diritti non siano esercitati o utilizzati altrimenti per intervenire nella gestione dell'emittente e, dall'altro, siano ceduti entro un anno dall'acquisizione.

Titolo IV

Capitale iniziale delle imprese di investimento

Articolo 28

Capitale iniziale delle imprese di investimento

1. Il capitale iniziale delle imprese di investimento comprende solo gli elementi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere da a) a e) del regolamento [inserted by OP].
2. Il capitale iniziale delle imprese di investimento diverse da quelle di cui agli articoli da 29 a 31 è pari a 730 000 EUR.

Articolo 29

Capitale iniziale di tipi particolari di imprese di investimento

1. È richiesto un capitale iniziale di 125 000 EUR per le imprese di investimento che non trattino strumenti finanziari per conto proprio e non si impegnino irrevocabilmente all'acquisto di strumenti finanziari ma che detengano denaro o titoli dei clienti e che offrano uno o più dei seguenti servizi:
 - a) la raccolta e la trasmissione degli ordini degli investitori su strumenti finanziari,
 - b) l'esecuzione degli ordini degli investitori su strumenti finanziari,
 - c) la gestione di portafogli individuali di investimento in strumenti finanziari.
2. Le autorità competenti possono autorizzare imprese di investimento che eseguono ordini degli investitori su strumenti finanziari a detenere detti strumenti in proprio a condizione che:
 - a) siffatte posizioni derivino esclusivamente dall'impossibilità dell'impresa di garantire la copertura esatta dell'ordine ricevuto,
 - b) il valore totale di mercato di tali posizioni non superi il 15% del capitale iniziale dell'impresa,

- c) l'impresa soddisfi i requisiti di cui agli articoli da 87 a 90 e alla parte IV del regolamento [inserted by OP];
 - d) siffatte posizioni siano occasionali e provvisorie nonché rigorosamente limitate al tempo necessario per effettuare l'operazione in questione.
3. Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre l'importo di cui al paragrafo 1 a 50 000 EUR qualora l'impresa non sia autorizzata a detenere denaro o titoli della clientela, né a trattare per conto proprio, né ad impegnarsi irrevocabilmente all'acquisto di titoli.
4. La detenzione di posizioni fuori portafoglio di negoziazione in strumenti finanziari a scopo di investimento di fondi propri non è considerata attività di negoziazione relativamente ai servizi di cui al paragrafo 1 o ai fini del paragrafo 3.

Articolo 30

Capitale iniziale delle imprese locali

Il capitale iniziale delle imprese locali, di cui all'articolo 4, paragrafo 7 del regolamento [inserted by OP], è pari a 50 000 EUR se si tratta di imprese che beneficiano della libertà di stabilimento o prestano servizi ai sensi degli articoli 31 e 32 della direttiva 2004/39/CE.

Articolo 31

Imprese [...] non [...] autorizzate a detenere denaro o titoli appartenenti alla clientela

1. Le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 8, lettere c) e d), del regolamento [inserted by OP] soddisfano una delle seguenti condizioni:
- a) avere un capitale iniziale di 50.000 EUR;
 - b) sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile professionale estesa all'intero territorio dell'Unione o una garanzia comparabile contro la responsabilità derivante da negligenza professionale, che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 EUR per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1.500.000 EUR all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo;

- c) disporre di una combinazione di capitale iniziale e di un'assicurazione per la responsabilità civile professionale in una forma che comporti un livello di copertura equivalente a quello di cui alla lettera a) o alla lettera b).

Gli importi di cui al primo comma sono periodicamente soggetti a revisione a opera della Commissione per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in linea e contemporaneamente con gli aggiustamenti effettuati a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa¹.

- 2. Quando un'impresa di cui all'articolo 4, paragrafo 8, lettere c) e d), del regolamento [inserted by OP] è registrata anche ai sensi della direttiva 2002/92/CE², essa deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, di tale direttiva e deve inoltre soddisfare una delle condizioni seguenti:
 - a) avere un capitale iniziale di 25 000 EUR;
 - b) sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile professionale estesa all'intero territorio dell'Unione o una garanzia comparabile contro la responsabilità derivante da negligenza professionale, che assicuri una copertura di almeno 500 000 EUR per ciascuna richiesta di indennizzo e di 750 000 EUR all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo;
 - c) disporre di una combinazione di capitale iniziale e di un'assicurazione per la responsabilità civile professionale in una forma che comporti un livello di copertura equivalente a quello di cui alla lettera a) o alla lettera b).

Articolo 32

Clausola di salvaguardia

- 1. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafi 1 e 3 e all'articolo 30, gli Stati membri possono confermare l'autorizzazione delle imprese di investimento e delle imprese di cui all'articolo 30 esistenti prima del 31 dicembre 1995 i cui fondi propri siano inferiori ai livelli di capitale iniziale per esse indicati all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafi 1 e 3 e all'articolo 30.

¹ GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

² Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa, GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

I fondi propri di tali imprese o imprese di investimento non scendono sotto il livello di riferimento più elevato calcolato dopo il 23 marzo 1993. Il livello di riferimento è il livello medio giornaliero dei fondi propri calcolato sul semestre precedente la data del calcolo; il livello di riferimento è calcolato su detto periodo con frequenza semestrale.

2. Qualora il controllo di un'impresa contemplata dal paragrafo 1 sia assunto da una persona fisica o giuridica diversa da quella che lo esercitava anteriormente, i fondi propri dell'impresa raggiungono almeno il livello indicato all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 30, tranne in caso di primo trasferimento per successione dopo il 31 dicembre 1995, previa approvazione delle autorità competenti, e per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dalla data del trasferimento.
3. In caso di fusione di due o più imprese di investimento e/o imprese di cui all'articolo 30, non è necessario che i fondi propri dell'impresa risultanti dalla fusione raggiungano il relativo livello indicato all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafi 1 e 3 e all'articolo 30. Per il periodo in cui il livello previsto all'articolo 28, paragrafo 2), all'articolo 29, paragrafi 1 e 3) e all'articolo 30 non è ancora stato raggiunto, i fondi propri della nuova impresa non possono però scendere al di sotto dell'importo complessivo dei fondi propri delle imprese fuse alla data della fusione.
4. I fondi propri delle imprese di investimento e delle imprese di cui all'articolo 30 non possono scendere al di sotto del livello previsto all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafi 1 e 3 e all'articolo 30, nonché ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.
5. Qualora le autorità competenti ritengano necessario, per garantire la solvibilità di tali imprese e imprese di investimento, che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 4, le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 non si applicano.

Titolo V

Disposizioni relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi

Capo 1

Principi generali

Articolo 33

Enti creditizi

Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I della presente direttiva possano essere esercitate nel loro territorio secondo le disposizioni dell'articolo 35, dell'articolo 36, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 39, paragrafi 1 e 2, e degli articoli da 40 a 46, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi, da tutti gli enti creditizi autorizzati e controllati dalle autorità competenti di un altro Stato membro, sempre che tali attività siano coperte dall'autorizzazione.

Articolo 34

Enti finanziari

1. Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I della presente direttiva possano essere esercitate nel loro territorio, secondo le disposizioni dell'articolo 35, dell'articolo 36, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 39, paragrafi 1 e 2, e degli articoli da 40 a 46, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi, da ogni ente finanziario di un altro Stato membro, filiazione di un ente creditizio o filiazione comune di più enti creditizi, il cui statuto consenta l'esercizio di tali attività e che soddisfi ciascuna delle seguenti condizioni:
 - a) le imprese madri sono autorizzate come enti creditizi nello Stato membro dal cui diritto è disciplinato l'ente finanziario;
 - b) le attività in questione sono già effettivamente esercitate nel territorio dello Stato membro medesimo;

- c) le imprese madri detengono almeno il 90% dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni dell'ente finanziario;
- d) le imprese madri soddisfano le autorità competenti circa la prudente gestione dell'ente finanziario e si sono dichiarate garanti in solido degli impegni assunti dall'ente finanziario, con l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro d'origine;
- e) l'ente finanziario viene incluso effettivamente, in particolare per le attività in questione, nella vigilanza su base consolidata alla quale è sottoposta l'impresa madre, o ciascuna delle imprese madri, in conformità al titolo VII, capo 3, della presente direttiva e alla parte I, titolo II, capo 2, del regolamento [inserted by OP] (consolidamento prudenziale), segnatamente ai fini dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 87 del regolamento [inserted by OP], per il controllo delle grandi esposizioni di cui alla parte IV di tale regolamento e per la limitazione delle partecipazioni prevista dagli articoli 84 e 85 di tale regolamento.

Queste condizioni vengono verificate dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine che rilasciano quindi all'ente finanziario un attestato da allegarsi alle notifiche di cui agli articoli 35 e 39.

2. Se l'ente finanziario di cui al paragrafo 1, primo comma, non soddisfa più una delle condizioni sopra riportate, lo Stato membro d'origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante e l'attività svolta da detto ente finanziario nello Stato membro ospitante diviene soggetta alla legislazione di quest'ultimo.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano conseguentemente alle filiazioni degli enti finanziari di cui al paragrafo 1, primo comma.

Capo 2

Il diritto di stabilimento degli enti creditizi

Articolo 35

Obbligo di notifica e interazione tra autorità competenti

1. Ogni ente creditizio che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro lo notifica all'autorità competente del suo Stato membro d'origine.
2. Gli Stati membri esigono che l'ente creditizio che intende stabilire una succursale in un altro Stato membro alleggi alla notifica prevista al paragrafo 1 tutte le seguenti informazioni:
 - a) lo Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale;
 - b) un programma di attività nel quale siano in particolare indicati il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura dell'organizzazione della succursale;
 - c) il recapito nello Stato membro ospitante presso il quale possono essere richiesti i documenti;
 - d) i nominativi delle persone che saranno responsabili della gestione della succursale.
3. A meno che l'autorità competente dello Stato membro d'origine abbia motivo di dubitare, con riferimento al progetto in questione, dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della situazione finanziaria dell'ente creditizio, essa comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 entro tre mesi a decorrere dal ricevimento di tutte queste informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante e ne informa l'ente creditizio in questione.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica altresì l'ammontare e la composizione dei fondi propri e l'importo dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 87 del regolamento [inserted by OP] dell'ente creditizio.

In deroga al secondo comma, nei casi indicati all'articolo 34, l'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica l'ammontare e la composizione dei fondi propri dell'ente finanziario e gli importi complessivi dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 87 del regolamento [inserted by OP] dell'ente creditizio che ne è l'impresa madre.

4. Qualora l'autorità competente dello Stato membro d'origine rifiuti di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro ospitante, essa comunica le ragioni di tale rifiuto all'ente creditizio interessato entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni.

Questo rifiuto o la mancata risposta può essere oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi del presente articolo in merito agli articoli 36 e 39.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione relativi a formati standard, modelli e procedure per la predetta comunicazione in merito agli articoli 36 e 39.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 5 e 6 entro il 1° gennaio 2014.

Articolo 36

Inizio delle attività

1. Prima che la succursale dell'ente creditizio avvii le attività, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dispone di un periodo di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica di cui all'articolo 35 per predisporre la vigilanza sull'ente creditizio in conformità al capo 4 e per indicare, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, tali attività sono esercitate nello Stato membro ospitante.

2. La succursale può stabilirsi e iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante o, in caso di silenzio da parte di detta autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1.
3. In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate in conformità all'articolo 35, paragrafo 2, lettere b), c) o d), l'ente creditizio notifica per iscritto la modifica in questione alle competenti autorità dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante almeno un mese prima di procedere al cambiamento affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine possa pronunciarsi ai sensi dell'articolo 35 e l'autorità competente dello Stato membro ospitante possa adottare la decisione che fissa le condizioni della modifica ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Per le succursali che hanno iniziato l'attività, secondo le disposizioni dello Stato membro ospitante, prima del 1° gennaio 1993, si presume che esse siano già state oggetto della procedura di cui all'articolo 35 e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ad esse si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il paragrafo 3 del presente articolo, gli articoli 33 e 53 e il capo 4.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi del presente articolo in merito agli articoli 35 e 39.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione relativi a formati standard, modelli e procedure per la predetta comunicazione in merito agli articoli 35 e 39.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 5 e 6 entro il 1° gennaio 2014.

Articolo 37

Informazioni sui rifiuti

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ABE il numero e la natura dei casi in cui si sono verificati rifiuti ai sensi dell'articolo 35 e dell'articolo 36, paragrafo 3.

Articolo 38

Aggregazione di succursali

Più sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un ente creditizio con l'amministrazione centrale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica.

Capo 3

Esercizio della libera prestazione di servizi

Articolo 39

Procedura di notifica

1. Ciascun ente creditizio che voglia esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro nel quadro della libera prestazione di servizi notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine quali delle attività comprese nell'elenco di cui all'allegato I della presente direttiva intenda esercitare.
2. L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante la notifica prevista al paragrafo 1, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento di detta notifica.
3. Il presente articolo non inficia i diritti acquisiti dagli enti creditizi che operano mediante prestazione di servizi anteriormente al 1° gennaio 1993.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi del presente articolo in merito agli articoli 35 e 36.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione relativi a formati standard, modelli e procedure per la predetta comunicazione in merito agli articoli 35 e 36.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 4 e 5 entro il 1° gennaio 2014.

Capo 4

Poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante

Articolo 40

Obblighi di segnalazione

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle operazioni effettuate nel loro territorio.

Tali relazioni possono essere richieste solo a fini statistici [...]o informativi, **oppure a fini di vigilanza in conformità del presente capo.**

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono in particolare richiedere informazioni dagli enti creditizi di cui al primo comma che consentano alle autorità stesse di valutare se una succursale sia significativa ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1.

Articolo 41

Misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine in relazione alle attività effettuate nello Stato membro ospitante

1. Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante, ove accertino che un ente creditizio che dispone di una succursale o che opera in regime di prestazione di servizi nel loro territorio si trova in una delle condizioni indicate di seguito in relazione alle attività esercitate nello Stato membro ospitante, informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine:
 - a) l'ente creditizio non rispetta le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva o le disposizioni del regolamento [inserted by OP];
 - b) sussiste il rischio concreto che l'ente creditizio non rispetti le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva o le disposizioni del regolamento [inserted by OP];

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine adottano, nel più breve termine possibile, tutte le misure opportune per assicurare che l'ente creditizio in questione ponga termine alle irregolarità o adotti misure per scongiurare il rischio di non osservanza. Le misure sono comunicate senza indugio alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

2. Qualora le autorità competenti dello Stato membro ospitante sostengano che le autorità competenti dello Stato membro d'origine non hanno rispettato, o non rispetteranno, l'obbligo di cui al paragrafo 1, esse possono rinviare il caso all'ABE e chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In tal caso l'ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce il predetto articolo. L'ABE adotta una decisione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010 entro 24 ore.

Articolo 42

Motivazione

Ogni provvedimento preso in applicazione delle disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 1, dell'articolo 43 o dell'articolo 44 che comporti sanzioni e restrizioni all'esercizio della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento è debitamente motivato e comunicato all'ente creditizio interessato.

Articolo 43

Misure cautelative

1. Prima di seguire la procedura prevista all'articolo 41, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, in attesa che vengano adottate misure da parte delle autorità competenti dello Stato membro d'origine o provvedimenti di risanamento di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/24/CE, prendere le misure cautelative indispensabili alla protezione degli interessi collettivi dei depositanti, degli investitori e dei clienti o della stabilità finanziaria nello Stato membro ospitante.
2. Le misure cautelative sono proporzionate allo scopo, che è quello di tutelare cautelativamente da un impatto negativo gli interessi collettivi dei depositanti, degli investitori e dei clienti o la stabilità finanziaria nello Stato membro ospitante. Tra le misure può figurare la sospensione di pagamento. Esse non determinano un trattamento preferenziale dei creditori dell'ente creditizio dello Stato membro ospitante rispetto ai creditori di altri Stati membri.
3. Le misure cautelative possono essere adottate soltanto prima dell'adozione dei provvedimenti di risanamento di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/24/CE. Le misure cautelative cessano di avere effetto quando le autorità amministrative o giurisdizionali dello Stato membro d'origine adottano i provvedimenti di risanamento di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/24/CE.

4. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante pongono termine alle misure cautelative quando, a loro avviso, queste diventano obsolete a norma dell'articolo 41, a meno che non cessino di avere effetto conformemente al paragrafo 3.
5. La Commissione, l'ABE e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informate dell'adozione di misure cautelative nel più breve tempo possibile.

Se le autorità competenti dello Stato membro d'origine hanno obiezioni sulle misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante, esse possono rinviare il caso all'ABE e ne richiedono l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In tal caso l'ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce il predetto articolo. L'ABE adotta una decisione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010 entro 24 ore.

6. **La Commissione può decidere, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati e dell'ABE, che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca le misure cautelative.**

Articolo 44

Poteri dello Stato membro ospitante

Lo Stato membro ospitante può, in deroga agli articoli 40 e 41, esercitando le competenze ad esso attribuite dalla presente direttiva, prendere le misure adeguate per prevenire o per reprimere le irregolarità commesse nel suo territorio contrarie alle norme giuridiche da esso adottate in attuazione della presente direttiva o per motivi di interesse generale. Ciò include la possibilità di impedire all'ente creditizio autore delle irregolarità di avviare nuove operazioni nel suo territorio.

[...]

Articolo 45

Provvedimenti a seguito della revoca dell'autorizzazione

In caso di revoca dell'autorizzazione le autorità competenti dello Stato membro **d'origine [...]** informano **no [...]** senza indugio **le autorità competenti dello Stato membro ospitante. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante** adottano gli opportuni provvedimenti per impedire all'ente creditizio autore delle irregolarità in questione di avviare nuove operazioni nel territorio di questo Stato membro e per salvaguardare gli interessi dei depositanti.

Articolo 46

Pubblicità

Il presente capo non osta a che gli enti creditizi con amministrazione centrale in un altro Stato membro facciano pubblicità ai servizi da essi offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro ospitante, purché rispettino eventuali norme che regolino la forma e il contenuto di tale pubblicità per motivi di interesse generale.

Titolo VI

Relazioni con i paesi terzi

Articolo 47

Notificazione relativa alle succursali di paesi terzi e condizioni di accesso per gli enti creditizi che le possiedono

1. Gli Stati membri non applicano alle succursali di enti creditizi aventi la loro amministrazione centrale fuori dell'Unione, per quanto riguarda l'accesso all'attività e il suo esercizio, disposizioni da cui risulti un trattamento più favorevole di quello cui sono sottoposte le succursali di enti creditizi aventi la loro amministrazione centrale nell'Unione.
2. Le autorità competenti notificano alla Commissione, all'ABE e al comitato bancario europeo tutte le autorizzazioni per succursali concesse ad enti creditizi aventi l'amministrazione centrale in un paese terzo.
3. L'Unione può, mediante accordi conclusi con uno o più paesi terzi, stabilire l'applicazione di disposizioni che accordano alle succursali di un ente creditizio avente l'amministrazione centrale fuori dell'Unione il medesimo trattamento su tutto il territorio di quest'ultima.

Articolo 48

Cooperazione in materia di vigilanza su base consolidata con le autorità competenti di paesi terzi

1. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di applicazione della vigilanza su base consolidata dei seguenti enti:
 - a) enti la cui impresa madre abbia l'amministrazione centrale in un paese terzo;
 - b) enti situati in un paese terzo la cui impresa madre, che sia un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, abbia l'amministrazione centrale nell'Unione.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono volti, in particolare, a garantire tutte le seguenti possibilità:
 - a) da un lato, per le autorità competenti degli Stati membri, di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza, in base alla situazione finanziaria consolidata, di un ente, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista che è situato nell'Unione e ha come filiazione un ente o un ente finanziario situato al di fuori dell'Unione, o detiene una partecipazione in tali enti,
 - b) dall'altro, per le autorità competenti dei paesi terzi, di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza delle imprese madri la cui amministrazione centrale si trova sul loro territorio, che hanno come filiazione un ente o un ente finanziario situato in uno o più Stati membri, o che detengono partecipazioni in tali enti;
 - c) che l'ABE sia in grado di ottenere dalle autorità competenti degli Stati membri le informazioni ricevute dalle autorità nazionali dei paesi terzi conformemente alla procedura di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
3. Fatto salvo l'articolo 218 del trattato, la Commissione esamina con il comitato bancario europeo il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.
4. L'ABE assiste la Commissione ai fini del presente articolo conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Titolo VII

Vigilanza prudenziale

Capo 1

Principi di vigilanza prudenziale

SEZIONE I

[...] STATO MEMBRO D'ORIGINE E [...] STATO MEMBRO OSPITANTE

Articolo 49

Competenza di controllo dello Stato membro d'origine

1. La vigilanza prudenziale sull'ente, compresa quella sulle attività che esso esercita in virtù degli articoli 33 e 34, spetta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che prevedono una competenza dell'autorità dello Stato membro ospitante.
2. Il paragrafo 1 non osta all'applicazione della vigilanza su base consolidata.

Articolo 50

[...]

[...] Collaborazione tra Stato membro d'origine e Stato membro ospitante

1. Per vigilare sull'attività degli enti che operano, segnatamente attraverso una succursale, in uno o più Stati membri diversi da quello della loro amministrazione centrale, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano strettamente. Esse si comunicano tutte le informazioni concernenti la direzione, la gestione e la proprietà di tali enti che possano facilitare la tutela della stabilità finanziaria, e la vigilanza ed agevolare l'esame delle condizioni per la relativa autorizzazione, nonché tutte le informazioni atte a facilitare il controllo degli enti, in particolare in materia di liquidità, di solvibilità, di garanzie dei depositi, di limitazione delle grandi esposizioni, di organizzazione amministrativa e contabile e di meccanismi di controllo interno.
2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti eventuali informazioni e risultanze relative alla vigilanza sulla liquidità, conformemente alla parte VI del regolamento [inserted by OP] e al titolo VII, capo 3, della presente direttiva, per quanto riguarda le attività effettuate dall'ente tramite la succursale, nella misura in cui dette informazioni sono pertinenti per la tutela dei depositanti o degli investitori nello Stato membro ospitante o per la sua stabilità finanziaria.
3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano immediatamente le autorità competenti di tutti gli Stati membri ospitanti qualora si verifichino tensioni di liquidità o vi sia una ragionevole probabilità che si verifichino. Vengono anche trasmesse informazioni sulla programmazione e l'attuazione del piano di risanamento e sulle misure prudenziali adottate al riguardo.

4. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano e spiegano su richiesta alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in che modo le informazioni e le risultanze fornite da queste ultime sono state prese in considerazione. Se, a seguito della comunicazione delle informazioni e delle risultanze, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ritengono che le autorità competenti dello Stato membro d'origine non abbiano adottato misure adeguate, [...] le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono rinviare il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In tal caso l'ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce il predetto articolo. Qualora agisca, l'ABE adotta una decisione entro un mese. [...]

[...]

5. Le autorità competenti possono rinviare all'ABE le situazioni in cui la richiesta di collaborazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. Fermo restando l'articolo 258 del trattato, in tali situazioni l'ABE può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni contenute nel presente articolo in merito agli articoli 111 e 112.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure da utilizzare per gli obblighi di scambio delle informazioni che possono facilitare il controllo degli enti.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 6 e 7 entro il 1° gennaio 2014.

Articolo 52

Succursali significative

1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere all'autorità di vigilanza su base consolidata, quando si applica l'articolo 107, paragrafo 1, o alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, che la succursale di una impresa di investimento non rientrante tra quelle di cui all'articolo 90 del regolamento [inserted by OP] sia considerata significativa.

In tale richiesta sono illustrate le ragioni che inducono a considerare la succursale significativa, in particolare avendo riguardo ai seguenti elementi:

- a) se la quota di mercato della succursale di un ente in termini di depositi supera il 2% nello Stato membro ospitante;
- b) l'incidenza probabile di una sospensione o della chiusura delle operazioni dell'ente sulla liquidità sistemica del mercato e sui sistemi di pagamento e di regolamento e compensazione nello Stato membro ospitante;
- c) le dimensioni e l'importanza della succursale, in termini di numero di clienti, nel sistema bancario o finanziario dello Stato membro ospitante.

Le autorità competenti degli Stati membri d'origine e degli Stati membri ospitanti, nonché l'autorità di vigilanza su base consolidata nei casi in cui si applica l'articolo 107, paragrafo 1, fanno tutto quanto in loro potere per giungere a una decisione congiunta sulla designazione della succursale come significativa.

Qualora non si pervenga a una decisione congiunta entro due mesi a partire dal ricevimento della domanda ai sensi del primo comma, le autorità competenti dello Stato membro ospitante decidono entro un termine supplementare di due mesi se la succursale è significativa. Per prendere la loro decisione, le autorità competenti dello Stato membro ospitante tengono conto dei pareri e delle riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine.

Se, al termine del periodo iniziale di due mesi, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n.

1093/2010, le autorità competenti dello Stato membro ospitante rinviando la loro decisione e attendono la decisione che l'ABE può adottare ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante adottano una decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo di due mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19 del predetto regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo la scadenza del periodo iniziale di due mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.

Le decisioni di cui al terzo, quarto e quinto comma sono contenute in un documento, pienamente motivate e trasmesse alle autorità competenti interessate; esse sono [...] **riconosciute determinanti e applicate dalle** autorità competenti negli Stati membri interessati.

La designazione di una succursale come significativa fa salvi i poteri e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva.

2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante nel quale è stabilita una succursale significativa le informazioni di cui all'articolo 112, paragrafo 1, lettere c) e d), ed eseguono i compiti di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera c), in cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Se l'autorità competente dello Stato membro d'origine viene a conoscenza di una situazione di emergenza nell'ambito di un ente, come definita all'articolo 109, paragrafo 1, ne informa al più presto le autorità di cui all'articolo 59, paragrafo 4, e all'articolo 60.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui sono stabilite succursali significative i risultati delle valutazioni dei rischi, di cui all'articolo 92 e, laddove applicabile, all'articolo 108, paragrafo 1, degli enti aventi dette succursali. Esse comunicano anche le decisioni adottate ai sensi degli articoli 64, 100 e 100 bis nella misura in cui tali valutazioni e decisioni siano pertinenti per dette succursali.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine consultano le autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui sono stabilite succursali significative sulle misure operative di cui all'articolo 84, paragrafo 10, qualora ciò sia pertinente per i rischi di liquidità nella moneta dello Stato membro ospitante.

Se le autorità competenti dello Stato membro d'origine non hanno consultato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, o se in seguito alla consultazione le autorità competenti dello Stato membro ospitante affermano che le misure operative di cui all'articolo 84, paragrafo 10 adottate dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine sono inadeguate, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono rinviare il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In tal caso l'ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce il predetto articolo.

3. Quando l'articolo 111 non si applica, le autorità competenti che vigilano su un ente avente succursali significative in altri Stati membri istituiscono e presiedono un collegio delle autorità di vigilanza per facilitare la cooperazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 51. L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su accordi scritti che devono essere definiti dall'autorità competente dello Stato membro d'origine previa consultazione delle autorità competenti interessate. L'autorità competente dello Stato membro d'origine decide quali autorità competenti partecipano a una riunione o a un'attività del collegio.

La decisione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine tiene conto della pertinenza dell'attività di vigilanza da pianificare o da coordinare per dette autorità, in particolare dell'impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario degli Stati membri interessati di cui all'articolo 8, nonché degli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine tiene pienamente e anticipatamente informati tutti i membri del collegio dell'organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da considerare. L'autorità competente dello Stato membro d'origine tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle azioni adottate nel corso di dette riunioni o delle misure intraprese.

4.

5. L'ABE elabora [...] progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare dette norme tecniche di regolamentazione conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6. L'ABE elabora [...] progetti di norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare dette norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 5 e 6 entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 53

Verifica e ispezione sul posto delle succursali stabilite in un altro Stato membro

1. Gli Stati membri ospitanti prevedono che, allorquando un ente autorizzato in un altro Stato membro esercita la propria attività attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine, dopo averne preventivamente informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, possano procedere esse stesse, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica e ispezione sul posto delle informazioni di cui all'articolo 51.

2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono ugualmente fare ricorso, per l'ispezione delle succursali, a una delle altre procedure di cui all'articolo 113.
3. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno il potere di effettuare caso per caso ispezioni in loco delle attività svolte dalle succursali di enti nel loro territorio e di chiedere informazioni ad una succursale sulle sue attività e a fini di vigilanza, ove lo ritengano rilevante per la stabilità finanziaria dello Stato membro ospitante. Prima dell'ispezione vengono consultate le autorità competenti dello Stato membro d'origine. Dopo l'ispezione le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine le informazioni ottenute e le risultanze pertinenti per la valutazione del rischio dell'ente o per la stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine tengono debitamente conto delle informazioni e delle risultanze nel fissare il loro programma di revisione prudenziale di cui all'articolo 96, tenendo anche conto della stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante.

SEZIONE II

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E SEGRETO D'UFFICIO

Articolo 54

Segreto d'ufficio

1. Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché ai revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio.

Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o globale, cosicché non si possano individuare i singoli enti, salvo che nei casi rilevanti per il diritto penale.

Tuttavia, nei casi concernenti un ente dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardino i terzi partecipanti ai tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.

2. Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni o alla trasmissione delle informazioni all'ABE, all'AESFEM e al CERS conformemente alla presente direttiva, al regolamento [inserted by OP], ad altre direttive applicabili agli enti e agli articoli 31, [...] 35 e 36 del regolamento (UE) n. 1092/2010, agli articoli 31 e 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.
3. Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti pubblichino i risultati delle prove di stress realizzate conformemente all'articolo 97 o all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e trasmettano i risultati delle prove di stress all'ABE a fini di pubblicazione da parte dell'ABE di prove di stress relative a tutta l'Unione.

Articolo 55

Utilizzo delle informazioni riservate

L'autorità competente che, a norma dell'articolo 54, riceve informazioni riservate può servirsene soltanto nell'esercizio delle sue funzioni e unicamente per i seguenti scopi:

- a) per verificare che siano soddisfatte le condizioni di accesso all'attività degli enti [...] e per facilitare il controllo, su base individuale e su base consolidata, delle condizioni di esercizio dell'attività, in particolare in materia di sorveglianza sulla liquidità, sulla solvibilità, sulle grandi esposizioni, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sui meccanismi di controllo interno;
- b) per irrogare sanzioni;
- c) per i ricorsi contro una decisione dell'autorità competente, ivi compresi i procedimenti giurisdizionali avviati a norma dell'articolo 71;
- d) nell'ambito di procedimenti giurisdizionali avviati a norma di disposizioni speciali previste dal diritto dell'Unione nel settore degli enti.

Articolo 56
Accordi di cooperazione

Conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010, gli Stati membri e l'ABE possono concludere con le autorità competenti di paesi terzi ovvero con le autorità o gli organi di tali paesi secondo la definizione di cui all'articolo 57 e all'articolo 58, paragrafo 1, della presente direttiva accordi di cooperazione che prevedano scambi d'informazioni solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 54, paragrafo 1, della presente direttiva. Questo scambio di informazioni ha lo scopo di contribuire all'esecuzione dei compiti di vigilanza da parte di tali autorità o organi.

Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni sono comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità che le hanno fornite e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.

Articolo 57
Scambio di informazioni all'interno di uno Stato membro

Le disposizioni di cui all'articolo 54, paragrafo 1 e all'articolo 55 non ostano allo scambio di informazioni all'interno di uno stesso Stato membro, qualora vi siano più autorità competenti, ovvero fra Stati membri, tra le rispettive autorità competenti [...] o tra **le autorità competenti** e i seguenti soggetti nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza:

- a) le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri enti finanziari e sulle imprese di assicurazione, nonché le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari,
- a bis) **le autorità o gli organismi incaricati di mantenere la stabilità finanziaria negli Stati membri grazie alla regolamentazione macroprudenziale;**
- b) gli organi preposti alla liquidazione e al fallimento degli enti [...] e ad altre procedure analoghe,
- c) le persone incaricate della revisione legale dei conti dell'ente creditizio e degli altri enti finanziari.

L'articolo 54 paragrafo 1 e l'articolo 55 non ostano neppure alla trasmissione delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione agli organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi e dei sistemi di indennizzo degli investitori.

In **tutti [...]** i casi le informazioni ricevute sono coperte dal segreto d'ufficio previsto all'articolo 54, paragrafo 1.

Articolo 58

Scambio di informazioni con organi di vigilanza

1. In deroga alle disposizioni degli articoli da 54 a 56, gli Stati membri possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e i seguenti soggetti:
 - a) le autorità preposte alla vigilanza nei confronti degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento degli enti **[...]** o in altri procedimenti analoghi,
 - b) le autorità responsabili della vigilanza nei confronti delle persone incaricate della revisione legale dei conti **degli enti e** delle imprese di assicurazione**[...]**.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
 - a) le informazioni sono utilizzate ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al paragrafo 1;
 - b) le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 54, paragrafo 1;
 - c) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

Le autorità competenti comunicano all'ABE l'identità delle autorità abilitate a ricevere informazioni in forza dei paragrafi 1 e 2.

3. In deroga alle disposizioni degli articoli da 54 a 56, gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.

In questi casi, gli Stati membri esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

- a) le informazioni sono funzionali alla realizzazione delle finalità previste al primo comma;
- b) le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 54, paragrafo 1;
- c) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

4. Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al paragrafo 1 esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio delle informazioni prevista al paragrafo 3 può essere estesa a tali persone alle condizioni specificate al secondo comma del paragrafo 3.

5. Le autorità competenti comunicano all'ABE l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 4, le autorità o gli organi di cui al paragrafo 3 comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.

Articolo 59

Trasmissione di informazioni riguardanti gli aspetti monetari, sistemici e di pagamento

1. Le disposizioni del presente capo non ostano a che un'autorità competente trasmetta informazioni ai seguenti soggetti ai fini dell'esercizio delle loro funzioni:
 - a) banche centrali o altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando le informazioni sono pertinenti per l'esercizio dei rispettivi compiti di legge, ivi inclusa la gestione della politica monetaria e la relativa garanzia di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento e la tutela della stabilità del sistema finanziario;
 - b) all'occorrenza, altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento,
 - c) il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), quando tali informazioni sono pertinenti per l'esercizio dei compiti di legge di cui al regolamento (UE) n. 1092/2010¹.
2. Il presente capo non osta a che le autorità o gli organismi di cui al paragrafo 1 comunichino alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini dell'articolo 55.
3. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 54, paragrafo 1.
4. Nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 109, paragrafo 1, gli Stati membri **[...] adottano tutte le misure necessarie per far sì che** le autorità competenti **[...]** comunic**hino[...]** senza indugio informazioni alle banche centrali qualora queste informazioni siano pertinenti per l'esercizio dei rispettivi compiti di legge, in particolare la gestione della politica monetaria e la relativa garanzia di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario, e al CERS qualora tali informazioni siano pertinenti per l'esercizio dei relativi compiti di legge.

¹ Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico, GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

Articolo 60

Trasmissione delle informazioni ad altri organismi

1. In deroga all'articolo 54, paragrafo 1 e all'articolo 55, gli Stati membri possono autorizzare, in base a disposizioni legislative, la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili per la legislazione di vigilanza sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento e sulle imprese di assicurazione, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi.

Tuttavia tali comunicazioni possono essere fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale e trattamento preventivo e curativo degli enti inadempienti. Fatto salvo il paragrafo 2, le persone con accesso alle informazioni sono assoggettate a garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 54, paragrafo 1.

Nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 109, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare informazioni pertinenti ai servizi di cui al primo comma in tutti gli Stati membri interessati.

2. Gli Stati membri possono autorizzare la comunicazione di determinate informazioni relative alla vigilanza prudenziale degli enti a commissioni parlamentari di inchiesta nel loro Stato membro, corti dei conti nel loro Stato membro e altri organismi di indagine nel loro Stato membro, alle seguenti condizioni:
 - a) tali organismi hanno un mandato preciso definito dalla legge nazionale di indagare o esaminare le azioni delle autorità responsabili della vigilanza degli enti o della legislazione relativa a detta vigilanza;
 - b) le informazioni sono strettamente necessarie per l'esercizio del mandato di cui alla lettera a);
 - c) le persone aventi accesso alle informazioni sono tenute al segreto ai sensi della normativa nazionale secondo criteri almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 54, paragrafo 1;
 - d) qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito assenso delle autorità competenti che le hanno trasmesse e unicamente ai fini da esse autorizzati.

Nella misura in cui la comunicazione delle informazioni relative alla vigilanza prudenziale richiede il trattamento di dati personali, il trattamento da parte dei summenzionati organismi rispetta la normativa nazionale applicabile di attuazione della direttiva 95/46/CE.

Articolo 61

Informazioni ottenute mediante verifiche sul posto

Gli Stati membri prevedono che le informazioni ricevute in base all'articolo 52, paragrafo 4, all'articolo 54, paragrafo 2, e all'articolo 57 e le informazioni ottenute mediante le verifiche sul posto di cui all'articolo 53, paragrafi 1 e 2, non possano in alcun caso essere oggetto delle comunicazioni menzionate nell'articolo 60, salvo accordo esplicito dell'autorità competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui la verifica sul posto è stata effettuata.

Articolo 62

Informazioni riguardanti i servizi di compensazione e regolamento

1. Le disposizioni del presente capo non ostano a che le autorità competenti di uno Stato membro comunichino le informazioni di cui agli articoli da 54 a 56 ad un organismo di compensazione o altro organismo analogo riconosciuto dalla legislazione nazionale per effettuare servizi di compensazione o di regolamento in uno dei loro mercati nazionali, qualora ritengano tali informazioni necessarie per garantire il regolare funzionamento di tali organismi rispetto ad inadempimenti, anche potenziali, dei partecipanti al mercato. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 54, paragrafo 1.
2. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ricevute in virtù dell'articolo 54, paragrafo 2 non possano essere rivelate, nel caso contemplato al paragrafo 1, senza esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite.

SEZIONE III

OBBLIGO DELLE PERSONE INCARICATE DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI E DEI CONTI CONSOLIDATI

Articolo 63

Obbligo delle persone incaricate della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati

1. Gli Stati membri dispongono almeno che qualsiasi persona abilitata ai sensi della direttiva 2006/43/CE¹ che eserciti presso un ente l'incarico di cui all'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE², all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE³, all'articolo 73 della direttiva 2009/65/CE o qualsiasi altro incarico ufficiale abbia l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti detto ente di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esercizio dell'incarico sopra citato, tali da:

- a) costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività degli enti,
- b) pregiudicare la continuità della gestione dell'ente,
- c) comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve.

Gli Stati membri dispongono almeno che lo stesso obbligo incomba a questa stessa persona per quanto riguarda fatti o decisioni di cui venga a conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui al primo comma, esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo, con l'ente presso il quale detta persona svolge tale incarico.

2. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva 2006/43/CE, di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.

¹ Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

² Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

³ Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati, GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

SEZIONE IV

POTERI DI VIGILANZA, POTERI SANZIONATORI E DIRITTO DI RICORSO

Articolo 64

Poteri di vigilanza

Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza che permettono loro di intervenire nell'attività degli enti e che sono necessari per l'esercizio delle loro funzioni, tra cui in particolare il diritto di revoca dell'autorizzazione conformemente all'articolo 18, i poteri previsti all'articolo 99 e i poteri di cui all'articolo 100.

[...]

Articolo 65

Sanzioni [...]/amministrative

1. **Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti conformemente all'articolo 64 e il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri prevedono norme in materia di sanzioni e misure amministrative applicabili alle violazioni del regolamento [inserted by OP] e le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie alla loro applicazione. Gli Stati membri possono decidere di non applicare sanzioni amministrative alle violazioni, che sono disciplinate dal diritto penale nazionale.** Le sanzioni amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri assicurano che in caso di violazione degli obblighi **di cui al primo paragrafo** a carico di enti, società di partecipazione finanziaria [...] e società di partecipazione finanziaria mista [...] possano essere applicate sanzioni, **alle condizioni previste dalla normativa nazionale,** ai membri dell'organo di gestione e ad [...] altri soggetti responsabili della violazione ai sensi della normativa nazionale.

3. Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di indagine necessari e adeguati all'esercizio [...] dei loro poteri sanzionatori. [...] Le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni [...] producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.

Articolo 66

Sanzioni per violazione dei requisiti per l'autorizzazione e dei requisiti per l'acquisizione di partecipazioni qualificate

1. Gli Stati membri assicurano che le rispettive disposizioni legislative, regolamentari o amministrative prevedano sanzioni qualora:
- a) si svolga, a titolo professionale, l'attività di raccolta presso il pubblico di depositi o di altri fondi rimborsabili, senza essere un ente creditizio, in violazione dell'articolo 3;
 - b) si avvii l'attività di ente creditizio senza aver ottenuto l'autorizzazione, in violazione dell'articolo 9;
 - c) si acquisisca, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o si aumenti ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in un ente creditizio, in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta raggiunga o superi le soglie di cui all'articolo 22, paragrafo 1 o in modo che l'ente creditizio divenga una propria filiazione (di seguito il "progetto di acquisizione"), senza notificare per iscritto alle autorità competenti dell'ente creditizio in cui si cerca di acquisire o aumentare la partecipazione qualificata durante il periodo per la valutazione o nonostante l'opposizione delle autorità competenti, in violazione dell'articolo 22, paragrafo 1;
 - d) si ceda, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o si riduca la propria partecipazione qualificata, in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta scenda al di sotto delle soglie di cui all'articolo 25, paragrafo 1 o in modo che l'ente creditizio cessi di essere una propria filiazione, senza notificarlo per iscritto all'autorità competente.

2. [...] Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni [...] amministrative che possono essere applicate comprendano almeno quanto segue:
- a) una dichiarazione pubblica indicante **la persona fisica**, l'ente, la società di partecipazione finanziaria [...] o la società di partecipazione finanziaria mista [...] responsabile e la natura della violazione [...];
 - b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
 - c) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie [...] fino al 10% del **fatturato netto totale annuo, compreso il reddito lordo consistente in interessi e proventi assimilati, proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso e proventi per commissioni/provvigioni di cui all'articolo 305 del regolamento [inserted... by OP] dell'impresa nell'esercizio finanziario precedente [...]**; se l'impresa è una filiazione di un'impresa madre, il [...] fatturato è il [...] fatturato risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente;
 - d) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie [...] fino a 5 000 000 di EUR o, negli Stati membri non aventi l'euro come moneta ufficiale, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di adozione della presente direttiva;
 - e) sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato [...];
 - f) **sospensione [...]** dei diritti di voto dell'azionista o degli azionisti tenuti responsabili della violazione.

Articolo 67

Sanzioni per violazione di altre disposizioni

1. Il presente articolo si applica [...] a **tutte [...]** le situazioni seguenti:
- a) un ente ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
 - b) un ente non comunica alle autorità competenti, appena ne ha conoscenza, gli acquisti o le cessioni di partecipazioni nel suo capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, uno dei livelli di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e all'articolo 25, in violazione dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma;
 - c) un ente quotato su un mercato regolamentato di cui all'elenco che verrà pubblicato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) conformemente all'articolo 47 della direttiva 2004/39/CE non comunica, almeno una volta l'anno, alle autorità competenti i nomi degli azionisti e dei soci che detengono partecipazioni qualificate e l'entità di tali partecipazioni, in violazione dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma;
 - d) un ente non si dota dei dispositivi di governance richiesti dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 73;
 - e) un ente non comunica informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti in ordine all'osservanza dell'obbligo di soddisfare i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 87 del regolamento [inserted by OP], come disposto dall'articolo 95, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento;
 - f) un ente non comunica o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti in ordine ai dati sui requisiti patrimoniali di cui all'articolo 96 del regolamento [inserted by OP];

- g) un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti sulle grandi esposizioni, come disposto all'articolo 383, paragrafo 1, del regolamento [inserted by OP];
- h) un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti sulla liquidità come disposto dall'articolo 403, paragrafi 1 e 2, del regolamento [inserted by OP];
- i) un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti sulle grandi esposizioni, come disposto all'articolo 417, paragrafo 1, del regolamento [inserted by OP];
- j) un ente omette ripetutamente [...] o continuativamente di detenere attività liquide come disposto dall'articolo 401 del regolamento [inserted by OP];
- k) un ente assume [...] un'esposizione superiore ai limiti fissati all'articolo 384 del regolamento [inserted by OP];
- l) un ente è esposto [...] al rischio di credito di una posizione inerente a cartolarizzazione senza soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 394 del regolamento [inserted by OP];
- m) un ente non comunica le informazioni, o fornisce informazioni incomplete o inesatte, conformemente all'articolo 418, paragrafi da 1 a 3 o all'articolo 436, paragrafo 1 del regolamento [inserted by OP].

m bis) un ente effettua pagamenti a detentori di strumenti inclusi nei fondi propri dell'ente in violazione dell'articolo 131 della presente direttiva o nei casi in cui gli articoli 26, 48 o 60 del regolamento [inserted by OP] non consentono simili pagamenti a favore di detentori di strumenti inclusi nei fondi propri.

m ter) un ente è stato dichiarato responsabile di una grave violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo.

2. [...] Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1 le sanzioni e misure amministrative applicabili includano almeno quanto segue:
- a) una dichiarazione pubblica indicante **la persona fisica, l'ente, la società di partecipazione finanziaria [...]** o **la società di partecipazione finanziaria mista [...]** responsabile e la natura della violazione;
 - b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
 - c) nel caso di un ente, la revoca dell'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 18;
 - d) **fatto salvo l'articolo 65, paragrafo 2,** l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a enti a carico dei membri dell'organo di gestione dell'ente o di altre persone fisiche considerati responsabili;
 - e) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie [...] fino al 10% del **fatturato netto totale annuo, compreso il reddito lordo consistente in interessi e proventi assimilati, proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso e proventi per commissioni/provvigioni di cui all'articolo 305 del regolamento [inserted... by OP] dell'impresa nell'esercizio finanziario precedente [...]**; se l'impresa è una filiazione di un'impresa madre, il reddito lordo è il reddito lordo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente;
 - f) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie [...] fino a 5 000 000 di EUR o, negli Stati membri non aventi l'euro come moneta ufficiale, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva;
 - g) sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti realizzati e delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati [...];
 - h) **sospensione [...]** dei diritti di voto dell'azionista o degli azionisti tenuti responsabili della violazione.

Articolo 68

*Pubblicazione delle sanzioni **amministrative***

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti pubblichino le sanzioni [...] amministrative di cui all'articolo 66, paragrafo 2 o 67, paragrafo 2 o applicate secondo la legislazione nazionale [...] per violazione delle disposizioni del regolamento [inserted by OP] o delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, senza indebito ritardo, **comprese le informazioni sul tipo e la natura della violazione.** Nel caso in cui la pubblicazione possa compromettere la stabilità finanziaria in uno o più Stati membri, arrecare un danno sproporzionato **alle parti, alle persone o agli enti coinvolti, [...]** compromettere un'indagine penale **in corso o pregiudicare la redditività dell'ente,** le autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima, **[...] in maniera conforme alla normativa nazionale.**

Articolo 69

Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri sanzionatori da parte delle autorità competenti

1. Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzione [...] amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, **se del caso:**
 - a) la gravità e la durata della violazione;
 - b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;
 - c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, **ad esempio** quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo della persona fisica responsabile;
 - d) l'importanza dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
 - e) le perdite subite dai terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
 - f) il livello di cooperazione con l'autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile;

- g) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile;
- h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

2.

Articolo 70

Segnalazione di violazioni

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti di violazioni **effettive o potenziali** delle disposizioni del regolamento [inserted by OP] e delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
 - a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito;
 - b) la protezione adeguata dei dipendenti degli enti che denunciano violazioni commesse all'interno dell'ente almeno contro ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo [...].
 - c) la protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente ai principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE.
3. Gli Stati membri impongono agli enti di disporre di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo.

Articolo 71

Diritto di ricorso

Gli Stati membri stabiliscono che contro le decisioni e le misure prese in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva o al regolamento [inserted by OP] sia possibile presentare ricorso in sede giurisdizionale. Ciò vale anche nel caso in cui non si decida, entro sei mesi dalla sua presentazione, su una domanda di autorizzazione contenente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti.

Capo 2

Processi di revisione

SEZIONE I

PROCESSO DI VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CAPITALE INTERNO

Articolo 72

Capitale interno

Gli enti dispongono di strategie e processi validi, efficaci e completi per valutare e mantenere in permanenza l'importo, la composizione e la distribuzione del capitale interno che essi ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposti.

Tali strategie e processi sono oggetto di periodiche revisioni interne al fine di assicurare che essi rimangano completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente di cui trattasi.

SEZIONE II

DISPOSITIVI, PROCESSI E MECCANISMI DEGLI ENTI

SOTTOSEZIONE 1

PRINCIPI GENERALI

Articolo 73

Procedure e meccanismi di controllo interno

1. Gli enti sono dotati di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali è o potrebbe essere esposto, e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili nonché politiche e prassi retributive che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio.

2. I dispositivi, i processi e i meccanismi di cui al paragrafo 1 devono essere completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente.

- 3.

Articolo 74

Vigilanza sulle politiche retributive

1. Le autorità competenti usano le informazioni raccolte in base ai criteri per la divulgazione di informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, lettere f), [...] g) e h) del regolamento [inserted by OP] per confrontare le tendenze e le prassi retributive. Le autorità competenti trasmettono dette informazioni all'ABE.
2. L'ABE emana orientamenti su politiche retributive sane che rispettino i principi di cui agli articoli da 88 a 91. Gli orientamenti tengono conto dei principi per sane politiche retributive enunciati nella raccomandazione della Commissione del 30 aprile 2009 sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari¹.

L'AESFEM coopera strettamente con l'ABE al fine di elaborare orientamenti sulle politiche retributive per le categorie di personale partecipanti alla prestazione dei servizi di investimento e all'esercizio delle attività di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE.

L'ABE utilizza le informazioni ottenute dalle autorità competenti ai sensi del paragrafo 1 per effettuare un'analisi comparativa delle tendenze e delle prassi retributive a livello dell'Unione europea.

3. Le autorità competenti raccolgono informazioni sul numero di soggetti per ente rientranti nella fascia retributiva di 1 milione di EUR o più per esercizio finanziario, comprese le aree di attività interessate e i principali elementi dello stipendio, i bonus, le gratifiche a lungo termine e i contributi pensionistici. Tali informazioni sono trasmesse all'ABE che le pubblica su base aggregata per Stato membro d'origine in un formato comune di presentazione. L'ABE può predisporre orientamenti volti a facilitare l'attuazione del presente paragrafo e a garantire la coerenza delle informazioni raccolte.

¹ C(2009) 3159.

SOTTOSEZIONE 2

CRITERI TECNICI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE E AL TRATTAMENTO DEI RISCHI

Articolo 75

Trattamento dei rischi

1. Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione approvi e riesamini periodicamente le strategie e le politiche riguardanti l'assunzione, la gestione, la sorveglianza e l'attenuazione dei rischi ai quali l'ente è o potrebbe essere esposto, compresi quelli derivanti dal contesto macroeconomico nel quale esso opera, in relazione alla fase del ciclo economico.
2. Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione [...] dedichi tempo sufficiente all'analisi di questioni connesse con i rischi. **Esso partecipa attivamente alla gestione di tutti i rischi sostanziali contemplati nella presente direttiva e nel regolamento [inserted by OP], nonché alla valutazione delle attività e all'utilizzo dei rating esterni e dei modelli interni relativi a tali rischi, e garantisce che siano destinate risorse adeguate a tal fine. L'ente è tenuto a fissare linee di segnalazione gerarchica a beneficio dell'organo di gestione così da coprire tutti i rischi sostanziali e le politiche di gestione del rischio e relative modifiche.**
3. Gli Stati membri assicurano che gli enti che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle attività istituiscano un comitato dei rischi, composto da membri dell'organo di gestione [...]. I membri del comitato dei rischi possiedono conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per capire a fondo e sorvegliare la strategia in materia di rischi e la propensione al rischio dell'ente.

Il comitato dei rischi presta consulenza all'organo di gestione [...] sulla propensione al rischio e alla strategia in materia di rischio globali dell'ente, sia presenti che future, e assiste l'organo di gestione [...] nel controllare l'attuazione di tale strategia da parte **dell'alta dirigenza[...]. L'organo di gestione conserva la responsabilità globale dei rischi.**

[...]

Le autorità competenti possono **consentire a un ente [...] di istituire un comitato congiunto dei rischi e di controllo interno (*risk and audit committee*), [...] cfr. direttiva 2006/43/CE, articolo 41[...]. Le autorità competenti considerano se la natura, le dimensioni e la complessità delle attività dell'ente rendano eccessivo o non necessario istituire un comitato dei rischi distinto senza altre responsabilità se non quelle relative alla gestione del rischio.**

Gli Stati membri possono consentire a taluni tipi di enti di istituire un comitato congiunto dei rischi e di controllo interno (cfr. direttiva 2006/43/EF, articolo 41), tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente.

I membri di un [...] comitato congiunto possiedono conoscenze, competenze ed esperienza necessarie per il comitato dei rischi e per il comitato di controllo interno.

4. Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione, nella sua funzione di sorveglianza e, una volta istituito, il comitato dei rischi, abbiano adeguato accesso alle informazioni relative alla situazione di rischio dell'ente e, se necessario e opportuno, alla funzione di gestione dei rischi e alla consulenza di esperti esterni.

L'organo di gestione [...] e, una volta istituito, il comitato dei rischi, stabiliscono la natura, la quantità, il formato e la frequenza delle informazioni sui rischi che dovranno essere loro trasmesse.

5. Gli Stati membri assicurano, **in conformità al principio della proporzionalità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2006/73/CE**, che gli enti si dotino di una funzione di gestione dei rischi indipendente dalle funzioni operative e che questa disponga nella misura necessaria di autorità, peso, risorse e accesso all'organo di gestione[...].

La funzione di gestione dei rischi assicura che [...] **ciascun rischio chiave cui l'istituzione è esposta sia individuato e correttamente gestito dalla pertinente unità dell'ente.** La funzione di gestione dei rischi partecipa attivamente alla definizione della strategia dell'ente in materia di rischi e in tutte le decisioni fondamentali di gestione dei rischi. La funzione di gestione dei rischi è in grado di fornire una visione completa dell'intera gamma di rischi cui l'ente è esposto.

Laddove l'organo di gestione [...] non riceva adeguate informazioni sui rischi concreti tramite il consueto processo di segnalazione dei rischi, la funzione di gestione dei rischi è in grado di riferire direttamente all'organo di gestione[...].

Il capo della funzione di gestione dei rischi è un alto dirigente indipendente cui sono attribuite responsabilità distinte per la funzione di gestione dei rischi. Quando la natura, la portata e la complessità delle attività dell'ente non giustificano la nomina di un'apposita persona, un'altra persona di grado elevato in seno all'ente può esercitare la funzione, purché non vi siano conflitti di interesse.

Il capo della funzione di gestione dei rischi non può essere rimosso [...] senza previa approvazione dell'organo di gestione [...] e, se necessario, può avere accesso diretto all'organo di gestione [...].

L'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione della direttiva 2006/73/CE alle imprese di investimento.

Articolo 76

Metodi interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri

1. **Le autorità competenti incoraggiano [...] i grandi [...] enti, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle rispettive attività, a sviluppare capacità interne di valutazione del rischio di credito e potenziare l'uso di metodi basati sui rating interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di credito nei casi in cui le loro esposizioni siano rilevanti in termini assoluti e, allo stesso tempo, essi abbiano un gran numero di controparti rilevanti. [...]. Le disposizioni di cui al presente articolo lasciano impregiudicato il soddisfacimento dei criteri fissati al titolo I, capo III, sezione 1 del regolamento (OP).**

2. Le autorità competenti [...] incoraggiano i grandi [...] enti, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle rispettive attività, a sviluppare capacità interne di valutazione del rischio specifico e a potenziare l'uso di modelli interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico legato agli strumenti di debito nel portafoglio di negoziazione, assieme a modelli interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di inadempimento e per il rischio di migrazione, nei casi in cui le loro esposizioni a rischi specifici siano rilevanti in termini assoluti ed essi abbiano un gran numero di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti. [...] I requisiti di cui al presente articolo, che impongono agli enti di sviluppare metodi interni per il rischio specifico, il rischio di inadempimento e il rischio di migrazione, lasciano impregiudicato il soddisfacimento dei criteri di cui alla parte III, titolo IV, sezioni 1-5 del regolamento (OP).

3.

Articolo 77

Rischio di credito e di controparte

Le autorità competenti assicurano quanto segue:

- a) la concessione dei crediti si basa su criteri solidi e ben definiti. La procedura per l'approvazione, la modifica, il rinnovo e il rifinanziamento dei crediti viene definita in modo chiaro;
- b) gli enti si dotano di metodi interni che consentano loro di valutare il rischio di credito delle esposizioni nei confronti di singoli debitori, titoli o posizioni inerenti a cartolarizzazione, nonché il rischio di credito a livello di portafoglio. In particolare, i metodi interni non devono affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai rating esterni. I requisiti in materia di fondi propri, se si basano sul rating di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution - ECAI) o sul fatto che un'esposizione è priva di rating, non esentano gli enti dal prendere in considerazione altre informazioni rilevanti per valutare l'allocazione del capitale interno;
- c) l'amministrazione e la sorveglianza continue dei portafogli e delle esposizioni soggetti al rischio di credito degli enti, comprese l'identificazione e la gestione dei crediti problematici e la realizzazione di rettifiche di valore e di accantonamenti adeguati, sono eseguite tramite sistemi efficaci;

- d) la diversificazione dei portafogli dei crediti è adeguata ai mercati di sbocco e alla strategia globale di credito dell'ente.

Articolo 78

Rischio residuo

Le autorità competenti assicurano che il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dall'ente risultino meno efficaci del previsto venga affrontato e controllato anche mediante politiche e procedure scritte.

Articolo 79

Rischio di concentrazione

Le autorità competenti assicurano che il rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso controparti, comprese le controparti centrali, gruppi di controparti collegate e controparti del medesimo settore economico, della stessa regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi in particolare i rischi connessi con le grandi esposizioni indirette (ad esempio verso un unico datore di garanzie), venga affrontato e controllato anche mediante politiche e procedure scritte.

Articolo 80

Rischi derivanti da cartolarizzazioni

1. Le autorità competenti assicurano che i rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali gli enti creditizi sono investitori, cedenti o promotori, tra cui i rischi reputazionali (quali, per esempio, quelli che insorgono in relazione a strutture o prodotti complessi), siano valutati e affrontati mediante politiche e procedure appropriate, al fine di garantire che la sostanza economica dell'operazione sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio.
2. Le autorità competenti assicurano che gli enti che sono cedenti di operazioni di cartolarizzazione rotative che prevedono clausole di rimborso anticipato approntino strategie di liquidità per far fronte alle implicazioni dei rimborsi sia programmati sia anticipati.

Articolo 81

Rischio di mercato

1. Le autorità competenti assicurano che vengano attuate politiche e procedure per l'identificazione, la misurazione e la gestione di tutte le fonti materiali e gli effetti dei rischi di mercato.
2. Quando la posizione corta ha scadenza anteriore a quella della posizione lunga, le autorità competenti assicurano che gli enti adottino misure anche contro il rischio di mancanza di liquidità.
3. Gli enti che, nel calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione conformemente alla parte III, titolo IV, capo 2, del regolamento [inserted by OP], hanno effettuato compensazioni delle loro posizioni in uno o più degli strumenti di capitale che costituiscono un indice di borsa con una o più posizioni nel contratto future su tale indice o altro prodotto su tale indice dispongono di capitale interno sufficiente per coprire il rischio di base di perdite derivanti da variazioni non parallele del valore del future o di altri prodotti rispetto a quelle del valore degli strumenti di capitale che lo compongono; gli enti fanno altrettanto quando detengono posizioni opposte in contratti future su indici di borsa la cui scadenza e/o la cui composizione non siano identiche.

In caso di uso del trattamento di cui all'articolo 334 del regolamento [inserted by OP], gli enti assicurano di detenere sufficiente capitale interno a fronte del rischio di perdita esistente tra il momento dell'impegno iniziale e il giorno lavorativo successivo.

Articolo 82

Rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione

Le autorità competenti assicurano che gli enti applichino sistemi per identificare, valutare e gestire il rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscano sulle attività dell'ente diverse dalla negoziazione.

Articolo 83

Rischio operativo

1. Le autorità competenti assicurano che gli enti attuino politiche e processi intesi a identificare, valutare e a gestire l'esposizione al rischio operativo, nel quale sono compresi gli eventi di particolare gravità e di scarsa frequenza. Gli enti stabiliscono dettagliatamente in che cosa consista il rischio operativo ai fini di tali politiche e procedure.
2. Le autorità competenti assicurano che gli enti si dotino di piani di emergenza e di continuità operativa che assicurino la propria capacità di operare su base continuativa e di limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell'operatività.

Articolo 84
Rischio di liquidità

1. Le autorità competenti assicurano che gli enti siano dotati di strategie, politiche, procedure e sistemi solidi per identificare, misurare, gestire e monitorare il rischio di liquidità su una serie adeguata di orizzonti temporali, anche infragiornalieri, in modo da assicurare che gli enti mantengano riserve di liquidità di livello adeguato. Tali strategie, politiche, procedure e sistemi sono specificamente pensati per aree di attività, valute, succursali ed entità giuridiche e comprendono meccanismi adeguati per la ripartizione dei costi, dei vantaggi e dei rischi di liquidità.
2. Le strategie, le politiche, le procedure e i sistemi di cui al paragrafo 1 sono proporzionati alla complessità, al profilo di rischio, al campo di attività dell'ente e al livello di tolleranza al rischio fissato dall'organo di gestione, e riflettono l'importanza dell'ente dal punto di vista sistemico in ogni Stato membro in cui esercita la sua attività. Gli enti comunicano la tolleranza al rischio a tutte le pertinenti aree di attività.
3. Le autorità competenti assicurano che gli enti sviluppino metodologie per individuare, misurare, gestire e sorvegliare le posizioni di finanziamento. Queste metodologie comprendono i flussi di cassa significativi, attuali e previsti, inerenti e conseguenti ad attività, passività, voci fuori bilancio, comprese le passività potenziali, e il possibile impatto del rischio di reputazione.
4. Le autorità competenti assicurano che gli enti distinguano tra attività date in garanzia e attività non gravate che sono disponibili in qualsiasi momento, in particolare nelle situazioni di emergenza. Esse assicurano altresì che gli enti tengano conto dell'entità giuridica che dispone delle attività, del paese in cui queste sono iscritte a norma di legge, in un registro o su un conto, nonché della loro ammissibilità, e monitorano la possibilità di disporne tempestivamente.
5. Le autorità competenti assicurano che gli enti tengano conto anche degli ostacoli giuridici, regolamentari e operativi all'eventuale trasferimento di liquidità e di attività non gravate tra le entità, sia all'interno che all'esterno del SEE.

6. Le autorità competenti assicurano che gli enti prendano in considerazione vari strumenti di attenuazione del rischio di liquidità, tra cui un sistema di limiti e riserve di liquidità, per essere in grado di fare fronte a tutta una serie di stress, e differenzi in modo adeguato la sua struttura di finanziamento e l'accesso alle fonti di finanziamento. Queste disposizioni sono riviste regolarmente.
7. Le autorità competenti assicurano che siano considerati scenari alternativi sulle posizioni di liquidità e sui fattori di attenuazione dei rischi, e le ipotesi su cui si basano le decisioni relative alla posizione di finanziamento sono riesaminate almeno annualmente. A tal fine, sono esaminati scenari alternativi, in particolare le voci fuori bilancio e le altre passività potenziali, comprese quelle di società veicolo di cartolarizzazione (securitisation special purpose entity — SSPE) o di altre entità create a scopi speciali di cui al regolamento [inserted by OP] nei confronti delle quali l'ente agisce come promotore o alle quali fornisce un rilevante sostegno di liquidità.
8. Le autorità competenti assicurano che gli enti valutino l'impatto potenziale di scenari alternativi relativi specificamente all'ente, di scenari riguardanti tutto il mercato e una combinazione dei due. Sono presi in considerazione periodi diversi e condizioni di stress di vario grado.
9. Le autorità competenti assicurano che gli enti adeguino le loro strategie, le loro politiche interne e i loro limiti relativi al rischio di liquidità ed elaborino piani di emergenza efficaci, tenendo conto dei risultati degli scenari alternativi di cui al paragrafo 7.
10. Le autorità competenti assicurano che gli enti dispongano di piani di ricostituzione della liquidità che fissino strategie adeguate e idonee misure di attuazione per rimediare a eventuali carenze di liquidità, anche per quanto riguarda le succursali stabilite in un altro Stato membro. Tali piani sono verificati almeno annualmente, aggiornati sulla base dei risultati degli scenari alternativi definiti al paragrafo 7, comunicati all'alta dirigenza e da questa approvati, affinché le politiche e le procedure interne possano essere adeguate di conseguenza. Gli enti adottano le necessarie misure operative in anticipo per assicurare che i piani di ricostituzione della liquidità possano essere attuati immediatamente. Per gli enti creditizi, tra tali misure operative rientra la detenzione di garanzie immediatamente disponibili per i finanziamenti della banca centrale. Ciò comprende, se necessario, la detenzione di garanzie nella valuta di un altro Stato membro, o nella valuta di un paese terzo nei confronti del quale l'ente creditizio ha esposizioni e, se necessario dal punto di vista operativo, nel territorio di uno Stato membro ospitante o di un paese terzo alla cui moneta è esposto.

Articolo 85

Rischio di leva finanziaria eccessiva

1. Le autorità competenti assicurano che l'ente sia dotato di politiche e procedure per l'individuazione, la gestione e il controllo del rischio di leva finanziaria eccessiva. Tra gli indicatori del rischio di leva finanziaria eccessiva figurano il coefficiente di leva finanziaria determinato conformemente all'articolo 416 del regolamento [inserted by OP] e i disallineamenti tra attività e obbligazioni.
2. Le autorità competenti assicurano che gli enti facciano fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva con precauzione, tenendo debitamente conto di potenziali aumenti del rischio di leva finanziaria eccessiva causati da riduzioni dei fondi propri dell'ente attraverso perdite effettive o attese, in funzione delle norme contabili applicabili. A tal fine, gli enti sono in grado di resistere ad un'ampia gamma di eventi di stress per quanto riguarda il rischio di leva finanziaria eccessiva.

SOTTOSEZIONE 3

GOVERNANCE

Articolo 86

Dispositivi di governance

[Da inserire come considerando 44bis: All'interno degli Stati membri vigono strutture di governance diverse, nella maggior parte dei casi a struttura monistica e/o dualistica. Nella struttura dualistica ad un organo di sorveglianza spettano il controllo e il monitoraggio delle decisioni della dirigenza e all'organo di gestione spetta la gestione. In una struttura monistica, un solo organo esercita entrambe le funzioni. Le definizioni della direttiva intendono comprendere tutte le strutture vigenti senza raccomandarne alcuna in particolare. Sono puramente funzionali alla determinazione di norme intese a ottenere un risultato preciso a prescindere dal diritto societario nazionale applicabile ad un ente in ciascuno Stato membro. Le definizioni non interferiscono pertanto con la distribuzione generale delle competenze secondo il diritto societario nazionale.]

1. Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione definisca dispositivi di governance che assicurino un'efficace e prudente gestione dell'ente, comprese la separazione delle funzioni nell'organizzazione e la prevenzione dei conflitti di interesse, e ne sorvegli l'attuazione.

Tali dispositivi rispettano i seguenti principi:

- a) l'organo di gestione approva e sorveglia l'attuazione degli obiettivi strategici della strategia in materia di rischi e della governance interna dell'ente;
- b) l'organo di gestione assicura un'efficace sorveglianza degli alti dirigenti;
- c) il presidente dell'organo di gestione **[...] responsabile della funzione di sorveglianza** dell'ente non esercita simultaneamente le funzioni di amministratore delegato in seno allo stesso ente, a meno che non sia giustificato dall'ente e autorizzato dalle autorità competenti.

Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione sorvegli e valuti periodicamente l'efficacia dei dispositivi di governance dell'ente e adotti le misure opportune per rimediare a eventuali carenze.

2. Gli Stati membri assicurano che gli enti che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle loro attività istituiscano un comitato dei rischi, composto da membri dell'organo di gestione. [...]

Il comitato per le nomine svolge le seguenti funzioni:

- a) individua e raccomanda, ai fini dell'approvazione da parte dell'organo di gestione [...] o ai fini dell'approvazione dell'assemblea generale, i candidati a occupare posti vacanti nell'organo di gestione. A tal fine, il comitato per le nomine valuta l'equilibrio di conoscenze, competenze, diversità ed esperienze dell'organo di gestione. [...] Inoltre, il comitato redige una descrizione dei ruoli e delle capacità richieste per un determinato incarico e calcola l'impegno previsto in termini di tempo;
- b) esamina periodicamente la struttura, la dimensione, la composizione e i risultati dell'organo di gestione e presenta raccomandazioni all'organo di gestione [...] per eventuali cambiamenti;
- c) valuta periodicamente le conoscenze, le competenze e l'esperienza di ogni singolo membro dell'organo di gestione e dell'organo di gestione nel suo insieme, e riferisce in merito all'organo di gestione [...];
- d) riesamina periodicamente la politica dell'organo di gestione in materia di selezione e nomina degli alti dirigenti e formula raccomandazioni per l'organo di gestione.

Nello svolgere le proprie funzioni, il comitato per le nomine può utilizzare tutti i tipi di risorse che esso giudica appropriate, ivi comprese le consulenze esterne. [...]

Il presente paragrafo non si applica nei casi in cui, ai sensi della normativa nazionale, l'organo di gestione [...] non ha competenza in materia di selezione e nomina dei suoi membri [...].

Articolo 87
Organo di gestione

1. Tutti i [...] membri dell'organo di gestione [...] soddisfano sempre i requisiti di onorabilità e possiedono le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie[...]. I membri dell'organo di gestione soddisfano in particolare i seguenti requisiti:

- a) tutti i membri dell'organo di gestione dedicano tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni in seno all'ente. Il numero di incarichi di amministratore che un membro dell'organo di gestione di un ente può cumulare contemporaneamente tiene conto delle circostanze personali e della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente. I membri dell'organo di gestione degli enti che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle attività non cumulano incarichi che vadano oltre una delle seguenti combinazioni salvo se altrimenti autorizzati dall'autorità competente:
 - i) un incarico di amministratore esecutivo con [...]tre incarichi di amministratore non esecutivo;
 - ii) cinque incarichi di amministratore non esecutivo.

Gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti i) nell'ambito dello stesso gruppo o ii) da membri dello stesso sistema di tutela istituzionale se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 7 del CRR oppure iii) in seno ad enti (anche non finanziari) in cui l'ente detiene una partecipazione qualificata sono considerati come un unico incarico di amministratore;

- b) l'organo di gestione [...]possiede collettivamente conoscenze, competenze e esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività dell'ente, inclusi i principali rischi. Le autorità competenti assicurano che l'organo di gestione possieda sempre collettivamente tali conoscenze, competenze ed esperienze;
- c) ciascun membro dell'organo di gestione [...] agisce con onestà, integrità e indipendenza di spirito che gli consenta di contestare effettivamente le decisioni degli alti dirigenti se necessario e di controllare e monitorare efficacemente le decisioni della dirigenza.

2. [...]**Gli** enti [...] destinano risorse umane e finanziarie adeguate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di gestione.

3.

4.

5.

Articolo 88
Politiche retributive

1. Le autorità competenti assicurano l'applicazione degli articoli da 88, paragrafo 2, a 91 da parte degli enti a livello di impresa madre e filiazioni, comprese quelle site nei centri finanziari offshore.
2. Le autorità competenti assicurano che gli enti, nell'elaborare e applicare le politiche retributive complessive, che comprendono stipendi e benefici pensionistici discrezionali, per le categorie di personale tra cui gli alti dirigenti, i soggetti che assumono il rischio ("risk taker"), il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva che lo collochi nella stessa fascia retributiva degli alti dirigenti e dei risk taker le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul loro profilo di rischio, si attengano, secondo modalità e nella misura appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività, ai seguenti principi:
 - a) la politica retributiva riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi superiori al livello di rischio tollerato dell'ente;
 - b) la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine dell'ente e comprende misure intese ad evitare i conflitti d'interessi;
 - c) l'organo di gestione dell'ente [...] adotta e riesamina periodicamente i principi generali della politica di retribuzione ed è responsabile della sua attuazione;
 - d) l'attuazione della politica retributiva è soggetta, almeno annualmente, ad un riesame interno centrale e indipendente mirante a verificare il rispetto delle politiche e delle procedure retributive adottate dall'organo di gestione[...];

- e) i membri del personale impegnati in funzioni di controllo sono indipendenti dalle unità operative soggette al loro controllo, dispongono della necessaria autorità e sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell'impresa soggetti al loro controllo;
- f) la remunerazione dei responsabili di alto livello delle funzioni di controllo dei rischi e della conformità è direttamente controllata dal comitato per le remunerazioni di cui all'articolo 91 o, se tale comitato non è stato istituito, dall'organo di gestione [...] nella misura consentita dalla normativa nazionale.

Articolo 89

Enti che beneficiano dell'intervento governativo

Nel caso degli enti che beneficiano di un intervento governativo straordinario, si applicano i seguenti principi in aggiunta ai principi e alle stesse condizioni di cui all'articolo 88, paragrafo 2:

- a) la remunerazione variabile è rigorosamente limitata a una percentuale dei ricavi netti quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale e con l'uscita tempestiva dal sostegno pubblico;
- b) le autorità competenti esigono che gli enti ristrutturino le remunerazioni in modo da allinearle a una sana gestione dei rischi e alla crescita a lungo termine, anche, ove appropriato, stabilendo limiti alla remunerazione delle persone **nell'organo di gestione** [...] dell'ente [...] ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 della presente direttiva o ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2004/39/CE;
- c) nessuna componente variabile della remunerazione è erogata alle persone **[...] nell'organo di gestione** dell'ente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 della presente direttiva o ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2004/39/CE, salvo non sia giustificato.

Articolo 90

Elementi variabili della remunerazione

1. Agli elementi variabili della remunerazione si applicano i seguenti principi in aggiunta ai principi e alle stesse condizioni di cui all'articolo 88, paragrafo 2:
 - a) quando la remunerazione è legata ai risultati, l'importo totale della remunerazione è basato su una combinazione di valutazioni dei risultati del singolo e dell'unità aziendale interessata e dei risultati generali dell'ente, e nella valutazione dei risultati individuali vengono considerati criteri finanziari e non finanziari;
 - b) la valutazione dei risultati è effettuata in un quadro pluriennale, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato sui risultati a lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati sia ripartito su un periodo che tenga conto del ciclo di attività dell'ente e dei suoi rischi d'impresa;
 - c) la componente variabile complessiva della remunerazione non limita la capacità dell'ente di rafforzare la propria base di capitale;
 - d) la remunerazione variabile garantita è eccezionale ed è accordata solo in caso di assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno d'impiego;
 - e) [...] le componenti fisse e variabili della remunerazione complessiva [...] sono adeguatamente equilibrate e la componente fissa rappresenta una parte della remunerazione complessiva sufficientemente alta per consentire l'attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della remunerazione;
 - f) gli enti stabiliscono rapporti [...] adeguati tra la componente fissa e la componente variabile della remunerazione complessiva;
 - g) i pagamenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto riflettono i risultati forniti nel tempo e sono concepiti in modo da non ricompensare gli insuccessi;

- h) la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo delle componenti variabili delle remunerazioni individuali o collettive, prevede una rettifica per tutti i tipi di rischi presenti e futuri e tiene conto del costo del capitale e della liquidità richiesti;
- i) l'allocazione delle componenti variabili della remunerazione all'interno dell'ente tiene conto altresì di tutti i tipi di rischi presenti e futuri;
- j) una parte sostanziale, ma in ogni caso almeno il 50%, di qualsiasi remunerazione variabile è composta da un bilanciamento adeguato tra:
 - (i) azioni o partecipazioni al capitale equivalenti, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, ovvero strumenti legati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti, se l'ente non è quotato in borsa, e
 - (ii) se del caso, altri strumenti ai sensi dell'articolo 49 del regolamento [inserted by OP] che riflettano in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo.

Gli strumenti di cui alla presente lettera sono soggetti a un'adeguata politica di mantenimento destinata ad allineare gli incentivi agli interessi a lungo termine dell'ente. Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti possono imporre restrizioni sul tipo e sulla configurazione di tali strumenti o vietare, se del caso, alcuni strumenti. La presente lettera si applica sia alla parte della componente variabile della remunerazione differita in conformità della lettera k) sia alla parte della componente variabile della remunerazione non differita;

- k) una parte sostanziale, e in ogni caso almeno il 40%, della componente variabile della remunerazione è differita su un periodo non inferiore a tre-cinque anni ed è correttamente allineata al tipo d'impresa, ai suoi rischi e alle attività del membro del personale in questione.

La remunerazione pagabile secondo meccanismi di differimento è attribuita non più velocemente che pro rata. Qualora la componente variabile della remunerazione rappresenti un importo particolarmente elevato, almeno il 60% di tale importo è differito. La durata del periodo di differimento è stabilita in conformità del ciclo d'attività, della natura delle attività, dei rischi che esse comportano e delle attività del dipendente in questione;

- l) la remunerazione variabile, compresa la parte differita, è corrisposta o attribuita solo se è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria dell'ente nel suo insieme e giustificata alla luce dei risultati dell'ente, dell'unità aziendale e della persona interessati.

Fatti salvi i principi generali di diritto nazionale dei contratti e del lavoro, la remunerazione variabile complessiva è generalmente ridotta in misura considerevole qualora i risultati dell'ente siano inferiori alle attese o negativi, tenendo conto sia delle remunerazioni correnti sia delle riduzioni nei versamenti di importi precedentemente acquisiti, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione;

- m) la politica pensionistica è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine dell'ente.

Se il dipendente lascia l'ente prima della pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono trattenuti dall'ente per un periodo di cinque anni sotto forma di strumenti di cui alla lettera j). Nel caso in cui un dipendente vada in pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono versati al dipendente sotto forma di strumenti di cui alla lettera j), con riserva di un periodo di ritenzione di cinque anni;

- n) i membri del personale sono tenuti a impegnarsi a non utilizzare strategie di copertura personale o assicurazioni sulla remunerazione e sulla responsabilità volte ad inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei loro meccanismi retributivi;
- o) la remunerazione variabile non è erogata tramite strumenti o secondo modalità che facilitino l'inosservanza dei requisiti della presente direttiva o del regolamento [inserted by OP].

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda criteri per determinare i rapporti [...] adeguati **tra la componente fissa e la componente variabile** [...] della retribuzione complessiva di cui alla lettera e) e alla lettera f) per quanto riguarda la specificazione delle categorie di strumenti che soddisfano le condizioni previste alla lettera j), punto (ii), e per quanto riguarda criteri qualitativi e criteri quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente di cui all'articolo 88, paragrafo 2.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.

[...]

[...]

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo **[...] comma** conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 91

Comitato per le remunerazioni

1. Le autorità competenti assicurano che gli enti che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle attività istituiscano un comitato per le remunerazioni. Tale comitato è costituito in modo da poter esprimere un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi retributive e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio, del capitale e della liquidità.

2. Le autorità competenti assicurano che il comitato per le remunerazioni sia responsabile della preparazione delle decisioni in materia di remunerazioni, comprese quelle aventi implicazioni per il rischio e la gestione del rischio degli enti [...] interessati, che devono essere adottate dall'organo di gestione[...]. Il presidente e i membri del comitato per le remunerazioni sono membri dell'organo di gestione [...] **che non svolgono alcuna funzione esecutiva presso l'ente in questione**. Nell'elaborazione di tali decisioni, il comitato per le remunerazioni tiene conto degli interessi a lungo termine degli azionisti, degli investitori e di altre parti interessate dell'ente.

SEZIONE III

PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE

Articolo 92

Revisione e valutazione prudenziale

1. Sulla base dei criteri tecnici stabiliti all'articolo 94, le autorità competenti riesaminano i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti per conformarsi alla presente direttiva e al regolamento [inserted by OP] e valutano i rischi **seguenti**:
- a) i rischi** ai quali gli enti sono o possono essere esposti[...];
- b) i rischi che gli enti pongono al sistema finanziario, tenendo conto dell'individuazione e della misurazione del rischio sistemico di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1093/2010 o, se del caso, delle raccomandazioni del CERS. [...]
2. La revisione e la valutazione di cui al paragrafo 1 coprono tutti i requisiti previsti dalla presente direttiva.
3. Sulla base della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti determinano se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti e i fondi propri e **la liquidità [...]** da essi detenuti assicurano una gestione ed una copertura adeguate dei loro rischi.

4. Le autorità competenti stabiliscono la frequenza e l'intensità della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente di cui trattasi, e tenendo conto altresì del principio di proporzionalità. La revisione e la valutazione sono aggiornate almeno una volta l'anno per gli enti soggetti al programma di revisione prudenziale di cui all'articolo 96, paragrafo 2.

Articolo 114 bis

Vigilanza delle società di partecipazione finanziaria mista

1. Se una società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a disposizioni equivalenti a titolo della presente direttiva e della direttiva 2002/87/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza su base consolidata può applicare alla società di partecipazione finanziaria mista soltanto le disposizioni della direttiva 2002/87/CE, previa consultazione delle altre autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni.
2. Se una società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a disposizioni equivalenti a titolo della presente direttiva e della direttiva 2009/138/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza su base consolidata può, in accordo con l'autorità di vigilanza del gruppo nel settore delle assicurazioni, applicare alla società di partecipazione finanziaria mista soltanto le disposizioni della direttiva riguardanti il settore finanziario più importante, di cui alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata informa l'ABE e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010¹, delle decisioni prese a norma dei paragrafi 1 e 2.

¹ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione, GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

4. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM, tramite il comitato congiunto di cui all'articolo 54 dei predetti regolamenti, elaborano orientamenti volti a far convergere le pratiche di vigilanza e, entro tre anni dall'adozione degli orientamenti, elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010¹.

Articolo 94

Criteri tecnici per la revisione e valutazione prudenziale

1. Oltre ai rischi di credito, di mercato e operativo, la revisione e la valutazione che le autorità competenti svolgono conformemente all'articolo 92 hanno per oggetto almeno tutti i seguenti elementi:
- a) i risultati delle prove di stress effettuate conformemente all'articolo 173 del regolamento [inserted by OP] dagli enti che applicano il metodo IRB;
 - b) l'esposizione al rischio di concentrazione degli enti e la relativa gestione, compresa l'osservanza degli obblighi di cui alla parte IV del regolamento [inserted by OP] e all'articolo 79 della presente direttiva;
 - c) la solidità, l'appropriatezza e l'applicazione delle politiche e delle procedure attuate dagli enti per la gestione del rischio residuale associato all'uso di tecniche riconosciute di attenuazione del rischio di credito;
 - d) la misura in cui i fondi propri detenuti dall'ente a fronte delle attività che ha cartolarizzato siano adeguati al contenuto economico dell'operazione, considerata anche l'entità del rischio trasferito;

¹ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione, GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

- e) l'esposizione al rischio di liquidità e la sua misurazione e gestione da parte degli enti, compresa l'elaborazione e l'analisi di scenari alternativi, la gestione dei fattori di attenuazione del rischio (in particolare il livello, la composizione e la qualità delle riserve di liquidità) e di piani di emergenza efficaci;
- f) l'impatto degli effetti di diversificazione e il modo in cui detti effetti sono presi in considerazione nel sistema di misurazione del rischio;
- g) i risultati delle prove di stress effettuate dagli enti che utilizzano un modello interno per calcolare i requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di mercato di cui alla parte III, titolo IV, capo 5, del regolamento [inserted by OP];
- h) la localizzazione geografica delle esposizioni dell'ente;
- i) il modello di impresa dell'ente;[...]

j) la valutazione del rischio sistemico, in conformità ai criteri fissati all'articolo 92.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera e), le autorità competenti effettuano a intervalli regolari un'ampia valutazione della gestione generale del rischio di liquidità da parte degli enti e promuovono l'elaborazione di solide metodologie interne. Le autorità competenti effettuano tali valutazioni tenendo conto del ruolo svolto dagli enti sui mercati finanziari. Le autorità competenti di uno Stato membro tengono anche debitamente conto dell'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati.
3. Le autorità competenti controllano se un ente abbia fornito un supporto implicito ad una cartolarizzazione. Se viene appurato che un ente ha fornito un supporto implicito in più di un'occasione, l'autorità competente adotta misure appropriate che riflettano la maggior probabilità che in futuro l'ente fornisca un supporto alle sue cartolarizzazioni, mancando pertanto di operare un trasferimento significativo del rischio.

4. Per determinare quanto previsto all'articolo 92, paragrafo 3, della presente direttiva le autorità competenti considerano se le rettifiche di valore effettuate per posizioni/portafogli del portafoglio di negoziazione, come previsto dall'articolo 100 del regolamento [inserted by OP], consentano all'ente di vendere o coprire le proprie posizioni entro un periodo breve senza subire perdite significative in condizioni di mercato normali. [...]
5. La revisione e la valutazione da parte delle autorità competenti includono l'esposizione degli enti al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione. È richiesta l'adozione di misure almeno nel caso di enti il cui valore economico si riduca di più del 20% dei loro fondi propri a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse di 200 punti base o secondo la definizione contenuta negli orientamenti dell'ABE.
6. La revisione e la valutazione da parte delle autorità competenti includono l'esposizione degli enti al rischio di leva finanziaria eccessiva come segnalato dai relativi indicatori, compreso il coefficiente di leva finanziaria determinato conformemente all'articolo 416 del regolamento [inserted by OP]. Nel valutare l'adeguatezza del coefficiente di leva finanziaria degli enti e dei dispositivi, delle strategie, dei processi e dei meccanismi messi in atto dagli enti per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva, le autorità competenti prendono in considerazione il modello d'impresa degli enti.
7. La revisione e la valutazione da parte delle autorità competenti includono i dispositivi di governance degli enti e la capacità dei membri dell'organo di gestione di esercitare le loro funzioni.

Articolo 99 bis

Applicazione delle misure di vigilanza a enti con profili di rischio simili

1. Se le autorità competenti stabiliscono, ai sensi dell'articolo 92, che enti con profili di rischio simili, per esempio con modelli aziendali simili o simile localizzazione geografica delle esposizioni, sono o potrebbero essere esposti a rischi simili o rappresentare rischi simili per il sistema finanziario, esse possono applicare gli articoli 100 e 100 bis [...] in **maniera analoga** a tali enti.

In particolare, il tipo di ente può essere determinato conformemente ai criteri di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera j).

2. Quando applicano il paragrafo 1, le autorità competenti ne inviano notifica all'ABE. L'ABE sorveglia le pratiche di vigilanza e formula orientamenti per specificare le modalità di valutazione di rischi simili. Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 96

Programma di revisione prudenziale

1. Le autorità competenti adottano, almeno una volta all'anno, un programma di revisione prudenziale per gli enti soggetti alla loro vigilanza. Tale programma tiene conto del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 92. Esso contiene i seguenti elementi:
 - a) l'illustrazione del modo in cui le autorità competenti intendono esercitare le loro funzioni e allocare le loro risorse;
 - b) l'indicazione degli enti che saranno soggetti a vigilanza rafforzata e previsione delle disposizioni per detta vigilanza conformemente al paragrafo 3;
 - c) un programma di ispezioni in loco presso i locali dell'ente, incluse le succursali e le filiazioni stabilite in altri Stati membri, conformemente [...]all'articolo 53, **paragrafi 1 e 2, e agli articoli 114 e 116.**

2. I programmi di revisione prudenziale comprendono i seguenti enti:
- a) enti per i quali i risultati delle prove di stress di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettere a) e g), e all'articolo 97 o il risultato del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 92 indicano rischi significativi per la loro solidità finanziaria continua o indicano eventuali violazioni delle disposizioni della presente direttiva e del regolamento [inserted by OP];
 - b) enti che rappresentano un rischio sistemico per il sistema finanziario;
 - c) ogni altro ente per il quale le autorità competenti lo ritengano necessario.
3. Se ritenuto opportuno ai sensi dell'articolo 92, sono adottate se necessario, in particolare, le seguenti misure:
- a) l'aumento del numero o della frequenza delle ispezioni in loco presso l'ente;
 - b) la presenza permanente dell'autorità competente presso l'ente;
 - c) obbligo dell'ente di trasmettere segnalazioni supplementari o di trasmetterle con maggiore frequenza;
 - d) riesame supplementare o più frequente dei piani operativi, strategici o aziendali dell'ente;
 - e) riesami tematici per sorvegliare rischi specifici che potrebbero concretizzarsi.

4. L'adozione di un programma di revisione prudenziale da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine non impedisce alle autorità competenti dello Stato membro ospitante di effettuare caso per caso ispezioni in loco delle attività svolte dalle succursali di enti nel loro territorio conformemente all'articolo 53, paragrafo 3.

Articolo 97

Prove di stress prudenziali

1. Le autorità competenti effettuano ove opportuno prove di stress prudenziali sugli enti soggetti alla loro vigilanza, a sostegno del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 92 [...].
2. L'ABE emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per assicurare che le autorità competenti utilizzino metodologie comuni per le prove di stress prudenziali.

Articolo 98

Riesame continuativo dell'autorizzazione ad utilizzare metodi interni

1. Le autorità competenti riesaminano regolarmente l'osservanza da parte dell'ente dei requisiti relativi ai metodi che richiedono l'autorizzazione delle autorità competenti prima del loro utilizzo per il computo dei requisiti in materia di fondi propri conformemente alla parte III del regolamento [XXXX]. Esse prestano particolare attenzione ai cambiamenti delle attività dell'ente e all'applicazione dei predetti metodi a nuovi prodotti. Se si individuano carenze sostanziali nella copertura dei rischi mediante il metodo interno di un ente, le autorità competenti devono assicurare che esse siano corrette o prendere provvedimenti adeguati per attenuarne le conseguenze, anche imponendo fattori moltiplicativi più elevati o maggiorazioni del capitale, oppure adottando altre misure adeguate ed efficaci.

2. Le autorità competenti riesaminano e valutano in particolare l'uso da parte dell'ente di tecniche e pratiche ben sviluppate e aggiornate per tali metodi.
3. Se per un modello interno di rischio di mercato numerosi scostamenti, di cui all'articolo 355 del regolamento [inserted by OP], indicano che il modello non è o non è più sufficientemente accurato, le autorità competenti revocano l'autorizzazione ad utilizzare il modello interno o impongono misure opportune per assicurare che il modello sia migliorato immediatamente.
4. Se un ente ha ottenuto l'autorizzazione ad applicare un metodo che richiede l'autorizzazione delle autorità competenti prima del suo utilizzo per il computo dei requisiti in materia di fondi propri conformemente alla parte III del regolamento [inserted by OP] ma non soddisfa più i requisiti per l'applicazione di tale metodo, le autorità competenti esigono che l'ente dimostri con piena soddisfazione delle autorità competenti che l'effetto della non conformità non è significativo, se del caso, conformemente al [regolamento - CRR] o presenti un piano mirante a ripristinare tempestivamente la conformità ai requisiti e fissi un termine per la sua attuazione. Le autorità competenti impongono miglioramenti del piano se è poco probabile che esso consenta di giungere alla piena conformità o se il termine è inadeguato. Se è improbabile che l'ente sia in grado di ripristinare la conformità entro un termine adeguato e, se del caso, non abbia dimostrato in modo soddisfacente che l'effetto della non conformità non è significativo, l'autorizzazione ad utilizzare il metodo è revocata o limitata ai settori conformi o a quelli in cui la conformità può essere conseguita entro un termine appropriato. [...]

5. Al fine di promuovere l'uniforme solidità dei metodi interni nell'Unione, l'ABE analizza i metodi interni degli enti, in particolare l'uniformità nell'attuazione della definizione di inadempimento, il modo in cui gli enti trattano rischi o esposizioni simili e le norme minime di accuratezza adeguate al tipo di metodo interno.

L'ABE elabora orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 contenenti parametri di riferimento sulla base di detta analisi.

Le autorità competenti tengono conto della predetta analisi e dei predetti parametri di riferimento per il riesame delle autorizzazioni all'utilizzo di modelli interni concesse agli enti.

Articolo 98 bis

[...]

Articolo 98 ter

[...]

Articolo 98 quater

[...]

Articolo 98 quinquies

[...]

SEZIONE IV
MISURE DI VIGILANZA

Articolo 99

Misure di vigilanza

1. Le autorità competenti esigono che gli enti adottino con anticipo le misure necessarie per far fronte ai problemi che potrebbero presentarsi nei seguenti casi:
 - a) l'ente non soddisfa i requisiti della presente direttiva o del regolamento [insert OP];
 - b) le autorità competenti hanno prove **che indicano la probabilità** [...] che l'ente violi i requisiti della presente direttiva o del regolamento [insert OP] entro i successivi 12 mesi.
2. Ai fini del paragrafo 1, **i poteri delle [...]** autorità competenti **[...] includono quelli** di cui all'articolo **100[...]**.

Articolo 100

[...] Poteri di vigilanza

- 1. Ai fini dell'articolo 92, dell'articolo 94, paragrafo 4, dell'articolo 98, paragrafo 4, e dell'articolo 99, nonché dell'applicazione del regolamento [inserted by OP], le autorità competenti hanno almeno i seguenti poteri:**
 - a) esigere che gli enti detengano fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali di cui al capo IV e al regolamento [inserted by OP] riguardo a elementi di rischio e a rischi non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del regolamento [inserted by OP];**
 - b) chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto per conformarsi agli articoli 72 e 73 [...];**

- bi) esigere che gli enti presentino un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza a norma della presente direttiva [...] e del regolamento [Insert by OP] e fissino un termine per la sua attuazione, compresi miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il termine;**
- c) [...]esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri;**
- d) restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell'ente;**
- e) esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti;**
- f) esigere che gli enti limitino la componente variabile della remunerazione in percentuale dei ricavi netti quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale;**
- g) esigere che gli enti utilizzino l'utile netto per rafforzare i fondi propri;**
- h) limitare o vietare le distribuzioni agli azionisti o ai soci da parte dell'ente, oppure ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1) se il divieto non costituisce un caso di inadempimento da parte dell'ente;**
- i) imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti, anche sul capitale e sulle posizioni di liquidità;**
- j) imporre requisiti specifici in materia di liquidità, comprese restrizioni ai disallineamenti di durata tra le attività e le passività;**
- k) richiedere informazioni aggiuntive.**

2. I requisiti supplementari in materia di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettera a) sono imposti dalle autorità competenti almeno nelle situazioni seguenti, se del caso:

- a) l'ente non soddisfa il requisito fissato agli articoli 72 e 73 della presente direttiva o all'articolo 382 del regolamento [inserted by OP];**
- b) i rischi o gli elementi di rischio non sono coperti dai requisiti in materia di fondi propri di cui al capo IV o al regolamento [inserted by OP];**
- c) [...] la semplice applicazione di altre misure non sembra in grado di migliorare sufficientemente i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie entro un periodo di tempo adeguato;**
- ([...]**
- e) dal riesame di cui all'articolo 94, paragrafo 4, o all'articolo 98, paragrafo 4, risulta che l'inosservanza dei requisiti di applicazione dei rispettivi metodi conduce all'inadeguatezza dei requisiti in materia di fondi propri;**
- f) i rischi possono essere sottovalutati nonostante l'osservanza dei requisiti applicabili di cui al regolamento e alla presente direttiva;**
- g) conformemente all'articolo 367, paragrafo 5, del regolamento [inserted by OP], l'ente riferisce alle autorità competenti che i risultati delle prove di stress di cui allo stesso articolo superano in misura significativa i suoi requisiti in materia di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione.[...]**

3. Ai fini della determinazione del livello appropriato di fondi propri sulla base della revisione e della valutazione effettuate conformemente al [...] **titolo VII, capo II, sezione III**, le autorità competenti valutano se sia eventualmente necessario imporre un [...] requisito **aggiuntivo** in materia di fondi propri superiore al requisito patrimoniale per coprire i rischi ai quali un ente sia o possa essere esposto, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a)** gli aspetti quantitativi e qualitativi del processo di valutazione degli enti di cui all'articolo 72;
- b)** i dispositivi, i processi e i meccanismi dell'ente di cui [...] **all'articolo 73** [...];
- c)** il risultato della revisione e della valutazione effettuate conformemente all'articolo 92 **o 98** [...];
- d)** **la valutazione del rischio sistemico.**

[...] [...]

[...]

Articolo 100 bis

Requisiti specifici in materia di liquidità

Le autorità competenti impongono livelli di afflusso e di deflusso [...] specifici se necessario per riflettere i rischi specifici ai quali un ente è o può essere esposto. A tal fine, tengono conto dei seguenti elementi:

- a) il particolare modello di impresa dell'ente;
- b) i dispositivi, i processi e i meccanismi dell'ente di cui alla sezione II e in particolare all'articolo 84;
- c) il risultato della revisione e della valutazione effettuate conformemente ai requisiti della sezione III;
- d) **il rischio di liquidità sistemico che minaccia l'integrità dei mercati finanziari di un determinato Stato membro.**

Articolo 101

Requisiti specifici in materia di pubblicazione

1. Gli Stati membri abilitano le autorità competenti a esigere dagli enti:
 - a) che pubblichino le informazioni di cui alla parte VIII del regolamento [inserted by OP] più di una volta l'anno e fissino termini per la pubblicazione;
 - b) che utilizzino per le pubblicazioni mezzi e sedi specifici, diversi dai documenti di bilancio.
2. Gli Stati membri abilitano le autorità competenti ad esigere dalle imprese madri che pubblichino annualmente, integralmente o mediante riferimento a informazioni equivalenti, la descrizione della loro struttura giuridica e di governance e la struttura organizzativa del gruppo di enti, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 73, paragrafo 1 e all'articolo 104, paragrafo 2.

Articolo 102

Uniformità delle revisioni e valutazioni prudenziali e delle misure di vigilanza

1. Le autorità competenti informano l'ABE di quanto segue:

- a) il funzionamento del loro processo di revisione e di valutazione di cui all'articolo 92;
- b) la metodologia utilizzata come base per le decisioni di cui all'articolo 94, 97, 98, 99, 100 e 100 bis sul processo di cui alla lettera a).

Le autorità competenti notificano all'ABE le decisioni da esse adottate ai sensi dell'articolo 94, 97, 98, 99, 100 e 100 bis e le relative motivazioni.

2. L'ABE riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio sul grado di convergenza dell'applicazione delle disposizioni del presente capo tra Stati membri.

Al fine di aumentare il livello di tale convergenza, l'ABE effettua verifiche inter pares conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3. L'ABE pubblica orientamenti rivolti alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per precisare ulteriormente quanto segue in modo adeguato a dimensioni, struttura, organizzazione interna degli enti e alla natura, portata e complessità delle loro attività:

- a) la procedura e la metodologia comuni per il processo di revisione e di valutazione prudenziale di cui al paragrafo 1 e all'articolo 92;
- b) [...] procedure e metodologie comuni per la valutazione dell'organizzazione e del trattamento dei rischi di cui agli articoli da 75 a 85 e per la [...] revisione e valutazione da parte delle autorità competenti conformemente all'articolo 92.

4.

SEZIONE V

LIVELLO DI APPLICAZIONE

Articolo 103

Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno

1. Le autorità competenti [...] **esigono** che ciascun ente che non sia né una filiazione nello Stato membro in cui è autorizzato o in cui è soggetto a vigilanza, né un'impresa madre, e ciascun ente non incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 17 del regolamento [inserted by OP] si conformino su base individuale agli obblighi fissati all'articolo 72.

Le autorità competenti possono esentare dall'articolo 72 gli enti creditizi che soddisfano le condizioni fissate all'articolo 9 del regolamento [inserted by OP].

Se le autorità competenti rinunciano all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata di cui all'articolo 14 del regolamento [inserted by OP], i requisiti di cui all'articolo 72 si applicano su base individuale.

2. Le autorità competenti impongono alle imprese madri in uno Stato membro di rispettare gli obblighi previsti all'articolo 72 su base consolidata.
3. Le autorità competenti impongono agli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro di rispettare gli obblighi previsti all'articolo 72 sulla base della situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista.

Qualora la società di partecipazione finanziaria madre o la società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro controlli più di un ente, il primo comma si applica solo all'ente soggetto alla vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 106.

4. Le autorità competenti impongono agli enti che sono filiazioni di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 72 su base subconsolidata qualora tali enti, ovvero l'impresa madre se si tratta di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario o una società di gestione patrimoniale secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/87/CE, oppure vi detengano una partecipazione.

5.

Articolo 104

Dispositivi, processi e meccanismi degli enti

1. Le autorità competenti impongono agli enti di conformarsi agli obblighi di cui alla sezione II del presente capo su base individuale, a meno che le autorità competenti non si avvalgano della deroga di cui all' articolo 6 o 7 del regolamento [inserted by OP].
2. Le autorità competenti impongono alle imprese madri e alle filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva di assolvere agli obblighi di cui alla sezione II del presente capo su base consolidata o subconsolidata, in modo da assicurare la coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi richiesti dalla sezione II del presente capo e in modo da produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza. In particolare, assicurano che le imprese madri e le filiazioni rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva mettano in atto tali dispositivi, processi e meccanismi nelle loro filiazioni non rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva. È altresì assicurata la coerenza e la corretta integrazione di tali dispositivi, processi e meccanismi e dette filiazioni sono anche in grado di produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza.
3. Gli obblighi derivanti dalla sezione II del presente capo riguardanti filiazioni non soggette esse stesse alla presente direttiva non si applicano se l'ente impresa madre nell'UE o gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE possono dimostrare alle autorità competenti che l'applicazione della sezione II è illegale ai sensi della normativa del paese terzo in cui la filiazione è stabilita.

Articolo 105

Revisione e valutazione e misure di vigilanza

1. Le autorità competenti applicano il processo di revisione e di valutazione di cui alla sezione III e le misure di vigilanza di cui alla sezione IV in conformità con il livello di applicazione dei requisiti del regolamento [inserted by OP] di cui alla parte I, titolo II dello stesso regolamento.
2. Se le autorità competenti, in collaborazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata, rinunciano all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata di cui all'articolo 14 del regolamento [inserted by OP], alla vigilanza delle imprese di investimento su base individuale si applicano i requisiti di cui all'articolo 92 della presente direttiva.

Capo 3

Vigilanza su base consolidata

SEZIONE I

PRINCIPI DELLA VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

Articolo 106

Determinazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata

1. Se l'impresa madre è un ente impresa madre in uno Stato membro o un ente impresa madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato a tale ente l'autorizzazione.
2. Se l'impresa madre di un ente è una società di partecipazione finanziaria madre o una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro o una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato a tale ente l'autorizzazione.

3. Quando enti autorizzati in più di uno Stato membro hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria madre, la stessa società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, la stessa società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o la stessa società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell'ente autorizzato nello Stato membro ove è stata costituita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.

Quando le imprese madri di enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro comprendono più di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con amministrazioni centrali in diversi Stati membri e vi è un ente creditizio in ciascuno di tali Stati, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato.

4. Quando più enti autorizzati nell'Unione europea hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria o la stessa società di partecipazione finanziaria mista e nessuno di tali enti è stato autorizzato nello Stato membro nel quale è stata costituita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno autorizzato l'ente con il totale di bilancio più elevato, il quale è considerato, ai fini della presente direttiva, come l'ente controllato da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.
5. In casi particolari, in cui l'applicazione dei criteri di cui ai paragrafi 3 e 4 risultasse inappropriata tenuto conto degli enti di cui trattasi e dell'importanza relativa delle loro attività nei vari paesi, le autorità competenti possono, di comune accordo, derogare a tali criteri e nominare un'altra autorità competente per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. In tali casi, prima di prendere la loro decisione, le autorità competenti danno all'ente impresa madre nell'UE o, a seconda dei casi, alla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, o alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, ovvero all'ente con il totale di bilancio più elevato, l'opportunità di pronunciarsi su tale decisione.
6. Le autorità competenti notificano alla Commissione e all'ABE qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 5.

Coordinamento delle attività di vigilanza da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata

1. In aggiunta agli obblighi imposti dalle disposizioni della presente direttiva e dal regolamento [inserted by OP], l'autorità di vigilanza su base consolidata espleta i seguenti compiti:
 - a) il coordinamento della raccolta e della diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali in situazioni normali e in situazioni di emergenza;
 - b) la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali, compreso in relazione alle attività di cui al titolo VII, capo 3, in collaborazione con le autorità competenti interessate;
 - c) la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in cooperazione con le autorità competenti interessate e, se necessario, con le banche centrali, in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse, compresi gli sviluppi negativi negli enti o sui mercati finanziari, utilizzando, ove possibile, mezzi di comunicazione esistenti definiti per facilitare la gestione delle crisi.
2. Se l'autorità di vigilanza su base consolidata omette di espletare i suoi compiti di cui al paragrafo 1 o se le competenti autorità non cooperano con l'autorità di vigilanza su base consolidata nella misura richiesta per l'espletamento dei compiti di cui al paragrafo 1, una delle autorità competenti interessate può rinviare il caso all'ABE, la quale può intervenire conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
3. La pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera c), comprende le misure eccezionali di cui all'articolo 112, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 112, paragrafo 4, lettera b), l'elaborazione di valutazioni congiunte, l'attuazione di piani di emergenza e la comunicazione al pubblico.

Articolo 108

Decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici per ente

1. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti di uno Stato membro responsabili della vigilanza delle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE fanno tutto quanto in loro potere per pervenire ad una decisione congiunta:
 - a) sull'applicazione degli articoli 72 e 92 per determinare il carattere adeguato del livello consolidato di fondi propri detenuti dal gruppo di enti in rapporto alla sua situazione finanziaria e al suo profilo di rischio e il livello necessario di fondi propri ai fini dell'applicazione dell'articolo 100 ad ogni entità del gruppo di enti e su base consolidata;
 - b) sulle misure per far fronte a questioni importanti e a risultati rilevanti riguardanti la vigilanza sulla liquidità, incluse l'adeguatezza dell'organizzazione e del trattamento dei rischi secondo quanto disposto dall'articolo 84 e la necessità di [...] requisiti in materia di liquidità specifici per ente conformemente all'articolo 100 bis della presente direttiva.
2. Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 vengono prese:
 - a) ai fini del paragrafo 1, lettera a), entro quattro mesi dalla trasmissione alle altre autorità competenti interessate da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo conformemente agli articoli 72, 92 [...] e 100 [...];
 - b) ai fini del paragrafo 1, lettera b), entro un mese dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo conformemente all'articolo 84 e all'articolo 100 bis.

La decisione congiunta tiene inoltre debitamente conto della valutazione del rischio delle filiazioni effettuato dalle autorità competenti interessate conformemente agli articoli 72 e 92.

La decisione congiunta è contenuta in un documento e pienamente motivata ed è trasmessa dall'autorità di vigilanza su base consolidata all'ente impresa madre nell'UE. In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta l'ABE su richiesta di una delle altre autorità competenti. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare l'ABE di propria iniziativa.

3. Qualora le autorità competenti non pervengano ad una decisione congiunta entro il termine di cui al paragrafo 2, l'autorità di vigilanza su base consolidata adotta una decisione su base consolidata sull'applicazione degli articoli 72, 84, 92, 100 e 100 bis dopo aver debitamente considerato la valutazione dei rischi delle filiazioni effettuata dalle autorità competenti interessate. Se, al termine del periodo di cui al paragrafo 2, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione e attende la decisione che l'ABE può adottare ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento e adotta una decisione in conformità della decisione dell'ABE. Si ritiene che il periodo di cui al paragrafo 2 equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di cui al paragrafo 2 o se è stata adottata una decisione congiunta.

La decisione in applicazione degli articoli 72, 84, 92, 100 e 100 bis è adottata dalle rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, su base individuale o subconsolidata, tenuto debito conto dei pareri e delle riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata. Se, al termine del periodo di cui al paragrafo 2, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti rinviando la loro decisione e attendono la decisione che l'ABE adotta ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento e adottano una decisione in conformità della decisione dell'ABE. Si ritiene che il periodo di cui al paragrafo 2 equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di cui al paragrafo 2 o se è stata adottata una decisione congiunta.

Le decisioni sono contenute in un documento e pienamente motivate e tengono conto della valutazione del rischio, dei pareri e delle riserve formulati dalle altre autorità competenti nel periodo di cui al paragrafo 2. Il documento contenente la decisione è trasmesso dall'autorità di vigilanza su base consolidata a tutte le autorità competenti interessate e all'ente impresa madre nell'UE.

Qualora l'ABE sia stata consultata, tutte le autorità competenti tengono conto del suo parere e motivano ogni eventuale scostamento significativo da esso.

4. La decisione congiunta di cui al paragrafo 1 e le decisioni adottate dalle autorità competenti in assenza di una decisione congiunta di cui al paragrafo 3 sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.

La decisione congiunta di cui al paragrafo 1 e ogni decisione adottata in assenza di una decisione congiunta conformemente al paragrafo 3 sono aggiornate su base annuale o, in circostanze eccezionali, quando un'autorità competente responsabile della vigilanza delle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE presenta all'autorità di vigilanza su base consolidata una richiesta scritta pienamente motivata di aggiornamento della decisione sull'applicazione degli articoli 100 e 100 bis. In quest'ultimo caso l'aggiornamento può essere trattato bilateralmente dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dall'autorità competente che ha presentato la richiesta.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare la procedura di adozione della decisione congiunta di cui al presente articolo sull'applicazione degli articoli 72, 84, 92, 100 e 100 bis al fine di facilitare l'adozione delle decisioni congiunte.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 109

Obblighi di informazione in situazioni di emergenza

1. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, inclusa una situazione quale definita all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010 o una situazione di evoluzione negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui sono state autorizzate entità del gruppo o nel quale sono stabilite succursali significative di cui all'articolo 52, fatto salvo il capo 1, sezione II e, laddove applicabili, gli articoli 54 e 58 della direttiva 2004/39/CE, l'autorità di vigilanza su base consolidata ne informa non appena possibile l'ABE, il CERS e le autorità di cui all'articolo 59, paragrafo 4, e all'articolo 60 e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. I predetti obblighi si applicano a tutte le autorità competenti. Se l'autorità di cui all'articolo 59, paragrafo 4, viene a sapere di una situazione descritta al primo comma ne informa non appena possibile le autorità competenti di cui all'articolo 107 e l'ABE.

Se possibile, l'autorità competente e l'autorità di cui all'articolo 59, paragrafo 4, utilizzano i mezzi di comunicazione definiti già esistenti.

2. Qualora necessiti di informazioni già comunicate ad un'altra autorità competente, l'autorità di vigilanza su base consolidata contatta se possibile tale autorità, al fine di evitare una duplicazione delle segnalazioni alle varie autorità preposte all'esercizio della vigilanza.

Articolo 110

Accordi di coordinamento e cooperazione

1. Al fine di agevolare e di rendere efficace la vigilanza, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le altre autorità competenti concludono accordi scritti di coordinamento e di cooperazione.

Tali accordi possono assegnare ulteriori compiti all'autorità di vigilanza su base consolidata e possono specificare le procedure per quanto riguarda il processo decisionale e la cooperazione con le altre autorità competenti.

2. Le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione ad una filiazione di un'impresa madre che sia un ente possono delegare, con un accordo bilaterale, conformemente all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1093/2010, la propria responsabilità di vigilanza alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa madre ed esercitano la vigilanza su di essa affinché esse si incarichino della vigilanza della filiazione conformemente alla presente direttiva. L'ABE è informata dell'esistenza e del tenore di tali accordi. Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri ed al comitato bancario europeo.

Articolo 111

Collegi delle autorità di vigilanza

1. L'autorità di vigilanza su base consolidata istituisce collegi delle autorità di vigilanza al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui agli articoli da 107 a 109, paragrafo 1, e, fermi restando gli obblighi di riservatezza di cui al paragrafo 2 del presente articolo e la compatibilità con il diritto dell'Unione, garantisce un coordinamento e una cooperazione adeguati con le pertinenti autorità competenti dei paesi terzi, se del caso.

L'ABE contribuisce a promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza di cui al presente articolo conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1093/2010. A tal fine l'ABE vi partecipa nel modo che ritiene opportuno ed è ritenuta autorità competente in detto ambito.

I collegi delle autorità di vigilanza forniscono un quadro che permetta all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'ABE e alle altre autorità competenti interessate di assolvere i seguenti compiti:

- a) scambiarsi informazioni reciprocamente e con l'ABE conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1093/2010;
- b) accordarsi sull'affidamento volontario di compiti e sulla delega volontaria di responsabilità, se del caso;

- c) definire i programmi di revisione prudenziale di cui all'articolo 94 sulla base di un esame del rischio del gruppo ai sensi dell'articolo 92;
 - d) accrescere l'efficacia della vigilanza sopprimendo l'inutile duplicazione di obblighi di vigilanza, ivi compresi gli obblighi relativi alle richieste di informazioni di cui all'articolo 109 e all'articolo 112, paragrafo 2;
 - e) applicare i requisiti prudenziali fissati dalla presente direttiva e dal regolamento [inserted by OP] in modo uniforme in tutte le entità di un gruppo di enti, fatte salve le opzioni e le facoltà discrezionali consentite dalla normativa dell'Unione;
 - f) applicare l'articolo 107, paragrafo 1, lettera c), tenendo conto dei lavori di altri forum che possono essere costituiti in tale settore.
2. Le autorità competenti partecipanti ai collegi delle autorità di vigilanza e l'ABE collaborano strettamente. L'obbligo di riservatezza di cui al capo 1, sezione II, della presente direttiva e agli articoli 54 e 58 della direttiva 2004/39/CE non impedisce alle autorità competenti di scambiare informazioni riservate nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza. L'istituzione e il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza non pregiudica i diritti e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva e del regolamento [inserted by OP].
3. L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati sugli accordi scritti di cui all'articolo 110, definiti dall'autorità di vigilanza su base consolidata previa consultazione delle autorità competenti interessate.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni generali di funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza rispetto agli articoli 52 e 112.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza rispetto agli articoli 52 e 112.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 dicembre 2015.

6. Se del caso e fatti salvi obblighi di riservatezza che, secondo tutte le autorità competenti, sono equivalenti a quelli di cui al capo 1, sezione II, e laddove applicabili, agli articoli 54 e 58 della direttiva 2004/39/CE, possono partecipare ai collegi delle autorità di vigilanza le autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni di un ente creditizio impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, le autorità competenti dello Stato membro ospitante nel quale sono stabilite succursali significative di cui all'articolo 52, banche centrali, ove opportuno, nonché le autorità competenti di paesi terzi.
7. L'autorità di vigilanza su base consolidata presiede le riunioni del collegio e decide quali autorità competenti partecipino a una riunione o a un'attività del collegio. L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene pienamente informati, in anticipo, tutti i membri del collegio dell'organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da prendere in considerazione. L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle azioni adottate nel corso di dette riunioni o delle misure intraprese.
8. La decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto della rilevanza dell'attività di vigilanza da pianificare o da coordinare per dette autorità, in particolare dell'impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario degli Stati membri interessati di cui all'articolo 8, nonché degli obblighi di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
9. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui al capo 1, sezione II, e laddove applicabili, agli articoli 54 e 58 della direttiva 2004/39/CE, l'autorità di vigilanza su base consolidata informa l'ABE delle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, anche nelle situazioni di emergenza, e comunica all'ABE tutte le informazioni particolarmente pertinenti ai fini della convergenza in materia di vigilanza.

Articolo 112
Obblighi di cooperazione

1. Le autorità competenti collaborano strettamente tra loro. Esse si scambiano tutte le informazioni essenziali o rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite loro dalla presente direttiva e dal regolamento [inserted by OP]. A tale proposito, le autorità competenti comunicano su richiesta tutte le informazioni rilevanti e di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali.

Le autorità competenti collaborano con l'ABE ai fini della presente direttiva e del regolamento [inserted by OP], conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010.

Le autorità competenti forniscono all'ABE, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva, del regolamento [inserted by OP] e del regolamento (UE) n. 1093/2010, conformemente all'articolo 35 di tale regolamento.

Le informazioni di cui al primo comma sono considerate essenziali se possono materialmente influenzare la valutazione circa la solidità finanziaria di un ente o di un ente finanziario in un altro Stato membro.

In particolare, le autorità di vigilanza su base consolidata di enti imprese madri nell'UE e enti controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE o società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE trasmettono alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate della vigilanza delle filiazioni di tali imprese madri tutte le informazioni rilevanti. Nel determinare la portata delle informazioni rilevanti si tiene conto dell'importanza di dette filiazioni all'interno del sistema finanziario di tali Stati membri.

Le informazioni essenziali di cui al primo comma comprendono in particolare quanto segue:

- a) descrizione della struttura giuridica del gruppo e della struttura di *governance* compresa la struttura organizzativa, indicando tra l'altro tutte le entità regolamentate, le entità non regolamentate, le filiazioni non regolamentate e le succursali significative appartenenti al gruppo, le imprese madri, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'articolo 73, paragrafo 1 e dell'articolo 104, paragrafo 2, nonché le autorità competenti delle entità regolamentate del gruppo;

- b) procedure per la raccolta di informazioni dagli enti appartenenti ad un gruppo e per la verifica di tali informazioni;
- c) sviluppi negativi che interessano enti o altre entità appartenenti ad un gruppo e che potrebbero avere serie ripercussioni sugli enti ;
- d) principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità competenti in conformità alla presente direttiva, incluse l'imposizione di un requisito in materia di fondi propri specifico ai sensi dell'articolo 100 e qualsiasi limitazione all'utilizzo del metodo avanzato di misurazione per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri ai sensi dell'articolo 301, paragrafo 2, del regolamento [inserted by OP].

2. Le autorità competenti possono rinviare all'ABE le seguenti situazioni:

- a) quando un'autorità competente non ha comunicato informazioni essenziali;
- b) quando una richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni pertinenti, è stata respinta o non ha ricevuto seguito entro un termine ragionevole.

Fermo restando l'articolo 258 del TFUE, l'ABE può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3. Le autorità competenti incaricate della vigilanza di enti controllati da un ente impresa madre nell'UE contattano ogniqualvolta possibile l'autorità di vigilanza su base consolidata, quando hanno bisogno di informazioni sull'attuazione dei metodi e delle metodologie menzionati nella presente direttiva e nel regolamento [inserted by OP] che possono essere già a disposizione di tale autorità competente.

4. Le autorità competenti interessate, prima di prendere una decisione che rivesta una certa importanza per le funzioni di vigilanza delle altre autorità competenti, si consultano tra loro in relazione ai punti seguenti:

- a) modifiche nella struttura azionaria, organizzativa o gestionale di enti creditizi appartenenti a un gruppo, che richiedono l'approvazione o l'autorizzazione delle autorità competenti;

- b) importanti sanzioni o misure eccezionali adottate dalle autorità competenti, incluse l'imposizione di un requisito supplementare in materia di fondi propri ai sensi dell'articolo 99 e qualsiasi limitazione all'utilizzo dei metodi avanzati di misurazione per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri ai sensi dell'articolo 301, paragrafo 2, del regolamento [inserted by OP].

Ai fini della lettera b), l'autorità di vigilanza su base consolidata è sempre consultata.

Un'autorità competente può tuttavia decidere di non procedere alla consultazione in situazioni di emergenza o qualora tale consultazione possa compromettere l'efficacia delle decisioni. In tal caso l'autorità competente informa senza indugio le altre autorità competenti.

Articolo 113

Verifica delle informazioni riguardanti entità di altri Stati membri

Qualora, nell'applicazione della presente direttiva e del regolamento [inserted by OP], le autorità competenti di uno Stato membro desiderino verificare, in determinati casi, le informazioni riguardanti un ente, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, un'impresa di servizi ausiliari, una società di partecipazione mista, una filiazione di cui all'articolo 119 o una filiazione di cui all'articolo 114, paragrafo 3, situati in un altro Stato membro, dette autorità chiedono alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda alla verifica. Le autorità che ricevono la richiesta di verifica vi danno seguito, nell'ambito della loro competenza, procedendovi esse stesse o consentendo di procedervi alle autorità che hanno presentato la richiesta, ovvero ad un revisore o ad un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.

SEZIONE II

SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA, SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA ESOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE MISTA

Articolo 114

Inclusione delle società di partecipazione nella vigilanza su base consolidata

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti che si rendano necessari per includere le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista nella vigilanza su base consolidata.
2. Se un ente filiazione non è incluso nella vigilanza su base consolidata in applicazione di uno dei casi previsti all'articolo 13 del regolamento [inserted by OP], le autorità competenti dello Stato membro in cui è situato l'ente filiazione possono chiedere all'impresa madre le informazioni che possono facilitare l'esercizio della vigilanza del suddetto ente.
3. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata possano chiedere alle filiazioni di un ente, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista non comprese nella sfera della vigilanza su base consolidata le informazioni di cui all'articolo 116. In tal caso si applicano le procedure di trasmissione e di verifica delle informazioni previste in tale articolo.

Articolo 115

Qualifica degli amministratori

Gli Stati membri esigono che le persone che determinano effettivamente l'orientamento dell'attività di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista possiedano l'onorabilità e l'esperienza necessarie per esercitare tali funzioni.

Articolo 116

Richieste di informazioni e di ispezioni

1. In attesa dell'ulteriore coordinamento dei metodi di consolidamento, gli Stati membri stabiliscono che, se l'impresa madre di uno o più enti è una società di partecipazione mista, le autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza di detti enti impongono alla società di partecipazione mista e alle sue filiazioni, rivolgendosi direttamente ad esse oppure tramite enti filiazioni, di comunicare tutte le informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sugli enti filiazioni.
2. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possono procedere, o far procedere mediante revisori esterni, alla verifica in loco delle informazioni ricevute dalle società di partecipazione mista e dalle loro filiazioni. Se la società di partecipazione mista o una delle sue filiazioni è un'impresa di assicurazione, ci si può avvalere anche della procedura di cui all'articolo 119. Se la società di partecipazione mista o una delle sue filiazioni è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato l'ente filiazione, la verifica in loco delle informazioni avviene secondo la procedura di cui all'articolo 113.

1. Fatta salva la parte V del regolamento [inserted by OP], gli Stati membri dispongono che, qualora l'impresa madre di uno o più enti sia una società di partecipazione mista, le autorità competenti preposte alla vigilanza di detti enti esercitino una vigilanza generale sulle operazioni tra l'ente e la società di partecipazione mista e le sue filiazioni.
2. Le autorità competenti dispongono che gli enti mettano in atto adeguati processi di gestione del rischio e meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure di segnalazione e contabili, atti a consentire nei modi dovuti l'accertamento, la quantificazione, la sorveglianza e il controllo delle operazioni con la società di partecipazione mista madre e con le filiazioni di questa. Le autorità competenti dispongono che l'ente notifichi ogni altra operazione significativa intercorrente con le predette entità diversa dall'operazione di cui all'articolo 383 del regolamento [inserted by OP]. Tali procedure e operazioni significative sono sottoposte alla verifica delle autorità competenti.

Qualora le operazioni intragruppo rischino di compromettere la posizione finanziaria di un ente, le autorità competenti preposte alla sua vigilanza adottano gli opportuni provvedimenti.

Articolo 118
Scambio di informazioni

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché nessun ostacolo di natura giuridica impedisca alle imprese comprese nella sfera di vigilanza su base consolidata, o alle società di partecipazione mista e alle loro filiazioni, o alle filiazioni contemplate all'articolo 114, lo scambio delle informazioni utili all'esercizio della vigilanza conformemente all'articolo 105 e al capo 3.

2. Quando l'impresa madre e l'ente o gli enti sue filiazioni sono situati in Stati membri diversi, le autorità competenti di ciascuno Stato membro si comunicano tutte le informazioni atte a consentire od agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata.

Quando le autorità competenti dello Stato membro ove è situata l'impresa madre non esercitano esse stesse la vigilanza su base consolidata in forza dell'articolo 106, esse possono essere invitate dalle autorità competenti incaricate di esercitare tale vigilanza a chiedere a tale impresa madre le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata e a trasmetterle alle suddette autorità.

3. Gli Stati membri autorizzano lo scambio tra le loro autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 2, restando inteso che, nel caso di società di partecipazione finanziaria, di società di partecipazione finanziaria mista, di enti finanziari o di imprese di servizi ausiliari, la raccolta o la detenzione di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute a esercitare una funzione di vigilanza su tali enti o imprese individualmente considerati.

Gli Stati membri autorizzano altresì lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 116 tra le autorità competenti, restando inteso che la raccolta o la detenzione di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti esercitino una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione mista e le relative filiazioni che non sono enti creditizi, o sulle filiazioni contemplate all'articolo 114, paragrafo 3.

Articolo 119
Cooperazione

1. Qualora un ente, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista o una società di partecipazione mista controlli una o più filiazioni che sono imprese di assicurazione o altre imprese che prestano servizi di investimento soggette ad autorizzazione, le autorità competenti e le autorità cui è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle suddette altre imprese che offrono servizi di investimento collaborano strettamente fra loro. Fatte salve le rispettive competenze, tali autorità si comunicano tutte le informazioni atte ad agevolare l'assolvimento dei loro compiti e a garantire il controllo dell'attività e della situazione finanziaria complessiva delle imprese soggette alla loro vigilanza.
2. Le informazioni ricevute nell'ambito della vigilanza su base consolidata ed in particolare gli scambi di informazioni tra autorità competenti previsti dalla presente direttiva sono coperti dal segreto d'ufficio definito al capo 1, sezione II per gli enti creditizi o dalla direttiva 2004/39/CE per le imprese di investimento.
3. Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata redigono un elenco delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 10 del regolamento [inserted by OP]. L'elenco è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri, all'ABE e alla Commissione.

Articolo 120
Sanzioni

Ai sensi del titolo VII, capo 1, sezione IV, gli Stati membri prevedono che si possano irrogare a carico delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista o delle società di partecipazione mista, ovvero dei loro dirigenti responsabili, che violino le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione del capo 3 sanzioni o misure intesi a far cessare le violazioni constatate o le loro cause.

Articolo 121

Valutazione dell'equivalenza della vigilanza su base consolidata dei paesi terzi

1. Qualora un ente, la cui impresa madre sia un ente o una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista con amministrazione centrale in un paese terzo, non sia soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 106, le autorità competenti verificano se l'ente sia soggetto a vigilanza su base consolidata da parte di un'autorità competente di un paese terzo equivalente a quella disciplinata dai principi fissati dalla presente direttiva e dai requisiti della parte I, titolo II, capo 2 del regolamento [inserted by OP].

La verifica è effettuata dall'autorità competente cui, a norma del paragrafo 3, spetterebbe l'esercizio della vigilanza su base consolidata, su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi entità regolamentata autorizzata nell'Unione europea o di sua iniziativa. Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti interessate.

2. La Commissione può chiedere al comitato bancario europeo di fornire indicazioni generali per stabilire se i regimi di vigilanza su base consolidata delle autorità competenti dei paesi terzi siano in grado di raggiungere gli obiettivi della vigilanza su base consolidata definiti nel presente capo riguardo agli enti la cui impresa madre abbia l'amministrazione centrale in un paese terzo. Il comitato riesamina regolarmente tali indicazioni e tiene conto di qualsiasi modifica ai regimi di vigilanza su base consolidata apportata dalle autorità competenti in questione. L'ABE assiste la Commissione e il comitato bancario europeo nell'esecuzione di detti compiti, tra l'altro anche sull'opportunità di aggiornare dette indicazioni.

L'autorità competente che effettua la verifica di cui al paragrafo 1, primo comma, tiene conto di siffatte indicazioni. A tale scopo, l'autorità competente consulta l'ABE prima di adottare una decisione.

3. In mancanza di una vigilanza equivalente, gli Stati membri applicano per analogia al predetto ente le disposizioni di cui alla presente direttiva e al regolamento [inserted by OP] o autorizzano le loro autorità competenti a far ricorso ad altre tecniche di vigilanza idonee a conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata sugli enti.

Tali tecniche di vigilanza sono concordate dall'autorità competente cui spetterebbe la vigilanza su base consolidata previa consultazione delle altre autorità competenti interessate.

In particolare, le autorità competenti possono disporre la creazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista con amministrazione centrale nell'Unione europea e applicare le disposizioni relative alla vigilanza su base consolidata alla posizione consolidata di tale società di partecipazione finanziaria o alla posizione consolidata degli enti di tale società di partecipazione finanziaria mista.

Le tecniche di vigilanza sono concepite in modo tale da conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata fissati nel presente capo e sono comunicate alle altre autorità competenti interessate, all'ABE e alla Commissione.

Capo 4

Riserve di capitale

SEZIONE I

RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE E RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA

Articolo 122

Definizioni

Ai fini del presente capo, si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "riserva di conservazione del capitale" (capital conservation buffer): fondi propri che l'ente è tenuto a detenere conformemente all'articolo 123;
- (2) "requisito combinato di riserva di capitale": importo totale del capitale di base di classe 1 (Common Equity Tier 1) necessario per soddisfare il requisito relativo alla riserva di conservazione del capitale aumentato della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente, se quest'ultima è superiore allo 0% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
- (3) "tasso della riserva di capitale anticiclica": il tasso che gli enti devono applicare per il calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente e che è fissato conformemente all'articolo 126, all'articolo 127 o da un'autorità pertinente di un paese terzo (a seconda del caso);
- (4) "ente autorizzato a livello nazionale": un ente che sia stato autorizzato nello Stato membro **[...] per il quale una particolare autorità designata ha il compito di fissare il tasso della riserva di capitale anticiclica**;
- (5) "riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente" (institution specific countercyclical capital buffer): fondi propri che l'ente è tenuto a detenere conformemente All'articolo 124.

Articolo 123

Obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale

1. Gli Stati membri impongono agli enti **creditizi** di detenere, **in aggiunta al capitale di base di classe 1 mantenuto per soddisfare i requisiti in materia di fondi propri imposti dall'articolo 87 del regolamento [inserted by OP]**, una riserva di conservazione del capitale **costituita da capitale di base di classe 1** equivalente al **2,5% dell'**importo complessivo della loro esposizione al rischio calcolata conformemente all'articolo 87, paragrafo 3 del regolamento [inserted by OP] su base individuale e consolidata, conformemente alla parte I, titolo II, dello stesso regolamento.
2. Gli enti non utilizzano il capitale di base di classe 1 detenuto per rispettare l'obbligo di cui al paragrafo 1 per soddisfare i requisiti imposti a norma dell'articolo 100.
3. Nel caso in cui un ente non soddisfi pienamente l'obbligo di cui al paragrafo 1, esso è soggetto alle restrizioni sulle distribuzioni di cui all'articolo 131, paragrafi 2 e 3.

Articolo 124

Obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

1. Gli Stati membri impongono agli enti **creditizi** di detenere una loro specifica riserva di capitale anticiclica **equivalente all'importo complessivo della loro esposizione al rischio, calcolata conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento [inserted by OP], moltiplicato per la media ponderata dei tassi della riserva di capitale anticiclica, calcolata conformemente all'articolo 130 su base individuale e consolidata, secondo quanto applicabile in conformità del suddetto regolamento, parte I, titolo II.**
2. Gli enti rispettano l'obbligo di cui al paragrafo 1 con capitale di base di classe 1 che va ad aggiungersi ad altro capitale di base di classe 1 detenuto per soddisfare i requisiti in materia di fondi propri imposti dall'articolo 87 del regolamento [inserted by OP], rispettare l'obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale imposto dall'articolo 123 e soddisfare ogni altro requisito di cui all' articolo 100.
3. Nel caso in cui un ente non soddisfi pienamente l'obbligo di cui al paragrafo 1, esso è soggetto alle restrizioni sulle distribuzioni di cui all'articolo 131, paragrafi 2 e 3.

Articolo 124 bis

Obbligo di detenere una riserva di rischio sistemico

1. Ogni Stato membro può introdurre una riserva di rischio sistemico del capitale di base di classe 1 per il settore bancario o per uno o più comparti del settore.
2. Ai fini di cui al paragrafo 1, [lo Stato membro] O [l'autorità designata] può imporre agli enti creditizi l'obbligo di detenere, oltre al capitale di base di classe 1 detenuto per soddisfare i requisiti in materia di fondi propri imposti dall'articolo 87 del regolamento [insert by OP], una riserva di rischio sistemico del capitale di base di classe 1.
3. L'obbligo di detenere una riserva di rischio sistemico si applica alle esposizioni situate nello Stato membro secondo la metodologia di cui all'articolo 130, paragrafi 4 e 5, al fine di attenuare il rischio macroprudenziale non ciclico a lungo termine non coperto dal regolamento [insert by OP], segnatamente al fine di attenuare il rischio sistemico, ovvero un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato membro.
4. Gli enti non utilizzano il capitale di base di classe 1 detenuto per rispettare l'obbligo di cui al paragrafo 2 per soddisfare i requisiti imposti a norma dell'articolo 87 del regolamento [insert by OP] nonché degli articoli 123, 124 e ogni altro requisito di cui agli articoli 99 e 100.
5. Prescrivendo l'obbligo di una riserva di rischio sistemico, [lo Stato membro] O [l'autorità designata] si attiene ai seguenti principi:
 - a) l'obbligo di riserva di rischio sistemico non può comportare effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o dell'UE nel suo insieme, erigendo o introducendo un ostacolo al funzionamento del mercato interno;

- b) il tasso della riserva di rischio sistemico si applica a tutti gli enti o a uno o più comparti di detti enti rientranti, a norma della presente direttiva, nelle competenze delle autorità dello Stato membro interessato ed è fissato secondo scatti di adeguamento di 0,5 punti percentuale. Per i diversi comparti del settore possono essere introdotti obblighi differenti;
- c) l'obbligo di riserva di rischio sistemico è riesaminato [dallo Stato membro] O [dall'autorità designata] con frequenza almeno biennale se non maggiore.

6. Nel contesto dell'introduzione o della rettifica dell'obbligo di riserva di rischio sistemico fino al 3%, [lo Stato membro] O [l'autorità designata] informa la Commissione, il CERS e l'ABE due mesi prima della pubblicazione della decisione. La notifica precisa in modo dettagliato gli elementi seguenti:

- a) il rischio sistemico o macroprudenziale nello Stato membro;
- b) le ragioni per cui dette modifiche costituiscono una minaccia alla stabilità finanziaria a livello nazionale;
- c) le ragioni per cui i provvedimenti proposti sono ritenuti efficaci per attenuare la gravità del rischio;
- d) l'analisi dell'impatto dei provvedimenti sul mercato unico;
- e) le ragioni per cui nessuno dei provvedimenti di cui al regolamento, con esclusione degli articoli 443 bis e 443 ter, o di cui alla direttiva [insert by OP] da sola o in combinazione risulta insufficiente di fronte al rischio macroprudenziale individuato.

- 7. Nel contesto dell'introduzione o della rettifica di un obbligo di riserva di rischio sistemico superiore al 3%, [lo Stato membro] O [l'autorità designata] informa la Commissione, il CERS e l'ABE tre mesi prima della pubblicazione della decisione. La notifica precisa in modo dettagliato gli elementi seguenti:**
- a) il rischio sistemico o macroprudenziale nello Stato membro;**
 - b) le ragioni per cui dette modifiche costituiscono una minaccia alla stabilità finanziaria a livello nazionale, giustificando così il livello dell'obbligo di riserva di rischio sistemico;**
 - c) le ragioni per cui i provvedimenti proposti sono ritenuti efficaci per attenuare la gravità del rischio;**
 - d) l'analisi dell'impatto dei provvedimenti sul mercato unico;**
 - e) le ragioni per cui nessuno dei provvedimenti di cui al regolamento con esclusione degli articoli 443 bis e 443 ter, o di cui alla direttiva [insert by OP] da sola o in combinazione risulta insufficiente di fronte al rischio macroprudenziale individuato.**
- 8. Entro [8 settimane] dalla notifica, conformemente al paragrafo 7, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza dell'obbligo di riserva di rischio sistemico. La Commissione può, dopo aver preso in considerazione la valutazione del CERS entro tre mesi dalla notifica, imporre [allo Stato membro] OPPURE [all'autorità designata] di modificare o abolire le misure.**
- 9. Quando, [uno Stato membro] O [un'autorità designata] introduce o modifica la riserva di rischio sistemico, decide anche la data a decorrere dalla quale gli enti devono applicare la riserva incrementata.**

10. Ogni [Stato membro] O [autorità designata] annuncia l'introduzione dell'obbligo di riserva di rischio sistemico tramite pubblicazione in un appropriato sito web. L'annuncio include almeno le seguenti informazioni:

- a) il livello della riserva di rischio sistemico applicabile;**
- b) le ragioni dell'obbligo di riserva di rischio sistemico[...]; c) la data a decorrere dalla quale gli enti devono applicare la riserva di rischio sistemico introdotta o modificata.**

Ove la pubblicazione di cui al paragrafo 10, lettera b) potesse pregiudicare la stabilità finanziaria in uno o più Stati membri, le informazioni ivi prescritte non sono inserite nell'annuncio.

SEZIONE II

FISSAZIONE E CALCOLO DELLA RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA

Articolo 125

Orientamenti del CERS sulla fissazione dei tassi della riserva di capitale anticiclica

1. Il CERS può formulare, mediante raccomandazioni conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, orientamenti per le autorità designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 1, sulla fissazione dei tassi della riserva di capitale anticiclica, tra l'altro sugli aspetti seguenti:
 - a) principi destinati a guidare le autorità designate nel giudicare il tasso appropriato della riserva di capitale anticiclica, a garantire che le autorità adottino un approccio sano ai cicli macroeconomici pertinenti e a promuovere un processo decisionale efficace e coerente;

- b) orientamenti **generali** su:
- i) la misura e il calcolo della deviazione rispetto alle tendenze a lungo termine dei rapporti crediti/PIL;
 - ii) il calcolo dei riferimenti per le riserve di capitale di cui all'articolo 126, paragrafo 2;
- c) orientamenti sulle variabili che indicano o potrebbero indicare un'accumulazione di rischi sistemici nel sistema finanziario e su altri fattori pertinenti che dovrebbero guidare le decisioni delle autorità designate sul tasso appropriato della riserva di capitale anticiclica ai sensi dell' articolo 126;
- d) orientamenti sulle variabili che indicano che la riserva di capitale dovrebbe essere ridotta o completamente soppressa.
2. Quando ha emanato una raccomandazione ai sensi del paragrafo 1, il CERS è tenuto a riesaminarla e ad aggiornarla, se necessario, alla luce delle esperienze maturate in materia di fissazione delle riserve di capitale ai sensi della presente direttiva o degli sviluppi nelle pratiche concordate a livello internazionale.
- 3. Qualora emani una raccomandazione ai sensi del paragrafo 1, il CERS tiene debitamente conto delle differenze tra gli Stati membri e in particolare delle specificità degli Stati membri con piccole economie aperte.**

Fissazione dei tassi della riserva di capitale anticiclica

1. Gli Stati membri designano un'autorità **pubblica o un organismo pubblico** (di seguito "autorità designata") con il compito di fissare il tasso della riserva di capitale anticiclica dello Stato membro.
2. Ogni autorità designata calcola per ogni trimestre un riferimento per la riserva di capitale destinato a guidare il suo giudizio quando fissa il tasso della riserva di capitale anticiclica conformemente al paragrafo 3. **Il riferimento per la riserva di capitale riflette in modo attendibile il ciclo del credito e i rischi risultanti da una crescita eccessiva del credito in uno Stato membro e tiene debitamente conto delle specificità dell'economia nazionale. Esso[...] si basa sulla deviazione del rapporto crediti/PIL rispetto alla tendenza a lungo termine, tenendo conto tra l'altro:**
 - a) **di un indicatore** della crescita dei livelli del credito nell'ambito della loro giurisdizione e, in particolare, **di un indicatore che rifletta le [...] variazioni del rapporto tra crediti concessi nello Stato membro e PIL;**
 - b) di eventuali orientamenti formulati dal CERS conformemente all'articolo 125, paragrafo 1, lettera b).
3. Le autorità designate valutano e fissano trimestralmente il tasso appropriato della riserva di capitale anticiclica per il proprio Stato membro, e nel farlo tengono conto:
 - a) del riferimento per la riserva di capitale calcolato conformemente al paragrafo 2;
 - b) di eventuali orientamenti formulati dal CERS conformemente all'articolo 125, paragrafo 1, lettere a), c) e d) **e di altri eventuali indicatori che possano rivelare un'accumulazione di rischi sistemici.**
- 4.

5. Il tasso della riserva di capitale anticiclica, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, di cui all'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento [inserted by OP], degli enti che hanno esposizioni creditizie in detto Stato membro, deve essere compreso tra lo 0% e il 2,5%, calibrato in tranches di 0,25 punti percentuali o multipli di 0,25 punti percentuali. Se giustificato alla luce delle considerazioni di cui al paragrafo 3, l'autorità designata può fissare un tasso della riserva di capitale anticiclica superiore al 2,5% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento [inserted by OP] ai fini di cui all'articolo 130, paragrafo 2.
6. Quando un'autorità designata fissa per la prima volta il tasso della riserva di capitale anticiclica sopra lo zero o quando, successivamente, un'autorità designata aumenta il tasso prevalente della riserva di capitale anticiclica, essa decide anche la data a decorrere dalla quale gli enti devono applicare il tasso superiore ai fini del calcolo della loro specifica riserva di capitale anticiclica. Tale data non può essere posteriore di oltre 12 mesi alla data in cui l'aumento è stato annunciato conformemente al paragrafo 8. Se la data cade a meno di 12 mesi dall'annuncio dell'aumento, il termine più breve per l'applicazione è giustificato da circostanze eccezionali.
7. Se un'autorità designata riduce il tasso vigente della riserva di capitale anticiclica, sia esso riportato o no a zero, essa decide anche un periodo indicativo nel quale non sono previsti aumenti. Tuttavia, il periodo indicativo non è vincolante per l'autorità designata.
8. Ogni autorità designata annuncia la fissazione trimestrale del tasso della riserva di capitale anticiclica mediante pubblicazione sul suo sito web. L'annuncio include almeno le seguenti informazioni:

- a) il tasso applicabile della riserva di capitale anticiclica;
- b) il rapporto crediti/PIL pertinente e la deviazione rispetto alla tendenza a lungo termine;
- c) il riferimento per la riserva di capitale calcolato conformemente al paragrafo 2;
- d) la giustificazione del tasso della riserva di capitale[...];
- e) in caso di aumento del tasso della riserva di capitale, la data a decorrere dalla quale gli enti devono applicare il tasso superiore per il calcolo della loro specifica riserva di capitale anticiclica;
- f) se la data di cui alla lettera e) cade a meno di 12 mesi dalla data dell'annuncio ai sensi del presente paragrafo, il riferimento alle circostanze eccezionali che giustificano il termine più breve per l'applicazione;
- g) in caso di diminuzione del tasso della riserva di capitale, il periodo indicativo durante il quale non sono previsti aumenti del tasso, unitamente alla motivazione della durata del periodo;
- h)

Le autorità designate adottano tutte le misure ragionevoli per coordinare i tempi dell'annuncio.

Le autorità designate notificano al CERS la fissazione trimestrale del tasso della riserva di capitale anticiclica e le informazioni di cui alle lettere da a) a g). Il CERS pubblica sul suo sito web tutti i tassi notificati, nonché le relative informazioni.

9.

Articolo 127

Riconoscimento dei tassi della riserva di capitale anticiclica superiori al 2,5%

1. Se un'autorità designata, conformemente all'articolo 126, paragrafo 5, o se un'autorità pertinente di un paese terzo ha fissato un tasso della riserva di capitale anticiclica superiore al 2,5% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento [inserted by OP], le altre autorità designate possono riconoscere tale tasso ai fini del calcolo da parte degli enti autorizzati a livello nazionale della loro specifica riserva di capitale anticiclica.
2. Se un'autorità designata riconosce un tasso della riserva di capitale superiore al 2,5% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento [inserted by OP] conformemente al paragrafo 1, essa annuncia il riconoscimento mediante pubblicazione sul suo sito web. L'annuncio include almeno le seguenti informazioni:
 - a) il tasso applicabile della riserva di capitale anticiclica;
 - b) lo Stato membro o i paesi terzi cui si applica;
 - c) in caso di aumento del tasso, la data a decorrere dalla quale gli enti autorizzati nello Stato membro dell'autorità designata devono applicare il tasso maggiorato per il calcolo della loro specifica riserva di capitale anticiclica;
 - d) se la data di cui alla lettera c) cade a meno di 12 mesi dalla data dell'annuncio ai sensi del presente paragrafo, il riferimento alle circostanze eccezionali che giustificano il termine più breve per l'applicazione.

Articolo 128

Raccomandazione del CERS sui tassi della riserva di capitale anticiclica per i paesi terzi

Il CERS può, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, emettere una raccomandazione per le autorità designate sul tasso appropriato della riserva di capitale anticiclica per le esposizioni verso un paese terzo nei casi in cui:

- a) il tasso di riserva di capitale anticiclica non è stato fissato e pubblicato dall'autorità pertinente del paese terzo (di seguito "autorità pertinente del paese terzo") per un paese terzo nei confronti del quale uno o più enti dell'Unione hanno esposizioni creditizie;
- b) il CERS ritiene che il tasso della riserva di capitale anticiclica fissato e pubblicato dall'autorità pertinente del paese terzo per il paese terzo interessato non è sufficiente per proteggere in modo adeguato gli enti dell'Unione dai rischi di crescita eccessiva del credito in detto paese, o un'autorità designata notifica al CERS di ritenere il tasso non adeguato a tal fine.

Articolo 129

Decisione da parte delle autorità designate sui tassi della riserva di capitale anticiclica per i paesi terzi

- 1. Il presente articolo si applica indipendentemente dal fatto che il CERS abbia emanato una raccomandazione alle autorità designate conformemente all'articolo 128.
- 2. Nelle circostanze di cui all'articolo 128, lettera a), le autorità designate possono fissare il tasso della riserva di capitale anticiclica che gli enti autorizzati a livello nazionale devono applicare ai fini del calcolo della loro specifica riserva di capitale anticiclica.
- 3. Se l'autorità pertinente del paese terzo ha fissato e pubblicato il tasso della riserva di capitale anticiclica per il paese terzo, un'autorità designata può fissare un tasso diverso per tale paese terzo ai fini del calcolo da parte degli enti autorizzati a livello nazionale della loro specifica riserva di capitale anticiclica qualora ritenga ragionevolmente che il tasso fissato dall'autorità pertinente del paese terzo non sia sufficiente per proteggere in modo adeguato tali enti contro i rischi di crescita eccessiva del credito in detto paese.

Nell'esercitare la facoltà di cui al primo comma, un'autorità designata non fissa un tasso della riserva di capitale anticiclica inferiore al livello fissato dall'autorità pertinente del paese terzo, a meno che detto tasso non superi il 2,5%, espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 87, paragrafo 3 del regolamento [inserite dall'OP] degli enti che hanno esposizioni creditizie in tale paese terzo.

4. Quando un'autorità designata stabilisce un tasso della riserva di capitale anticiclica per il paese terzo a norma del paragrafo 2 o 3 che aumenta il tasso della riserva di capitale anticiclica applicabile, tale autorità decide la data a decorrere dalla quale gli enti autorizzati a livello nazionale devono applicare tale tasso ai fini del calcolo della loro specifica riserva di capitale anticiclica. Tale data non può essere posteriore di oltre 12 mesi alla data in cui il tasso viene comunicato conformemente al paragrafo 5. Se tale data cade a meno di 12 mesi dall'annuncio della fissazione, il termine più breve per l'applicazione deve essere giustificato da circostanze eccezionali.
5. Le autorità designate pubblicano ogni tasso della riserva di capitale anticiclica fissato per un paese terzo conformemente al paragrafo 2 o 3 sui loro siti web, e includono le informazioni seguenti:
 - a) il tasso della riserva di capitale anticiclica e il paese terzo a cui si applica;
 - b) la giustificazione del tasso;
 - c) se il tasso è superiore a zero per la prima volta o viene aumentato, la data a decorrere dalla quale gli enti devono applicare il tasso superiore per il calcolo della loro specifica riserva di capitale anticiclica;
 - d) se la data di cui alla lettera c) cade a meno di 12 mesi dalla data della pubblicazione ai sensi del presente paragrafo, il riferimento alle circostanze eccezionali che giustificano il termine più breve per l'applicazione.

Calcolo del tasso della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

1. Il tasso della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente consiste nella media ponderata dei tassi della riserva di capitale anticiclica che sono applicati nel paese in cui sono situate le esposizioni creditizie pertinenti dell'ente, ovvero che sono applicati ai fini del presente articolo ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 2 o 3.

Ai fini del calcolo della media ponderata di cui al primo comma, gli Stati membri impongono agli enti di applicare, per ciascun tasso della riserva di capitale anticiclica, il totale dei loro requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di credito, determinato conformemente alla parte III, titolo II, del regolamento [inserted by OP], relativo alle pertinenti esposizioni creditizie nel territorio in questione, diviso per il totale dei loro requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di credito relativo a tutte le sue esposizioni creditizie pertinenti.

2. Se, conformemente all'articolo 126, paragrafo 5, un'autorità designata fissa il tasso della riserva di capitale anticiclica ad un livello superiore al 2,5% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento [inserted by OP], gli Stati membri assicurano che alle esposizioni creditizie pertinenti situate nello Stato membro dell'autorità designata (di seguito, "Stato membro A") si applichino i seguenti tassi della riserva di capitale ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, compreso, ove pertinente, ai fini del calcolo dell'elemento del capitale consolidato che riguarda l'ente in questione:
 - a) gli enti autorizzati a livello nazionale applicano il predetto tasso superiore al 2,5% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
 - b) gli enti che sono autorizzati in un altro Stato membro applicano un tasso della riserva di capitale anticiclica del 2,5% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischi, se l'autorità designata nello Stato membro in cui sono stati autorizzati non ha riconosciuto il tasso superiore al 2,5% conformemente all'articolo 127, paragrafo 1;
 - c) gli enti autorizzati in un altro Stato membro applicano il tasso della riserva di capitale anticiclica fissato dall'autorità designata nello Stato membro A, se l'autorità designata nello Stato membro in cui sono stati autorizzati ha riconosciuto detto tasso conformemente all'articolo 127.

3. Se il tasso della riserva di capitale anticiclica fissato dall'autorità pertinente del paese terzo per un paese terzo supera il 2,5% dell' importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 87, paragrafo 3 del regolamento [inserted by OP], gli Stati membri assicurano che alle esposizioni creditizie pertinenti situate in tale paese terzo si applichino i seguenti tassi ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, compreso, se pertinente, ai fini del calcolo dell'elemento del capitale consolidato riguardante l'ente in questione:
- a) gli enti applicano un tasso della riserva di capitale anticiclica del 2,5% dell'esposizione complessiva al rischio se l'autorità designata nello Stato membro in cui sono stati autorizzati non ha riconosciuto il tasso superiore al 2,5% conformemente all' articolo 127, paragrafo 1;
 - b) gli enti applicano il tasso della riserva di capitale anticiclica fissato dall'autorità pertinente del paese terzo, se l'autorità designata nello Stato membro in cui sono stati autorizzati ha riconosciuto il predetto tasso conformemente all'articolo 127.
4. Tra le esposizioni creditizie pertinenti rientrano tutte **le esposizioni appartenenti alle** classi di esposizioni diverse da quelle menzionate all'articolo 107, lettere a), b), d), e), **[...]** f) **e k)** del regolamento [inserted by OP], che sono soggette:
- a) ai requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di credito di cui alla parte III, titolo II del predetto regolamento;
 - b) nei casi in cui l'esposizione è detenuta nel portafoglio di negoziazione, ai requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio specifico a norma della parte III, titolo IV, capo 2, di tale regolamento o del rischio incrementale di inadempimento e di migrazione a norma della parte III, titolo IV, capo 5, del suddetto regolamento;
 - c) se l'esposizione è una cartolarizzazione, ai requisiti in materia di fondi propri di cui alla parte III, titolo II, capo 5, del predetto regolamento.
5. Gli enti individuano la localizzazione geografica di un'esposizione creditizia pertinente sulla base delle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente al paragrafo 7.
6. Ai fini del calcolo richiesto al paragrafo 1:

- a) il tasso della riserva di capitale anticiclica per uno Stato membro si applica a decorrere dalla data specificata nelle informazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 8, lettera e), o dell'articolo 127, paragrafo 2, lettera c), se la decisione ha l'effetto di aumentare il tasso;
- b) fatta salva la lettera c), il tasso della riserva di capitale anticiclica per un paese terzo si applica 12 mesi dopo la data in cui è stata annunciata la variazione del tasso da parte dell'autorità pertinente del paese terzo, indipendentemente dal fatto che quest'ultima imponga agli enti registrati nel paese terzo di applicare la variazione entro un termine più breve, se la decisione ha l'effetto di aumentare il tasso;
- c) se l'autorità designata nello Stato membro di origine dell'ente fissa il tasso della riserva di capitale anticiclica per un paese terzo ai sensi dell'articolo 129, paragrafi 2 o 3, o riconosce il tasso della riserva di capitale anticiclica per un paese terzo ai sensi dell'articolo 127, detto tasso si applica a decorrere dalla data specificata nelle informazioni pubblicate in conformità all'articolo 129, paragrafo 5, lettera c), o all'articolo 127, paragrafo 2, lettera c), se la decisione ha l'effetto di aumentare il tasso;
- d) il tasso della riserva di capitale anticiclica si applica immediatamente se la decisione ha l'effetto di ridurre il tasso.

Ai fini della lettera b), una variazione del tasso della riserva di capitale anticiclica per un paese terzo è considerata annunciata il giorno in cui viene pubblicata dall'autorità pertinente del paese terzo conformemente alla normativa nazionale applicabile.

7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il metodo di identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie pertinenti di cui al paragrafo 5.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

SEZIONE III

MISURE DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

Articolo 131

Restrizioni sulle distribuzioni

1. Gli Stati membri vietano agli enti che soddisfano il requisito combinato di riserva di capitale di effettuare una distribuzione in relazione al capitale di base di classe 1 tale da diminuire il capitale di base di classe 1 ad un livello che non consenta più di soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale.
2. Gli Stati membri impongono agli enti che non rispettano il requisito combinato di riserva di capitale di calcolare l'importo massimo distribuibile conformemente al paragrafo 4 e di informare l'autorità competente in merito a detto importo massimo distribuibile calcolato.

Nei casi in cui si applica il primo comma, gli Stati membri vietano a tali enti di effettuare le seguenti azioni prima di aver calcolato l'importo massimo distribuibile:

- a) effettuare una distribuzione in relazione al capitale di base di classe 1;
 - b) creare un'obbligazione di pagare una remunerazione variabile o benefici pensionistici discrezionali o pagare una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'ente non soddisfaceva il requisito combinato di riserva di capitale;
 - c) effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1).
3. Se un ente non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale cui è soggetto o lo supera, gli Stati membri gli vietano di distribuire più dell'importo massimo distribuibile calcolato conformemente al paragrafo 4 mediante una delle azioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c).
 4. Gli Stati membri prescrivono agli enti di calcolare l'importo massimo distribuibile moltiplicando l'importo calcolato conformemente alla lettera a) per il fattore determinato conformemente alla lettera b). L'importo massimo distribuibile è ridotto da una qualsiasi delle azioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o c).
 - a) La somma da moltiplicare è costituita:

- i) dagli utili provvisori non inclusi nel capitale di base di classe 1 ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento [inserted by OP] generati dopo la decisione più recente di distribuzione degli utili o dopo una delle azioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o c);

più

- ii) gli utili di fine esercizio non inclusi nel capitale di base di classe 1 ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento [inserted by OP] generati dopo la decisione più recente di distribuzione degli utili o dopo una delle azioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o c);

meno

- iii) gli importi da pagare a titolo d'imposta se gli elementi di cui ai punti i) e ii) non fossero distribuiti.

b) Il fattore è determinato come segue:

- i) se il capitale di base di classe 1 detenuto dall'ente non utilizzato per soddisfare il requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, lettera c), del regolamento [inserted by OP], espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3 del suddetto regolamento, rientra nel primo (ossia il più basso) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0;
- ii) se il capitale di base di classe 1 detenuto dall'ente non utilizzato per soddisfare il requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, lettera c), del regolamento [inserted by OP], espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3 del suddetto regolamento, rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,2;

- iii) se il capitale di base di classe 1 detenuto dall'ente non utilizzato per soddisfare il requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, lettera c) del regolamento [inserted by OP], espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del suddetto regolamento, rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,4;
- iv) se il capitale di base di classe 1 detenuto dall'ente non utilizzato per soddisfare il requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, lettera c) del regolamento [inserted by OP], espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3 del suddetto regolamento, rientra nel quarto (ossia il più elevato) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,6.

I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:

$$\text{limite inferiore del quartile} = \frac{2,5\% + ISCCB}{4} \times (Q_n - 1)$$

$$\text{limite superiore del quartile} = \frac{2,5\% + ISCCB}{4} \times Q_n$$

dove "ISCCBR" è il tasso della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente e "Qn" indica l'ordinale del rispettivo quartile.

5. Le restrizioni imposte dal presente articolo si applicano esclusivamente ai pagamenti che determinano una riduzione del capitale di base di classe 1 o una riduzione degli utili, e se una sospensione del pagamento o il mancato pagamento non costituisce un caso di inadempimento o la condizione per l'avvio del procedimento nell'ambito del regime di insolvenza applicabile all'ente.
6. Nel caso in cui un ente non soddisfi il requisito combinato di riserva di capitale e intenda distribuire i suoi utili distribuibili o effettuare una delle azioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c) del presente articolo, esso lo notifica all'autorità competente e fornisce le seguenti informazioni:

- a) l'importo del capitale detenuto dall'ente, suddiviso come segue:
 - i) capitale di base di classe 1 (Common Equity Tier 1),
 - ii) capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 capital),
 - iii) capitale di classe 2 (Tier 2 capital);
- b) l'importo degli utili provvisori e degli utili di fine esercizio;
- c) l'importo massimo distribuibile calcolato conformemente al paragrafo 4;
- d) l'importo degli utili distribuibili che intende allocare tra:
 - i) pagamenti dei dividendi,
 - ii) riacquisti di azioni,
 - iii) pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1,
 - iv) il pagamento della remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali, sia mediante la creazione di una nuova obbligazione di pagamento che mediante il pagamento dovuto in forza di un'obbligazione di pagamento creata in un momento in cui l'ente non rispettava il requisito combinato di riserva di capitale cui è soggetto.

7. Gli enti si dotano di dispositivi per assicurare che l'importo degli utili distribuibile e l'importo massimo distribuibile siano calcolati accuratamente e sono in grado di dimostrarne l'accuratezza su richiesta dell'autorità competente.

8. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, una distribuzione in relazione al capitale di base di classe 1 comprende i seguenti elementi:

- a) il pagamento di dividendi in contante;
- b) la distribuzione di premi in azioni o altri strumenti di capitale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a) del regolamento [inserted by OP], pagati in tutto o in parte;
- c) il riscatto o l'acquisto da parte di un ente di azioni proprie o di altri strumenti di capitale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a) del predetto regolamento;

- d) il rimborso delle somme versate in relazione a strumenti di capitale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a) del predetto regolamento;
- e) la distribuzione di elementi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere da b) a e) del predetto regolamento.

Articolo 132

Piano di conservazione del capitale

1. Nel caso in cui non soddisfi il requisito combinato di riserva di capitale, un ente elabora un piano di conservazione del capitale e lo trasmette all'autorità competente entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha accertato il mancato rispetto del requisito.
2. Il piano di conservazione del capitale include quanto segue:
 - a) le stime delle entrate e delle spese e uno stato patrimoniale previsionale;
 - b) le misure per aumentare i coefficienti patrimoniali dell'ente;
 - c) un piano e un calendario per aumentare i fondi propri al fine di soddisfare pienamente il requisito combinato di riserva di capitale;
 - d) ogni altra informazione che l'autorità competente ritenga necessaria per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 3.
3. L'autorità competente valuta il piano di conservazione del capitale e lo approva solo se ritiene che se applicato esso potrà ragionevolmente consentire di conservare o di raccogliere capitale sufficiente per permettere all'ente di soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale cui è soggetto entro un periodo di tempo che l'autorità competente considera adeguato.
4. Se l'autorità competente non approva il piano di conservazione del capitale conformemente al paragrafo 3, essa impone una o entrambe le misure seguenti:
 - a) impone all'ente di aumentare i fondi propri a un determinato livello entro un determinato termine;
 - b) si vale dei poteri di cui all'articolo 99 per imporre restrizioni sulle distribuzioni più severe di quelle previste all'articolo 131.

Titolo VIII

Comunicazioni da parte delle autorità competenti

Articolo 133

Obblighi generali

1. Le autorità competenti pubblicano le seguenti informazioni:
 - a) i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali adottati nel loro Stato membro in materia di regolamentazione prudenziale;
 - b) le modalità di esercizio delle opzioni e facoltà previste dalla legislazione dell'Unione;
 - c) i criteri generali e le metodologie che utilizzano per la revisione e la valutazione di cui all'articolo 92;
 - d) fatte salve le disposizioni del titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva e degli articoli 54 e 58 della direttiva 2004/39/CE, dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell'attuazione del quadro prudenziale in ciascuno Stato membro, tra cui il numero e la natura delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 99, paragrafo 1, lettera a) e delle sanzioni [...] amministrative adottate conformemente all'articolo 65.
2. Le informazioni pubblicate ai sensi del paragrafo 1 sono tali da consentire un raffronto significativo dei metodi adottati dalle autorità competenti dei vari Stati membri. Le informazioni sono pubblicate in un formato comune e aggiornate regolarmente. Esse sono accessibili da un'unica ubicazione elettronica.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per fissare il formato, la struttura, l'elenco di contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 134

Requisiti specifici di comunicazione

1. Ai fini della parte V del regolamento [inserted by OP], le autorità competenti pubblicano le seguenti informazioni:
 - a) i criteri e le metodologie generali adottati per verificare l'osservanza degli articoli da 394 a 398 del regolamento [inserted by OP];
 - b) fatte salve le disposizioni di cui al titolo VII, capo 1, sezione II, la descrizione succinta del risultato della revisione prudenziale e la descrizione delle misure imposte nei casi di inosservanza delle disposizioni degli articoli da 394 a 398 del regolamento [inserted by OP] constatati su base annuale.
2. Le autorità competenti degli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento [inserted by OP] pubblicano le seguenti informazioni:
 - a) i criteri utilizzati per determinare se non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività;
 - b) il numero degli enti imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento [inserted by OP] e il numero di questi enti che hanno filiazioni in un paese terzo;
 - c) su base aggregata per lo Stato membro:
 - i) l'importo totale dei fondi propri su base consolidata dell'ente impresa madre in uno Stato membro che si avvale della facoltà di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento [inserted by OP] detenuti in filiazioni in un paese terzo;

- ii) la percentuale dell'importo totale dei fondi propri su base consolidata dell'ente impresa madre nello Stato membro che si avvale della facoltà di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del predetto regolamento costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo;
- iii) la percentuale dell'importo totale dei fondi propri ai sensi dell'articolo 87 del regolamento [inserted by OP] sulla base consolidata dell'ente impresa madre nello Stato membro che si avvale della facoltà di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento [inserted by OP] costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo.

3. L'autorità competente che si avvale della facoltà di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento [inserted by OP] pubblica le seguenti informazioni:

- a) i criteri utilizzati per determinare se non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;
- b) il numero degli enti imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento [inserted by OP] e il numero di questi enti che hanno filiazioni in un paese terzo;
- c) su base aggregata per lo Stato membro:
 - i) l'importo totale dei fondi propri degli enti imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento [inserted by OP] detenuti in filiazioni in un paese terzo;
 - ii) la percentuale dell'importo totale dei fondi propri degli enti imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento [inserted by OP] costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo;
 - iii) la percentuale dell'importo totale dei fondi propri, fissato a norma dell'articolo 87 del regolamento [inserted by OP], degli enti imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del predetto regolamento costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo.

Titolo IX

Atti delegati e atti di esecuzione

Articolo 135

Atti delegati

La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 138, sui seguenti aspetti:

- a) chiarimento delle definizioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 122 per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva;
- b) chiarimento delle definizioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 122 per tenere conto, nell'applicazione della presente direttiva, dell'evoluzione dei mercati finanziari;
- c) uniformazione della terminologia e formulazione delle definizioni di cui all'articolo 4 in conformità degli atti successivi riguardanti gli enti e gli argomenti connessi;
- d) ampliamento del contenuto dell'elenco menzionato agli articoli 33 e 34 figurante nell'allegato I della presente direttiva o adattamento della terminologia dell'elenco per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;
- e) le materie nelle quali le autorità competenti si scambiano le informazioni, elencate all'articolo 51;
- f) l'adeguamento delle disposizioni degli articoli da 75 a 86 e dell'articolo 94, al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, con particolare riferimento ai nuovi prodotti finanziari, o dei principi contabili o di altri requisiti che tengano conto della legislazione dell'Unione, o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza;
- g) adeguamenti dei criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 1 per tenere conto degli sviluppi futuri e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva.

Articolo 136
Atti di esecuzione

Le seguenti misure sono adottate come atti di esecuzione secondo la procedura di esame cui all'articolo 137, paragrafo 2:

- a) gli adattamenti tecnici dell'elenco di cui all'articolo 2;
- b) la modifica dell'ammontare del capitale iniziale richiesto all'articolo 12 e al titolo IV per tener conto degli andamenti economici e monetari.

Articolo 137
Comitato bancario europeo

- 1. Per l'adozione degli atti di esecuzione la Commissione è assistita dal comitato bancario europeo istituito con decisione 2004/10/CE della Commissione. Tale comitato è un comitato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 182/2011.
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 138
Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite al presente articolo.
- 2. La delega di poteri di cui all'articolo 135 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di cui all'articolo 153.
- 3. La delega di poteri di cui all'articolo 135 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 135 entra in vigore solo se non ha sollevato l'obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio entro due mesi dalla sua notificazione a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Titolo X

Modifica della direttiva 2002/87/CE

Articolo 139

Modifica della direttiva 2002/87/CE

1. All'articolo 21 bis, paragrafo 2, la lettera a) è soppressa.
2. All'articolo 21 bis, dopo il paragrafo 2 bis è inserito il paragrafo seguente:

"(3) Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell'allegato I, parte II, in combinato disposto con l'articolo 46, paragrafo 1 del regolamento [inserted by OP] e l'articolo 228, paragrafo 1 della direttiva 2009/138/CE, l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elaborano, in seno al comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione relative all'articolo 6, paragrafo 2.

L'AEV presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 3 conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010."

Titolo XI

Disposizioni transitorie e finali

Capo 1

Disposizioni transitorie sulla vigilanza degli enti creditizi che esercitano la libertà di stabilimento e la libertà di prestare servizi

Articolo 140

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano in luogo degli articoli 40, 41, 43, 49, 51 e 52 fino al 1° gennaio 2015 e, qualora la Commissione abbia adottato un atto delegato conformemente al paragrafo 2, per un ulteriore periodo massimo di due anni.
2. Al fine di assicurare che l'introduzione dei dispositivi di vigilanza sulla liquidità sia pienamente in linea con l'elaborazione di norme uniformi in materia di liquidità, la Commissione è abilitata ad adottare atti delegati conformemente all'articolo 135 per rinviare la data di cui al paragrafo 1 di un massimo di due anni, qualora nell'Unione non siano state adottate norme uniformi in materia di liquidità perché le norme internazionali in materia di vigilanza sulla liquidità non sono ancora state concordate alla data di cui al primo comma.

Articolo 141

Obblighi di segnalazione

Lo Stato membro ospitante può esigere, a fini statistici, che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel suo territorio presentino alle autorità competenti di questo Stato una relazione periodica sulle operazioni effettuate nel suo territorio.

Per l'esercizio delle responsabilità derivanti dall'articolo 145 della presente direttiva lo Stato membro ospitante può esigere dalle succursali degli enti creditizi originari di altri Stati membri le stesse informazioni richieste a tal fine agli enti creditizi nazionali.

Articolo 142

Misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine in relazione alle attività effettuate nello Stato membro ospitante

1. Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante, ove accertino che un ente creditizio che dispone di una succursale o che opera in regime di prestazione di servizi nel loro territorio non ottempera alle disposizioni di legge adottate da detto Stato in applicazione delle disposizioni della presente direttiva che comportano la competenza delle autorità dello Stato membro ospitante, esigono che l'ente creditizio in questione ponga termine a tali irregolarità.
2. Se l'ente creditizio in questione non assume le iniziative del caso, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine.
3. Queste adottano, nel più breve termine possibile, tutte le misure opportune affinché l'ente creditizio in questione ponga termine alle irregolarità. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.
4. Se l'ente creditizio persiste nell'infrazione alle disposizioni di legge di cui al paragrafo 1 vigenti nello Stato membro ospitante, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d'origine o in quanto tali provvedimenti appaiono inadeguati ovvero mancano in questo Stato, lo Stato membro ospitante, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, può adottare opportuni provvedimenti per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, può anche impedire all'ente creditizio in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio. Gli Stati membri vigilano affinché nel loro territorio sia possibile procedere alla notifica agli enti creditizi dei documenti legali necessari per l'adozione di tali provvedimenti.

Articolo 143
Misure cautelative

Prima di seguire la procedura prevista all'articolo 142, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere le misure cautelative indispensabili alla protezione degli interessi dei depositanti, degli investitori o delle altre persone cui sono prestati dei servizi. La Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informate dell'adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.

La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca dette misure.

Articolo 144
Responsabilità

1. La vigilanza prudenziale sull'ente creditizio, compresa quella sulle attività che esso esercita in virtù degli articoli 33 e 34, spetta alle autorità competenti dello Stato membro di origine, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che attribuiscono una responsabilità alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.
2. Il paragrafo 1 non osta all'applicazione della vigilanza su base consolidata a norma della presente direttiva.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti di uno Stato membro considerano debitamente l'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza, sulla base delle informazioni disponibili in un dato momento.

Articolo 145

Vigilanza sulla liquidità

In attesa di un coordinamento ulteriore, lo Stato membro ospitante rimane incaricato, in collaborazione con l'autorità competente dello Stato membro d'origine, della vigilanza sulla liquidità della succursale dell'ente creditizio.

Fatte salve le misure necessarie al rafforzamento del sistema monetario europeo, lo Stato membro ospitante resta altresì esclusivo responsabile per le misure d'attuazione della sua politica monetaria.

Tali misure non possono comportare un trattamento discriminatorio o restrittivo fondato sul fatto che l'ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione in un altro Stato membro.

Articolo 146

Cooperazione in materia di vigilanza

Per vigilare sull'attività degli enti creditizi che operano, segnatamente attraverso una succursale, in uno o più Stati membri diversi da quello della loro amministrazione centrale, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano strettamente. Esse si comunicano tutte le informazioni concernenti la direzione, la gestione e la proprietà di tali enti creditizi che possano facilitarne la vigilanza ed agevolare l'esame delle condizioni per la relativa autorizzazione, nonché tutte le informazioni atte a facilitare il controllo di tali enti, in particolare in materia di liquidità, di solvibilità, di garanzia dei depositi, di limitazione dei grandi fidi, di organizzazione amministrativa e contabile e di meccanismi di controllo interno.

Articolo 147

Succursali significative

1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere all'autorità di vigilanza su base consolidata, quando si applica l'articolo 107, paragrafo 1, o alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, che una succursale di un ente creditizio sia considerata significativa.
2. In tale richiesta sono illustrate le ragioni che inducono a considerare la succursale significativa, in particolare avendo riguardo ai seguenti elementi:

- a) se la quota di mercato della succursale di un ente creditizio in termini di depositi supera il 2% nello Stato membro ospitante;
- b) l'incidenza probabile di una sospensione o della chiusura delle operazioni dell'ente creditizio sulla liquidità sistemica e sui sistemi di pagamento e di regolamento e compensazione nello Stato membro ospitante;
- c) le dimensioni e l'importanza della succursale, in termini di numero di clienti, nel sistema bancario o finanziario dello Stato membro ospitante.

Le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti, nonché l'autorità di vigilanza su base consolidata nei casi in cui si applica l'articolo 107, paragrafo 1 fanno tutto quanto in loro potere per giungere a una decisione congiunta sulla designazione della succursale come significativa.

Qualora non si pervenga a una decisione congiunta entro due mesi a partire dal ricevimento della domanda ai sensi del primo comma, le autorità competenti dello Stato membro ospitante decidono entro un termine supplementare di due mesi se la succursale è significativa. Per prendere la loro decisione, le autorità competenti dello Stato membro ospitante tengono conto dei pareri e delle riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.

Le decisioni di cui al terzo e al quarto comma sono contenute in un documento, sono pienamente motivate e sono trasmesse alle autorità competenti interessate; esse sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.

La designazione di una succursale come significativa fa salvi i poteri e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante nel quale è stabilita una succursale significativa le informazioni di cui all'articolo 112, paragrafo 1, lettere c) e d) ed eseguono i compiti di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera c) in cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

4. Se un'autorità competente dello Stato membro di origine è a conoscenza di una situazione di emergenza nell'ambito di un ente creditizio, come definita all'articolo 109, paragrafo 1, ne informa al più presto le autorità di cui all'articolo 59, quarto comma, e all'articolo 60.
5. Quando l'articolo 111 non si applica, le autorità competenti che vigilano su un ente creditizio avente succursali significative in altri Stati membri istituiscono e presiedono un collegio delle autorità di vigilanza per facilitare la cooperazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 61. L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su accordi scritti definiti dall'autorità competente dello Stato membro di origine previa consultazione delle autorità competenti interessate. L'autorità competente dello Stato membro di origine decide quali autorità competenti partecipino a una riunione o a un'attività del collegio.
6. La decisione dell'autorità competente dello Stato membro di origine tiene conto della pertinenza dell'attività di vigilanza da pianificare o da coordinare per dette autorità, in particolare dell'impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario degli Stati membri interessati di cui all'articolo 144, paragrafo 3, nonché degli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
7. L'autorità competente dello Stato membro di origine tiene pienamente e anticipatamente informati tutti i membri del collegio dell'organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da considerare. L'autorità competente dello Stato membro di origine tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle azioni adottate nel corso di dette riunioni o delle misure intraprese.

Articolo 148
Verifiche in loco

1. Gli Stati membri ospitanti prevedono che, allorquando un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro esercita la propria attività attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine possano, dopo averne preventivamente informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, procedere esse stesse, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica sul posto delle informazioni di cui all'articolo 51.
2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono ugualmente fare ricorso, per l'ispezione delle succursali, a una delle altre procedure di cui all'articolo 113.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di procedere ad ispezioni presso le succursali stabilite nel loro territorio per l'esercizio delle responsabilità derivanti dalla presente direttiva.

Capo 2

Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale (*Capital buffers*)

Articolo 149
Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale

1. Il presente articolo modifica i requisiti di cui agli articoli 123 e 124 per un periodo transitorio che va dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
2. Per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:
 - a) la riserva di conservazione del capitale è composta di capitale di base di classe 1 equivalente all'0,625% del totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell'ente calcolati conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento [inserted by OP];
 - b) la riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente non supera lo 0,625% del predetto importo complessivo, con il risultato che il requisito combinato di riserva di capitale si situa tra lo 0,625% e l'1,25% del totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio degli enti.

3. Per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017:
- a) la riserva di conservazione del capitale è composta di capitale di base di classe 1 equivalente all'1,25% del totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell'ente calcolati conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento [inserted by OP];
 - b) la riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente non supera l'1,25% del predetto importo complessivo, con il risultato che il requisito combinato di riserva di capitale si situa tra l'1,25% e il 2,50% del totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio degli enti.
4. Per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018:
- a) la riserva di conservazione del capitale è composta di capitale di base di classe 1 equivalente all'1,875% del totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell'ente calcolati conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento [inserted by OP];
 - b) la riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente non supera l'1,875% del predetto totale, con il risultato che il requisito combinato di riserva di capitale si situa tra l'1,875% e il 3,750% del totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio degli enti.
5. L'obbligo di presentare un piano di conservazione del capitale e le restrizioni sulle distribuzioni di cui agli articoli 131 e 132 si applicano durante il periodo transitorio tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018 quando gli enti non rispettano i requisiti modificati di cui ai paragrafi da 2 a 4.
6. Gli Stati membri possono imporre un periodo transitorio più breve di quanto specificato ai paragrafi 1, 2 e 3 e applicare quindi la riserva di conservazione del capitale e la riserva di capitale anticiclica a partire dal 1° gennaio 2013. Quando uno Stato membro procede in tal senso, è tenuto a notificare la sua decisione alle parti interessate, tra cui la Commissione, l'Autorità bancaria europea, il Comitato europeo per il rischio sistemico e il collegio di vigilanza.
7. Quando uno Stato membro impone un periodo transitorio più breve per la riserva di capitale anticiclica, il periodo più breve si applica unicamente ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente da parte di enti che sono autorizzati nello Stato membro per cui è responsabile l'autorità designata.

Capo 3

Disposizioni finali

Articolo 150

Riesame

1. Entro il 1° aprile 2013 la Commissione riesamina le disposizioni della presente direttiva e del regolamento [inserted by OP] in materia di remunerazione, con particolare riguardo all'efficienza, all'attuazione e all'applicazione, tenendo conto degli sviluppi internazionali, e presenta una relazione in merito. Tale riesame individua eventuali lacune derivanti dall'applicazione del principio di proporzionalità a tali disposizioni. La Commissione presenta la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa.

Il riesame periodico da parte della Commissione dell'applicazione della presente direttiva garantisce che le modalità di applicazione non provochino discriminazioni manifeste tra gli enti fondate sulla loro struttura giuridica o sul modello di proprietà.

2. A decorrere dal 2014 l'ABE, in collaborazione con l'AEAP e l'AESFEM, pubblica semestralmente una relazione sulla misura in cui la legislazione degli Stati membri fa riferimento ai rating esterni e sui provvedimenti adottati dagli Stati membri per ridurre tali riferimenti. Tale relazione indica anche in che modo le autorità competenti rispettano gli obblighi di cui all'articolo 76, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 77, paragrafo 1, lettera b). La relazione illustra anche il grado di convergenza prudenziale raggiunto al riguardo.
3. Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione procede ad un riesame dell'applicazione degli articoli 103 e 104 e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di una proposta legislativa.
4. Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione riesamina i risultati conseguiti nell'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 4 tra cui il carattere appropriato del raffronto delle pratiche relative alla diversità, e redige una relazione in merito che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa.

5. Su mandato della Commissione, l'ABE valuta se gli enti del settore finanziario che dichiarano di svolgere le proprie attività in conformità dei principi del sistema bancario islamico sono adeguatamente coperti dalle disposizioni della presente direttiva e del regolamento [inserted by OP]. La Commissione esamina la relazione elaborata dall'ABE e, se opportuno, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio

Articolo 151

Attuazione

1. Entro il 31 dicembre 2012, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano le suddette disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2013.
2. In deroga al paragrafo 1, il titolo VII, capo 4 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.
3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, devono essere intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Gli Stati membri determinano le modalità di detto riferimento e la formulazione di detta indicazione.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ABE il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 152

Abrogazione

Le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e successive modificazioni sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

Articolo 153

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 154

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Allegato I

Elenco delle attività che beneficiano del mutuo riconoscimento

1. Raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili
2. Operazioni di prestito, in particolare: credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, credito commerciale (compreso il forfaiting)
3. Leasing finanziario
4. Servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno¹
5. Emissione e gestione di altri mezzi di pagamento (travellers cheque e lettere di credito) nella misura in cui quest'attività non rientra nel punto 4
6. Fideiussioni e impegni
7. Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
 - a) strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.)
 - b) valuta estera
 - c) strumenti finanziari a termine e opzioni
 - d) contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse
 - e) valori mobiliari
8. Partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi
9. Consulenza alle imprese in materia di struttura patrimoniale, di strategia industriale e di questioni connesse e consulenza nonché servizi nel campo delle concentrazioni e della rilevazione di imprese
10. Servizi di intermediazione finanziaria del tipo *money broking*

¹ GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1

11. Gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni
12. Custodia e amministrazione di valori mobiliari
13. Servizi di informazione commerciale
14. Affitto di cassette di sicurezza
15. Emissione di moneta elettronica

I servizi e le attività di cui all'allegato I, sezioni A e B, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari¹ sono soggetti al mutuo riconoscimento ai sensi della presente direttiva quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C di tale direttiva.

¹ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1

Allegato II
Tavola di concordanza

La presente direttiva	Direttiva 2006/48/CE	Direttiva 2006/49/CE
Articolo 1	Articolo 1, paragrafo 1	
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 2	
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 3	
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 2	
Articolo 3	Articolo 5	
Articolo 4, paragrafo 1		
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 4, paragrafo 20	
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)		
Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)		
Articolo 5, paragrafo 1		Articolo 36, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2		Articolo 36, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 3		
Articolo 5, paragrafo 4		
Articolo 6	Articolo 128	
Articolo 7	Articolo 42 ter, paragrafo 1	
Articolo 8	Articolo 40, paragrafo 3	
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1	
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 2	
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 6, paragrafo 3, comma 1	
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 3, comma 2	
Articolo 10	Articolo 7	
Articolo 11	Articolo 8	
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1, comma 1	
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 1, comma 2	
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 1, comma 3	
Articolo 12, paragrafo 4	Articolo 9, paragrafo 2	
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1	
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 2	
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1	

Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 2	
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 12, paragrafo 3	
Articolo 15	Articolo 13	
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 15, paragrafo 1	
Articolo 16, paragrafo 2	Articolo 15, paragrafo 2	
Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 3	
Articolo 17	Articolo 16	
Articolo 18	Articolo 17, paragrafo 1	
Articolo 19	Articolo 18	
Articolo 20	Articolo 14, articolo 9, paragrafo 4, lettera c), e articolo 17, paragrafo 2	
Articolo 21		
Articolo 22, paragrafo 1	Articolo 19, paragrafo 1	
Articolo 22, paragrafo 2	Articolo 19, paragrafo 2	
Articolo 22, paragrafo 3	Articolo 19, paragrafo 3	
Articolo 22, paragrafo 4	Articolo 19, paragrafo 4	
Articolo 22, paragrafo 5	Articolo 19, paragrafo 5	
Articolo 22, paragrafo 6	Articolo 19, paragrafo 6	
Articolo 22, paragrafo 7	Articolo 19, paragrafo 7	
Articolo 22, paragrafo 8	Articolo 19, paragrafo 8	
Articolo 22, paragrafo 9	Articolo 19, paragrafo 9	
Articolo 23, paragrafo 1	Articolo 19 bis, paragrafo 1	
Articolo 23, paragrafo 2	Articolo 19 bis, paragrafo 2	
Articolo 23, paragrafo 3	Articolo 19 bis, paragrafo 3	
Articolo 23, paragrafo 4	Articolo 19 bis, paragrafo 4	
Articolo 23, paragrafo 5	Articolo 19 bis, paragrafo 5	
Articolo 24, paragrafo 1	Articolo 19 ter, paragrafo 1	
Articolo 24, paragrafo 2	Articolo 19 ter, paragrafo 2	
Articolo 25	Articolo 20	
Articolo 26, paragrafo 1	Articolo 21, paragrafo 1	
Articolo 26, paragrafo 2	Articolo 21, paragrafo 2	
Articolo 27	Articolo 21, paragrafo 3	
Articolo 28, paragrafo 1		Articolo 4
Articolo 28, paragrafo 2		Articolo 9

Articolo 29, paragrafo 1		Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 29, paragrafo 2		Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 29, paragrafo 3		Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 29, paragrafo 4		Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 30		Articolo 6
Articolo 31, paragrafo 1		Articolo 7
Articolo 31, paragrafo 2		Articolo 8
Articolo 32, paragrafo 1		Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 32, paragrafo 2		Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 33	Articolo 23	
Articolo 34, paragrafo 1	Articolo 24, paragrafo 1	
Articolo 34, paragrafo 2	Articolo 24, paragrafo 2	
Articolo 34, paragrafo 3	Articolo 24, paragrafo 3	
Articolo 35, paragrafo 1	Articolo 25, paragrafo 1	
Articolo 35, paragrafo 2	Articolo 25, paragrafo 2	
Articolo 35, paragrafo 3	Articolo 25, paragrafo 3	
Articolo 35, paragrafo 4	Articolo 25, paragrafo 4	
Articolo 35, paragrafo 5	Articolo 25, paragrafo 5	
Articolo 36, paragrafo 1	Articolo 26, paragrafo 1	
Articolo 36, paragrafo 2	Articolo 26, paragrafo 2	
Articolo 36, paragrafo 3	Articolo 26, paragrafo 3	
Articolo 36, paragrafo 4	Articolo 26, paragrafo 4	
Articolo 36, paragrafo 5	Articolo 26, paragrafo 5	
Articolo 37	Articolo 36	
Articolo 38	Articolo 27	
Articolo 39, paragrafo 1	Articolo 28, paragrafo 1	
Articolo 39, paragrafo 2	Articolo 28, paragrafo 2	
Articolo 39, paragrafo 3	Articolo 28, paragrafo 3	
Articolo 39, paragrafo 4	Articolo 28, paragrafo 4	
Articolo 40	Articolo 29, paragrafo 1	
Articolo 41, paragrafo 1	Articolo 30, paragrafo 1	
Articolo 41, paragrafo 2		
Articolo 42	Articolo 32	

Articolo 43, paragrafo 1	Articolo 33, paragrafo 1	
Articolo 43, paragrafo 2		
Articolo 43, paragrafo 3		
Articolo 43, paragrafo 4		
Articolo 43, paragrafo 5		
Articolo 43, paragrafo 6	Articolo 33, paragrafo 2	
Articolo 44, paragrafo 1	Articolo 34	
Articolo 44, paragrafo 2	Articolo 31	
Articolo 45	Articolo 35	
Articolo 46	Articolo 37	
Articolo 47, paragrafo 1	Articolo 38, paragrafo 1	
Articolo 47, paragrafo 2	Articolo 38, paragrafo 2	
Articolo 47, paragrafo 3	Articolo 38, paragrafo 3	
Articolo 48, paragrafo 1	Articolo 39, paragrafo 1	
Articolo 48, paragrafo 2	Articolo 39, paragrafo 2	
Articolo 48, paragrafo 3	Articolo 39, paragrafo 3	
Articolo 48, paragrafo 4	Articolo 39, paragrafo 4	
Articolo 49, paragrafo 1	Articolo 40, paragrafo 1	
Articolo 49, paragrafo 2	Articolo 40, paragrafo 2	
Articolo 50	Articolo 41, paragrafo 3	
Articolo 51, paragrafo 1	Articolo 42, paragrafo 1	
Articolo 51, paragrafo 2		
Articolo 51, paragrafo 3		
Articolo 51, paragrafo 4		
Articolo 51, paragrafo 5	Articolo 42, paragrafi 2 e 3	
Articolo 51, paragrafo 6	Articolo 42, paragrafi 4 e 5	
Articolo 51, paragrafo 7	Articolo 42, paragrafi 6 e 7	
Articolo 52, paragrafo 1	Articolo 42 bis, paragrafo 1	
Articolo 52, paragrafo 2	Articolo 42 bis, paragrafo 2	
Articolo 52, paragrafo 3	Articolo 42 bis, paragrafo 3	
Articolo 52, paragrafo 4		
Articolo 52, paragrafo 5		
Articolo 53, paragrafo 1	Articolo 43, paragrafo 1	

Articolo 53, paragrafo 2	Articolo 43, paragrafo 2	
Articolo 54, paragrafo 1	Articolo 44, paragrafo 1	
Articolo 54, paragrafo 2	Articolo 44, paragrafo 2	
Articolo 54, paragrafo 3		
Articolo 55	Articolo 45	
Articolo 56	Articolo 46	
Articolo 57	Articolo 47	
Articolo 58, paragrafo 1	Articolo 48, paragrafo 1	
Articolo 58, paragrafo 2	Articolo 48, paragrafo 1	
Articolo 58, paragrafo 3	Articolo 48, paragrafo 2	
Articolo 59	Articolo 49	
Articolo 60, paragrafo 1	Articolo 50	
Articolo 60, paragrafo 2		
Articolo 61	Articolo 51	
Articolo 62	Articolo 52	
Articolo 63, paragrafo 1	Articolo 53, paragrafo 1	
Articolo 63, paragrafo 2	Articolo 53, paragrafo 2	
Articolo 64	Articolo 136, paragrafo 2	
Articolo 64, paragrafo 3		
Articolo 65		
Articolo 66, paragrafo 1		
Articolo 66, paragrafo 2		
Articolo 67, paragrafo 1		
Articolo 67, paragrafo 2		
Articolo 68, paragrafo 1		
Articolo 68, paragrafo 2		
Articolo 69		
Articolo 70, paragrafo 1		
Articolo 70, paragrafo 2		
Articolo 70, paragrafo 3		
Articolo 71	Articolo 55	
Articolo 72, paragrafo 1	Articolo 123	
Articolo 72, paragrafo 2		

Articolo 72, paragrafo 3		Allegato I, punto 38
Articolo 73, paragrafo 1	Articolo 22, paragrafo 1	
Articolo 73, paragrafo 2	Articolo 22, paragrafo 2	
Articolo 73, paragrafo 3	Articolo 22, paragrafo 3 (2010/78)	
Articolo 74, paragrafo 1	Articolo 22, paragrafo 3 (2010/76)	
Articolo 74, paragrafo 2	Articolo 22, paragrafo 4	
Articolo 74, paragrafo 3	Articolo 22, paragrafo 5	
Articolo 75, paragrafo 1	Allegato V, punto 2	
Articolo 75, paragrafo 2		
Articolo 75, paragrafo 3		
Articolo 75, paragrafo 4		
Articolo 75, paragrafo 5		
Articolo 76, paragrafo 1		
Articolo 76, paragrafo 2		
Articolo 76, paragrafo 3		
Articolo 77, paragrafo 1	Allegato V, punto 3	
Articolo 77, paragrafo 2	Allegato V, punto 4	
Articolo 77, paragrafo 3	Allegato V, punto 5	
Articolo 78	Allegato V, punto 6	
Articolo 79	Allegato V, punto 7	
Articolo 80, paragrafo 1	Allegato V, punto 8	
Articolo 80, paragrafo 2	Allegato V, punto 9	
Articolo 81	Allegato V, punto 10	Allegato IV, punto 5
Articolo 82	Allegato V, punto 11	
Articolo 83, paragrafo 1	Allegato V, punto 12	
Articolo 83, paragrafo 2	Allegato V, punto 13	
Articolo 84, paragrafo 1	Allegato V, punto 14	
Articolo 84, paragrafo 2	Allegato V, punto 14 bis	
Articolo 84, paragrafo 3	Allegato V, punto 15	
Articolo 84, paragrafo 4	Allegato V, punto 16	
Articolo 84, paragrafo 5	Allegato V, punto 17	
Articolo 84, paragrafo 6	Allegato V, punto 18	
Articolo 84, paragrafo 7	Allegato V, punto 19	

Articolo 84, paragrafo 8	Allegato V, punto 20	
Articolo 84, paragrafo 9	Allegato V, punto 21	
Articolo 84, paragrafo 10	Allegato V, punto 22	
Articolo 85, paragrafo 1		
Articolo 85, paragrafo 2		
Articolo 86, paragrafo 1		
Articolo 86, paragrafo 2		
Articolo 87, paragrafo 1		
Articolo 87, paragrafo 2		
Articolo 87, paragrafo 3		
Articolo 87, paragrafo 4		
Articolo 87, paragrafo 5		
Articolo 88, paragrafo 1	Allegato V, punto 23, ultimo capoverso	
Articolo 88, paragrafo 2	Allegato V, punto 23, lettere da a) a f) e primo capoverso	
Articolo 89	Allegato V, punto 23, lettera k)	
Articolo 90, paragrafo 1	Allegato V, punto 23, lettere da g) a t)	
Articolo 90, paragrafo 2	Articolo 150, paragrafo 3, lettera b)	
Articolo 91, paragrafo 1	Allegato V, punto 24	
Articolo 91, paragrafo 2	Allegato V, punto 24	
Articolo 92, paragrafo 1	Articolo 124, paragrafo 1	
Articolo 92, paragrafo 2	Articolo 124, paragrafo 2	
Articolo 92, paragrafo 3	Articolo 124, paragrafo 3	
Articolo 92, paragrafo 4	Articolo 124, paragrafo 4	
Articolo 92, paragrafo 5	Articolo 124, paragrafo 5	
Articolo 92, paragrafo 6		
Articolo 92, paragrafo 7		
Articolo 92, paragrafo 8		
Articolo 92, paragrafo 9		
Articolo 93		
Articolo 94, paragrafo 1	Allegato XI, punto 1	
Articolo 94, paragrafo 2	Allegato XI, punto 1 bis	
Articolo 94, paragrafo 3	Allegato XI, punto 2	
Articolo 94, paragrafo 4	Allegato XI, punto 3	

Articolo 95		
Articolo 96, paragrafo 1		
Articolo 96, paragrafo 2		
Articolo 96, paragrafo 3		
Articolo 97, paragrafo 1		
Articolo 97, paragrafo 2		
Articolo 98, paragrafo 1		
Articolo 98, paragrafo 2		
Articolo 98, paragrafo 3		
Articolo 98, paragrafo 4		
Articolo 98, paragrafo 5		
Articolo 99, paragrafo 1	Articolo 136, paragrafo 1	
Articolo 99, paragrafo 2		
Articolo 100, paragrafo 1	Articolo 136, paragrafo 2, primo comma	
Articolo 100, paragrafo 2	Articolo 136, paragrafo 2, secondo comma	
Articolo 101	Articolo 149	
Articolo 102		
Articolo 103, paragrafo 1	Articolo 68, paragrafo 2	
Articolo 103, paragrafo 1	Articolo 3	
Articolo 103, paragrafo 1	Articolo 123	
Articolo 103, paragrafo 2	Articolo 71, paragrafo 1	
Articolo 103, paragrafo 3	Articolo 71, paragrafo 2	
Articolo 103, paragrafo 4	Articolo 73, paragrafo 2	
Articolo 103, paragrafo 5		
Articolo 104, paragrafo 1	Articolo 68, paragrafo 1	
Articolo 104, paragrafo 2	Articolo 73, paragrafo 3	
Articolo 104, paragrafo 3		
Articolo 105, paragrafo 1	Articolo 124, paragrafo 2	
Articolo 105, paragrafo 2	Articolo 23	
Articolo 106, paragrafo 1	Articolo 125, paragrafo 1	Articolo 2
Articolo 106, paragrafo 2	Articolo 125, paragrafo 2	Articolo 2
Articolo 106, paragrafo 3	Articolo 126, paragrafo 1	
Articolo 106, paragrafo 4	Articolo 126, paragrafo 2	

Articolo 106, paragrafo 5	Articolo 126, paragrafo 3	
Articolo 106, paragrafo 6	Articolo 126, paragrafo 4	
Articolo 107, paragrafo 1	Articolo 129, paragrafo 1, primo comma	
Articolo 107, paragrafo 2	Articolo 129, paragrafo 1, secondo comma	
Articolo 107, paragrafo 3	Articolo 129, paragrafo 1, terzo comma	
Articolo 108 , paragrafo 1, lettera a)	Articolo 129, paragrafo 3, primo comma	
Articolo 108, paragrafo 1, lettera b)		
Articolo 108 , paragrafo 2, lettera a)	Articolo 129, paragrafo 3, secondo comma	
Articolo 108, paragrafo 2, lettera b)		
Articolo 108, paragrafo 3	Articolo 129, paragrafo 3, dal quarto al settimo comma	
Articolo 108, paragrafo 4	Articolo 129, paragrafo 3, ottavo comma	
Articolo 108, paragrafo 5	Articolo 129, paragrafo 3, nono comma	
Articolo 108, paragrafo 6	Articolo 129, paragrafo 3, decimo comma	
Articolo 109, paragrafo 1	Articolo 130, paragrafo 1	
Articolo 109, paragrafo 2	Articolo 130, paragrafo 2	
Articolo 110	Articolo 131	
Articolo 111, paragrafo 1	Articolo 131 bis, paragrafo 1	
Articolo 111, paragrafo 2	Articolo 131 bis, paragrafo 2	
Articolo 112, paragrafo 1	Articolo 132, paragrafo 1	
Articolo 112, paragrafo 2	Articolo 132, paragrafo 2	
Articolo 112, paragrafo 3	Articolo 132, paragrafo 3	
Articolo 112, paragrafo 4	???	
Articolo 113	Articolo 141	
Articolo 114, paragrafo 1	Articolo 127, paragrafo 1	
Articolo 114, paragrafo 2	Articolo 127, paragrafo 2	
Articolo 114, paragrafo 3	Articolo 127, paragrafo 3	
Articolo 115	Articolo 135	
Articolo 116, paragrafo 1	Articolo 137, paragrafo 1	
Articolo 116, paragrafo 2	Articolo 137, paragrafo 2	
Articolo 117, paragrafo 1	Articolo 138, paragrafo 1	
Articolo 117, paragrafo 2	Articolo 138, paragrafo 2	
Articolo 118, paragrafo 1	Articolo 139, paragrafo 1	

Articolo 118, paragrafo 2	Articolo 139, paragrafo 2	
Articolo 118, paragrafo 3	Articolo 139, paragrafo 3	
Articolo 119, paragrafo 1	Articolo 140, paragrafo 1	Articolo 2
Articolo 119, paragrafo 2	Articolo 140, paragrafo 2	Articolo 2
Articolo 119, paragrafo 3	Articolo 140, paragrafo 3	Articolo 2
Articolo 120	Articolo 142	
Articolo 121, paragrafo 1	Articolo 143, paragrafo 1	
Articolo 121, paragrafo 2	Articolo 143, paragrafo 2	
Articolo 121, paragrafo 3	Articolo 143, paragrafo 3	
Articolo 122		
Articolo 123		
Articolo 124		
Articolo 125		
Articolo 126		
Articolo 127		
Articolo 128		
Articolo 129		
Articolo 130		
Articolo 131		
Articolo 133, paragrafo 1	Articolo 144	
Articolo 133, paragrafo 2		
Articolo 133, paragrafo 3		
Articolo 134, paragrafo 1	Articolo 122 bis, paragrafo 9	
Articolo 134, paragrafo 2	Articolo 69, paragrafo 4	
Articolo 134, paragrafo 3	Articolo 70, paragrafo 4	
Articolo 135	Articolo 150, paragrafo 1	
Articolo 136, paragrafo 1	Articolo 150, paragrafo 1, lettera a)	
Articolo 136, paragrafo 2	Articolo 150, paragrafo 2	
Articolo 137, paragrafo 1	Articolo 151, paragrafo 1	
Articolo 137, paragrafo 2	Articolo 151, paragrafo 2	
Articolo 138, paragrafo 1	Articoli 151 bis, ter e quater	
Articolo 138, paragrafo 2	Articoli 151 bis, ter e quater	
Articolo 138, paragrafo 3	Articoli 151 bis, ter e quater	

Articolo 138, paragrafo 4	Articoli 151 bis, ter e quater	
Articolo 138, paragrafo 5	Articoli 151 bis, ter e quater	
Articolo 139		
Articolo 140		
Articolo 141	Articolo 29	
Articolo 142	Articolo 30	
Articolo 143	Articolo 33	
Articolo 144	Articolo 40	
Articolo 145	Articolo 41	
Articolo 146	Articolo 42	
Articolo 147	Articolo 42 bis	
Articolo 148	Articolo 43	
Articolo 149		
Articolo 150, paragrafo 1	Articolo 156, paragrafo 4	
Articolo 150, paragrafo 2		
Articolo 151, paragrafo 1	Articolo 157, paragrafo 1	
Articolo 151, paragrafo 2		
Articolo 151, paragrafo 3	Articolo 157, paragrafo 2	
Articolo 151, paragrafo 4	Articolo 157, paragrafo 2	
Articolo 152	Articolo 158	
Articolo 153	Articolo 159	
Articolo 154	Articolo 160	
Allegato I	Allegato I	
